

CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI

**La tutela della concorrenza
nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale**

(2002 – 2015)

a cura di Maria Fierro

aprile 2015

INDICE

<i>Premessa</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Le sentenze ordinate per voci</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Gli “insegnamenti” della giurisprudenza costituzionale</i>	<i>pag. 19</i>
<i>I titoli delle questioni</i>	<i>pag.113</i>
<i>Elenco delle sentenze</i>	<i>pag.275</i>

Premessa

Il quaderno propone una ricognizione della giurisprudenza costituzionale formatasi sulla materia della tutela della concorrenza, nell'ambito del giudizio in via principale, durante la vigenza del nuovo Titolo V della Costituzione.

Il riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., non esclude dalla raccolta anche alcune sentenze che, pur decise sulla base di altri parametri – primo fra tutti l'art. 117, primo comma, Cost. in riferimento a norme dei trattati europei – presentano uno stretto e diretto collegamento con la materia della concorrenza.

Sono escluse, invece, per definizione, le decisioni assunte nell'ambito di giudizi in via incidentale.

Nella prima parte del lavoro, le decisioni selezionate sono ordinate per voci classificatorie.

Segue una parte dedicata agli “insegnamenti” tratti dalla giurisprudenza costituzionale, ovverosia quei *dicta* espressivi di principi consolidati che la Corte enuncia – spesso citando propri precedenti - in via generale. Gli “insegnamenti”, in forma di estratti, sono presentati in ordine cronologico a partire dalla decisione più remota, cosicché possa apprezzarsi l'andamento degli orientamenti giurisprudenziali.

Il lavoro è completato da una raccolta dei titoli delle questioni relative alle sentenze considerate. Sono stati esclusi dalla raccolta i titoli delle questioni risolte con pronunce di tipo processuale e, ovviamente, i titoli relativi a questioni estranee al tema della concorrenza. Questa sezione ha la finalità meramente pratica di consentire una immediata valutazione del contenuto delle sentenze citate nella prima parte.

L'elenco delle sentenze selezionate chiude il lavoro.

LE SENTENZE ORDINATE PER VOCI CLASSIFICATORIE

PROFILI DEFINITORI

sentenza n. **125/2014**
sentenza n. **209/2013**
sentenza n. **171/2013**
sentenza n. **46/2013**
sentenza n. **299/2012**
sentenza n. **291/2012**
sentenza n. **200/2012**
sentenza n. **339/2011**
sentenza n. **114/2011**
sentenza n. **43/2011**
sentenza n. **325/2010**
sentenza n. **45/2010**
sentenza n. **326/2008**
sentenza n. **63/2008**
sentenza n. **1/2008**
sentenza n. **452/2007**
sentenza n. **443/2007**
sentenza n. **431/2007**
sentenza n. **430/2007**
sentenza n. **401/2007**
sentenza n. **80/2006**
sentenza n. **336/2005**
sentenza n. **242/2005**
sentenza n. **175/2005**
sentenza n. **345/2004**
sentenza n. **272/2004**
sentenza n. **14/2004**

RIPARTO COMPETENZIALE

sentenza n. **32/2015**
sentenza n. **165/2014**
sentenza n. **125/2014**
sentenza n. **104/2014**

sentenza n. **49/2014**
sentenza n. **28/2014**
sentenza n. **2/2014**
sentenza n. **245/2013**
sentenza n. **209/2013**
sentenza n. **187/2013**
sentenza n. **98/2013**
sentenza n. **67/2013**
sentenza n. **65/2013**
sentenza n. **50/2013**
sentenza n. **46/2013**
sentenza n. **41/2013**
sentenza n. **38/2013**
sentenza n. **36/2013**
sentenza n. **150/2011**
sentenza n. **114/2011**
sentenza n. **43/2011**
sentenza n. **325/2010**
sentenza n. **221/2010**
sentenza n. **186/2010**
sentenza n. **142/2010**
sentenza n. **45/2010**
sentenza n. **283/2009**
sentenza n. **160/2009**
sentenza n. **148/2009**
sentenza n. **411/2008**
sentenza n. **368/2008**
sentenza n. **322/2008**
sentenza n. **320/2008**
sentenza n. **1/2008**
sentenza n. **452/2007**
sentenza n. **431/2007**
sentenza n. **401/2007**
sentenza n. **80/2006**
sentenza n. **29/2006**
sentenza n. **336/2005**
sentenza n. **242/2005**
sentenza n. **14/2004**

LA LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

- liberalizzazione, regolazione e razionalizzazione del mercato

sentenza n. **178/2014**

sentenza n. **125/2014**

sentenza n. **49/2014**

sentenza n. **245/2013**

sentenza n. **98/2013**

sentenza n. **67/2013**

sentenza n. **46/2013**

sentenza n. **41/2013**

sentenza n. **8/2013**

sentenza n. **299/2012**

sentenza n. **291/2012**

sentenza n. **200/2012**

sentenza n. **128/2011**

sentenza n. **142/2010**

sentenza n. **45/2010**

sentenza n. **246/2009**

sentenza n. **160/2009**

sentenza n. **88/2009**

sentenza n. **326/2008**

sentenza n. **63/2008**

sentenza n. **51/2008**

sentenza n. **452/2007**

sentenza n. **401/2007**

sentenza n. **80/2006**

sentenza n. **336/2005**

sentenza n. **242/2005**

sentenza n. **175/2005**

sentenza n. **14/2004**

- libera prestazione di servizi professionali e libertà di iniziativa economica privata

sentenza n. **178/2014**

sentenza n. **282/2013**

sentenza n. **274/2012**

sentenza n. **219/2012**
sentenza n. **271/2009**
sentenza n. **443/2007**

- esercizio del commercio

sentenza n. **165/2014**
sentenza n. **125/2014**
sentenza n. **104/2014**
sentenza n. **49/2014**
sentenza n. **245/2013**
sentenza n. **209/2013**
sentenza n. **98/2013**
sentenza n. **65/2013**
sentenza n. **38/2013**
sentenza n. **27/2013**
sentenza n. **299/2012**
sentenza n. **291/2012**
sentenza n. **18/2012**
sentenza n. **150/2011**
sentenza n. **430/2007**
sentenza n. **64/2007**
sentenza n. **176/2004**

- marchi e segni distintivi

sentenza n. **292/2013**
sentenza n. **209/2013**
sentenza n. **66/2013**
sentenza n. **191/2012**
sentenza n. **86/2012**
sentenza n. **368/2008**
sentenza n. **213/2006**
sentenza n. **175/2005**

- aiuti di Stato

sentenza n. **249/2014**
sentenza n. **299/2013**

sentenza n. **217/2012**
sentenza n. **185/2011**
sentenza n. **63/2008**
sentenza n. **51/2008**
sentenza n. **14/2004**

- misure ad effetto equivalente

sentenza n. **292/2013**
sentenza n. **209/2013**
sentenza n. **66/2013**
sentenza n. **191/2012**

- discriminazione sulla base di localizzazione territoriale

sentenza n. **190/2014**
sentenza n. **292/2013**
sentenza n. **209/2013**
sentenza n. **264/2013**
sentenza n. **291/2012**
sentenza n. **213/2011**
sentenza n. **340/2010**
sentenza n. **180/2010**
sentenza n. **124/2010**
sentenza n. **64/2007**
sentenza n. **440/2006**

- semplificazione dell'azione amministrativa

sentenza n. **121/2014**
sentenza n. **62/2013**
sentenza n. **203/2012**
sentenza n. **200/2012**
sentenza n. **164/2012**
sentenza n. **336/2005**

- misure premiali volte a favorire la liberalizzazione

sentenza n. **8/2013**
sentenza n. **46/2013**

- restrizioni, vincoli, oneri che condizionano attività economiche

sentenza n. **178/2014**

sentenza n. **165/2014**

sentenza n. **298/2013**

sentenza n. **65/2013**

sentenza n. **310/2011**

sentenza n. **64/2007**

sentenza n. **450/2006**

sentenza n. **336/2005**

sentenza n. **176/2004**

APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI

- la gara pubblica

sentenza n. **28/2014**

sentenza n. **292/2013**

sentenza n. **259/2013**

sentenza n. **229/2013**

sentenza n. **209/2013**

sentenza n. **187/2013**

sentenza n. **46/2013**

sentenza n. **36/2013**

sentenza n. **28/2013**

sentenza n. **52/2012**

sentenza n. **339/2011**

sentenza n. **235/2011**

sentenza n. **114/2011**

sentenza n. **43/2011**

sentenza n. **7/2011**

sentenza n. **221/2010**

sentenza n. **186/2010**

sentenza n. **45/2010**

sentenza n. **283/2009**

sentenza n. **160/2009**

sentenza n. **411/2008**

sentenza n. **322/2008**

sentenza n. **1/2008**
sentenza n. **431/2007**
sentenza n. **401/2007**
sentenza n. **440/2006**
sentenza n. **345/2004**

- l'affidamento e la gestione di servizi pubblici locali

sentenza n. **32/2015**
sentenza n. **2/2014**
sentenza n. **228/2013**
sentenza n. **187/2011**
sentenza n. **325/2010**
sentenza n. **142/2010**
sentenza n. **29/2010**
sentenza n. **314/2009**
sentenza n. **307/2009**
sentenza n. **246/2009**
sentenza n. **80/2006**
sentenza n. **29/2006**
sentenza n. **336/2005**
sentenza n. **272/2004**

- proroga automatica di concessioni, contratti, affidamenti preesistenti

sentenza n. **2/2014**
sentenza n. **171/2013**
sentenza n. **98/2013**
sentenza n. **28/2013**
sentenza n. **114/2012**
sentenza n. **213/2011**
sentenza n. **123/2011**
sentenza n. **340/2010**
sentenza n. **335/2010**
sentenza n. **325/2010**
sentenza n. **233/2010**
sentenza n. **180/2010**
sentenza n. **320/2008**
sentenza n. **1/2008**

sentenza n. **80/2006**

- gara ristretta

sentenza n. **45/2010**

sentenza n. **440/2006**

sentenza n. **314/2009**

- affidamento diretto dei servizi pubblici

sentenza n. **32/2015**

sentenza n. **199/2014**

sentenza n. **229/2013**

sentenza n. **228/2013**

sentenza n. **50/2013**

sentenza n. **62/2012**

sentenza n. **339/2011**

sentenza n. **325/2010**

sentenza n. **314/2009**

sentenza n. **439/2008**

sentenza n. **326/2008**

- ricorso a trattativa diretta

sentenza n. **36/2013**

sentenza n. **325/2010**

sentenza n. **45/2010**

sentenza n. **160/2009**

sentenza n. **411/2008**

sentenza n. **345/2004**

- privilegi pubblici, riserve e monopoli (divieto di)

sentenza n. **229/2013**

sentenza n. **36/2013**

sentenza n. **148/2009**

sentenza n. **326/2008**

APPALTI PER LAVORI PRIVATI

sentenza n. **97/2014**

sentenza n. **45/2010**

**GLI “INSEGNAMENTI” DELLA GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE**

Sentenza n. 14/2004 (red. Mezzanotte)

La nozione di concorrenza nel diritto comunitario e nel diritto interno – Il mercato e l'azione dello Stato per lo sviluppo economico – La rilevanza macroeconomica della tutela della concorrenza

“Tutte le impugnazioni pongono, sia pure senza evocarla espressamente, la questione cruciale del rapporto tra le politiche statali di sostegno del mercato e le competenze legislative delle Regioni nel nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione. Specificamente, il tema su cui occorre soffermarsi in via preliminare può essere ridotto all'interrogativo se lo Stato, nell'orientare la propria azione allo sviluppo economico, disponga ancora di strumenti di intervento diretto sul mercato, o se, al contrario, le sue funzioni in materia si esauriscano nel promuovere e assecondare l'attività delle autonomie. Vera questa seconda ipotesi lo Stato dovrebbe limitarsi ad erogare fondi o disporre interventi speciali in favore di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, i quali sarebbero quindi da considerare come gli effettivi titolari di una delle leve più importanti della politica economica.

Per sciogliere il dilemma è necessario collocare gli interventi pubblici in un più ampio contesto sistematico. Tali interventi, quale che ne sia l'entità e quale che sia la natura delle imprese che ne beneficiano, sono qualificati nel diritto comunitario "aiuti di Stato"; coinvolgono pertanto i rapporti con l'Unione europea e incidono sulla concorrenza, la cui disciplina si articola, nell'attuale fase di integrazione sovranazionale, su due livelli: comunitario e statale.

Quanto alla Comunità, è suo principio ordinatore quello di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza (art. 4, comma 1, del Trattato CE). In conformità a tale principio la Comunità è vincolata a perseguire i fini che le sono assegnati dall'art. 2, secondo comma, dello stesso Trattato: uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e dei sistemi di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente, del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri. I principi comunitari del mercato e della concorrenza, quindi, non sono svincolati da un'idea di sviluppo economico-sociale e sarebbe errato affermare che siano estranei alle istituzioni pubbliche compiti di intervento sul mercato. Se è vero che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti pubblici, sotto qualsiasi forma concessi, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza, è altrettanto vero che le deroghe ai divieti di aiuti, regolate in principio dall'art. 87, paragrafi 2 e 3, del Trattato CE, sono a loro volta funzionali alla promozione di un mercato competitivo. Esse sono guardate con favore ed anzi propiziate dalla stessa Comunità quando appaiono orientate ad assecondare lo sviluppo economico e a promuovere la coesione sociale. Nel diritto comunitario, le regole della concorrenza non sono quindi limitate all'attività sanzionatoria della trasgressione della normativa *antitrust*, ma comprendono anche il regime di aiuti, riguardanti sia il campo agricolo sia gli altri settori produttivi, sui quali l'azione della Comunità è sinora in larga parte intessuta. Non è priva di valore interpretativo la sistematica del Trattato, che inserisce la disciplina degli aiuti di Stato all'interno del Titolo VI, al Capo I, rubricato "Regole di concorrenza". Di tali regole sono anche espressione la disciplina generale di cui al regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 sui fondi strutturali, il reg. CE n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 e il

reg. CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, sugli aiuti alle piccole e medie imprese, le quali, per il ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro, sono considerate, in sede comunitaria, fattori di stabilità sociale e di dinamismo economico e possono essere destinatarie di aiuti senza l'onere della previa notificazione alla Commissione. Similmente il reg. CE della Commissione n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, sugli aiuti *de minimis*, non si discosta da una visione della concorrenza come obiettivo da promuovere: consentiti in via generale in sede comunitaria, tali aiuti sono concepiti come fattore di sviluppo da favorire anche mediante la rimozione delle procedure di autorizzazione per singoli interventi, le quali sono addirittura valutate come un inutile intralcio alla realizzazione di una più equilibrata competizione nei diversi settori produttivi.

Dal punto di vista del diritto interno, la nozione di concorrenza non può non riflettere quella operante in ambito comunitario, che comprende interventi regolativi, la disciplina *antitrust* e misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. Quando l'art. 117, secondo comma, lettera e), affida alla potestà legislativa esclusiva statale la tutela della concorrenza, non intende certo limitarne la portata ad una sola delle sue declinazioni di significato. Al contrario, proprio l'aver accorpato, nel medesimo titolo di competenza, la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza, rende palese che quest'ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali.

Una volta riconosciuto che la nozione di tutela della concorrenza abbraccia nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude interventi promozionali dello Stato, si deve tuttavia precisare che una dilatazione massima di tale competenza, che non presenta i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti, rischierebbe di vanificare lo schema di riparto dell'art. 117 Cost., che vede attribuite alla potestà legislativa residuale e concorrente delle Regioni materie la cui disciplina incide innegabilmente sullo sviluppo economico. Si tratta allora di stabilire fino a qual punto la riserva allo Stato della predetta competenza trasversale sia in sintonia con l'ampliamento delle attribuzioni regionali disposto dalla revisione del Titolo V. È il criterio sistematico che occorre utilizzare al fine di tracciare la linea di confine tra il principio autonomistico e quello della riserva allo Stato della tutela della concorrenza.

In tale prospettiva, proprio l'inclusione di questa competenza statale nella lettera e) dell'art. 117, secondo comma, Cost., evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica: solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario (fra i quali gli aiuti *de minimis*), purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale.

Appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.). Non può essere trascurato che sullo sfondo degli aiuti pubblici alle imprese vi è la figura dell'imprenditore con le relative situazioni di libertà di iniziativa economica, che postulano eguali *chances* di accesso al mercato e, nell'ipotesi di aiuti pubblici, *standard* minimi di sostegno.

Ad un riparto di funzioni non dissimile da quello appena delineato è ispirata, del resto, la disciplina attualmente vigente sull'amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato (legge 5 agosto 1978, n. 468 "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio"). L'art. 3 di tale legge, sotto la rubrica "documento di programmazione economico-finanziaria", configura come interventi propri dello Stato solo quelli che riguardano obiettivi macroeconomici, con particolare riferimento allo sviluppo del reddito e dell'occupazione, giacché solo a livello statale i grandi aggregati dell'economia nazionale possono essere orientati verso la stabilità e insieme la crescita. La lettera *i-ter*) dell'art. 11, terzo comma, introdotta dalla legge 25 giugno 1999, n. 208, nel confermare che nella legge finanziaria possono essere contenute norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, esclude, invece, che riguardino la programmazione economico-finanziaria dello Stato interventi di carattere localistico o microsettoriale e quindi non qualificabili come macroeconomici.

Non rientra nelle competenze di questa Corte la valutazione della correttezza economica delle scelte del legislatore, stabilire cioè se un intervento abbia effetti così rilevanti sull'economia da trascendere l'ambito regionale. Tali scelte, tuttavia, non possono sottrarsi ad un controllo di costituzionalità diretto a verificare che i loro presupposti non siano manifestamente irrazionali e che gli strumenti di intervento siano disposti in una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi. Quando venga in considerazione il titolo di competenza funzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., che non definisce ambiti oggettivamente delimitabili, ma interferisce con molteplici attribuzioni delle Regioni, è la stessa conformità dell'intervento statale al riparto costituzionale delle competenze a dipendere strettamente dalla ragionevolezza della previsione legislativa. Ove sia dimostrabile la congruità dello strumento utilizzato rispetto al fine di rendere attivi i fattori determinanti dell'equilibrio economico generale, la competenza legislativa dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), non potrà essere negata.”

(*Considerato in diritto, par. 3., 4. e 4.1.*)

Sentenza n. 272/2004 (red. Capotosti)

La tutela della concorrenza in senso statico e in senso dinamico

“...Secondo l'interpretazione di questa Corte, la tutela della concorrenza “non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario,

che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali” (sentenza n. 14 del 2004). In altri termini, la tutela della concorrenza riguarda nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude perciò anche interventi promozionali dello Stato. Alla stregua dei principi espressi da questo indirizzo giurisprudenziale, dunque, non può essere accolta la tesi della ricorrente su una pretesa distinzione di competenze legislative tra Stato e Regioni in ordine rispettivamente a misure di “tutela” o a misure di “promozione” della concorrenza, dal momento che la indicata configurazione della tutela della concorrenza ha una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l’assetto concorrenziale del mercato”.

(Considerato in diritto, par. 3.)

La tutela della concorrenza quale materia trasversale e il sindacato di costituzionalità secondo il criterio di proporzionalità-adequatezza

“Non spetta peraltro a questa Corte valutare in concreto la rilevanza degli effetti economici derivanti dalle singole previsioni di interventi statali in materia: stabilire cioè se una determinata regolazione abbia effetti così importanti sull’economia di mercato, da postulare misure di tutela della concorrenza, tali da trascendere l’ambito regionale; quello che invece non può sottrarsi al sindacato di costituzionalità è il fatto che i vari “strumenti di intervento siano disposti in una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi” (sentenza n. 14 del 2004). Il criterio della proporzionalità e dell’adequatezza appare quindi essenziale per definire l’ambito di operatività della competenza legislativa statale attinente alla “tutela della concorrenza” e conseguentemente la legittimità dei relativi interventi statali. Trattandosi infatti di una cosiddetta materia-funzione, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la quale non ha un’estensione rigorosamente circoscritta e determinata, ma, per così dire, “trasversale” (cfr. sentenza n. 407 del 2002), poiché si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi - alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni - connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese, è evidente la necessità di basarsi sul criterio di proporzionalità-adequatezza al fine di valutare, nelle diverse ipotesi, se la tutela della concorrenza legittimi o meno determinati interventi legislativi dello Stato”.

(Considerato in diritto, par. 3.)

Sentenza n. 345/2004 (red. Maddalena)

La tutela della concorrenza – nozione e caratteri

“Viene in rilievo, a questo proposito, la disposizione di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, secondo la quale spetta allo Stato legiferare in via esclusiva in tema di tutela della concorrenza.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 14 e 272 del 2004) ha posto in evidenza che si tratta di una competenza trasversale, che coinvolge più ambiti materiali, si

caratterizza per la natura funzionale (individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata) e vale a legittimare l'intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale.

Peraltro la stessa giurisprudenza ha chiarito che l'intervento del legislatore statale è legittimo se contenuto entro i limiti dei canoni di adeguatezza e proporzionalità. In particolare, come si legge nella citata sentenza n. 272 del 2004 (punto 3 del *Considerato in diritto*), la norma statale che imponesse una disciplina tanto dettagliata da risultare non proporzionata rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza costituirebbe una illegittima compressione dell'autonomia regionale.

Deve pertanto ritenersi che nel caso di specie l'estensione agli acquisti sotto soglia di beni e servizi della normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria non implichi per gli enti autonomi l'applicazione di puntuali modalità, ma solo l'osservanza dei principi desumibili dalla normativa in questione.

Questa interpretazione del comma 1 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002 appare d'altro canto conforme alla disposizione del comma 9 dello stesso art. 24, nel quale si legge che "le disposizioni dei commi 1, 2 e 5 costituiscono norme di principio e di coordinamento". Questa espressione, diversa da quella di "principi fondamentali" che ricorre in ipotesi di legislazione concorrente, conferma che qui ci si trova di fronte ad un caso di legislazione esclusiva e "trasversale" dello Stato, che deve tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dei mezzi usati rispetto al fine che si vuol raggiungere della tutela della concorrenza."

(*Considerato in diritto, par. 6.2.*)

Sentenza n. 175/2005 (red. Vaccarella)

La tutela della concorrenza – nozione e caratteri

"...deve osservarsi che il carattere (asseritamente) modesto dal punto di vista finanziario dell'intervento non è certamente decisivo per escludere la sua riconducibilità alla materia della "tutela della concorrenza" di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., ma può, al più, costituire un indizio in tale senso: ed infatti, deve rilevarsi che questa Corte ha sottolineato che «proprio l'aver accorpato, nel medesimo titolo di competenza, la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e la tutela della concorrenza rende palese che quest'ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico ... ma anche in quell'accezione dinamica ... che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenza n. 14 del 2004).

Questa Corte ha quindi precisato (sentenza n. 272 del 2004) che «non spetta (ad essa) valutare in concreto la rilevanza degli effetti economici derivanti dalle singole previsioni di interventi statali ... stabilire, cioè, se una determinata regolazione abbia effetti così importanti sull'economia di mercato ... tali da trascendere l'ambito regionale ... (ma solo) che i vari

strumenti di intervento siano disposti in una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi».

La (pretesa) modestia dell'intervento statale non determina, quindi, di per sé l'estraneità alla materia di cui alla lettera e) dell'art. 117, secondo comma, Cost., ma potrebbe semmai costituire sintomo della manifesta irrazionalità della pretesa dello Stato di porre in essere, attraverso quell'intervento, uno strumento di politica economica idoneo ad incidere sul mercato; in breve, le scelte del legislatore sono, in questa materia, censurabili solo quando «i loro presupposti siano manifestamente irrazionali e gli strumenti di intervento non siano disposti in una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi» (sentenza n. 14 del 2004) e, pertanto, «il criterio della proporzionalità e dell'adeguatezza appare essenziale per definire l'ambito di operatività della competenza legislativa statale attinente alla “tutela della concorrenza” e conseguentemente la legittimità dei relativi interventi statali» (sentenza n. 272 del 2004).”

(Considerato in diritto, par. 3.1.)

Sentenza n. 242/2005 (red. De Siervo)

L'ineludibile responsabilità degli organi statali in tema di scelte di politica economica di sicura rilevanza nazionale e il riparto delle competenze legislative

“La soluzione delle questioni poste dalla Regione ricorrente impone di considerare il riparto di competenze di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione, tenendo conto dell' orientamento di questa Corte secondo il quale «il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost., vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze» (così le sentenze n. 77 e n. 51 del 2005, n. 423 e n. 320 del 2004).

Né può essere pretermessa, ai fini del presente giudizio, la considerazione del quarto comma dell'art. 119 Cost., che chiarisce che l'autonomia finanziaria delle Regioni deve essere configurata in modo tale da permettere l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite alle Regioni, di modo che sarebbe – anche da questo punto di vista – costituzionalmente illegittimo un finanziamento statale riferito ad attività in ambiti spettanti alla competenza delle Regioni.

Tuttavia, questa Corte ha altresì già avuto occasione di affermare nella sentenza n. 14 del 2004 (anch'essa successivamente più volte confermata) che dal complessivo disegno di riparto delle competenze di cui al Titolo V della Costituzione ed in particolare dagli strumenti statali di intervento esclusivi elencati nell'art. 117 Cost., comma 2, lettera e), emerge «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero paese»; ciò mentre «appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio

del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, primo comma Cost.)».

Ciò significa che sussiste in generale una ineludibile responsabilità degli organi statali in tema di scelte di politica economica di sicura rilevanza nazionale, anche al di là della specifica utilizzabilità dei singoli strumenti elencati nel secondo comma dell'art. 117 Cost. (come appunto la "tutela della concorrenza" nel caso affrontato nella sentenza n. 14 del 2004); peraltro, in questi diversi casi, gli organi statali dovranno necessariamente utilizzare altri poteri riconosciuti allo Stato dal Titolo V della Costituzione.

Nel caso di specie non si opera nell'ambito della "tutela della concorrenza", neppure a volerla intendere in senso dinamico, dal momento che gli interventi previsti appaiono finalizzati semplicemente ad agevolare una maggiore capitalizzazione di alcune imprese medio-grandi, con un evidente ed importante impatto sul miglioramento del sistema societario, ma con una ricaduta necessariamente limitata e solo indiretta sull'attività economica nei tanti e diversi settori produttivi che potranno essere interessati.

Ciò non toglie, peraltro, che il legislatore statale possa considerare necessario che anche in materie affidate alla competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni, si possano attrarre a livello centrale determinate funzioni amministrative «sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» di cui al primo comma dell'art. 118 Cost., dettando la relativa disciplina della funzione amministrativa in questione.

Ciò è precisamente quanto avviene con la disciplina qui oggetto di censura, la quale opera l'attribuzione al livello statale di una funzione amministrativa di temporaneo sostegno finanziario a determinate imprese produttive per evidenti finalità di politica economica.

(Considerato in diritto, par. 5. e 6.)

Sentenza n. 336/2005 (red. Quaranta)

La incentivazione di un vasto processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi nei settori convergenti delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione, secondo le linee di un ampio disegno europeo tendente ad investire l'intera area dei servizi pubblici

Le misure regolatorie destinate ad incidere sul comportamento delle imprese e che dovrebbero condurre ad una completa operatività delle regole della concorrenza

“Prima di procedere alla disamina delle singole questioni di legittimità costituzionale sollevate, appare opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale sulle ragioni che hanno condotto all'emanazione del Codice [Codice delle comunicazioni elettroniche], le cui disposizioni formano oggetto di impugnazione.

Con tale Codice l'Italia ha recepito le direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002 (direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime – direttiva accesso; direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le

reti e i servizi di comunicazione elettronica – direttiva autorizzazioni; direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica – direttiva quadro; direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica – direttiva servizio universale).

La finalità perseguita, con tali direttive, è il superamento delle situazioni di monopolio del settore, mediante la progressiva diminuzione dell'intervento gestorio delle autorità pubbliche e la incentivazione di un vasto processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi nei settori convergenti delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione (cfr. quinto considerando della direttiva 2002/21/CE), secondo le linee di un ampio disegno europeo tendente ad investire l'intera area dei servizi pubblici. Le disposizioni introdotte prevedono, infatti, una serie di misure regolatorie destinate ad incidere sul comportamento delle imprese e che dovrebbero condurre ad una completa operatività delle regole della concorrenza.

A tali fini, le citate direttive regolamentano «i servizi» e le «reti» di comunicazione elettronica e cioè in generale «i mezzi di trasmissione», escludendo espressamente dal proprio campo di applicazione la disciplina dei «contenuti dei servizi» – quali quelli relativi alle emissioni radiotelevisive, ai servizi finanziari e a taluni servizi della società della informazione (quinto considerando della direttiva 2002/21/CE) – forniti mediante i predetti sistemi di comunicazione. Questa separazione non incide – si puntualizza nel quinto considerando della direttiva quadro 2002/21/CE – «sul riconoscimento dei collegamenti» fra i due aspetti dei contenuti e dei mezzi di trasmissione «al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori» (cfr. anche sentenza n. 331 del 2003).

Nel presente giudizio di costituzionalità rileva esclusivamente la normativa inerente alle «reti di comunicazione elettronica», la cui definizione è contenuta nell'art. 2, par. 1, lettera a) della citata direttiva 2002/21/CE, secondo cui per rete devono intendersi: «i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato» (tale definizione è stata integralmente trasposta, a livello interno, nella lettera *dd* dell'art. 1, comma 1, del Codice).

La normativa comunitaria prescrive, inoltre, che le procedure «previste per la concessione del diritto di installare» le predette infrastrutture di comunicazione elettronica debbano essere «tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vengano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva» (ventiduesimo considerando della direttiva 2002/21/CE). In particolare, l'art. 11, par. 1, della direttiva quadro – di cui le norme impugnate costituiscono specifica attuazione – stabilisce che gli Stati membri, nell'esaminare una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private, richiesta da un'impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica, assicurino che l'autorità competente «agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi; e rispetti i principî di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti».

Emerge, dunque, dalle suddette disposizioni l'esistenza di un preciso vincolo comunitario ad attuare un vasto processo di liberalizzazione del settore, armonizzando le procedure amministrative ed evitando ritardi nella realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.”

(Considerato in diritto, par. 4. e 4.1.)

L'obiettivo della liberalizzazione e semplificazione delle procedure anche al fine di garantire l'attuazione delle regole della concorrenza

“Il Codice, che richiama le direttive in discorso nel quarto e nel quinto punto della sua “premessa”, si pone, per questa parte, in linea con i dettami comunitari, realizzando l'obiettivo della liberalizzazione e semplificazione delle procedure anche al fine di garantire l'attuazione delle regole della concorrenza.

In particolare, i principi di derivazione comunitaria sono stati espressamente recepiti dall'art. 4 del decreto impugnato, il quale prevede che la disciplina delle reti (e dei servizi) è volta a salvaguardare i diritti costituzionalmente garantiti di «libertà di comunicazione», nonché di «libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità» (comma 1). Il terzo comma dello stesso art. 4 dispone, inoltre, tra l'altro, che la suddetta disciplina è volta anche a «promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica», nonché a «promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale».”

(Considerato in diritto, par. 4.2.)

“Nella fase di attuazione del diritto comunitario la definizione del riparto interno di competenze tra Stato e Regioni in materie di legislazione concorrente e, dunque, la stessa individuazione dei principi fondamentali, non può prescindere dall'analisi dello specifico contenuto e delle stesse finalità ed esigenze perseguite a livello comunitario. In altri termini, gli obiettivi posti dalle direttive comunitarie, pur non incidendo sulle modalità di ripartizione delle competenze, possono di fatto richiedere una peculiare articolazione del rapporto norme di principio-norme di dettaglio. Nella specie, la puntuale attuazione delle prescrizioni comunitarie, secondo cui le procedure di rilascio del titolo abilitativo per la installazione degli impianti devono essere improntate al rispetto dei canoni della tempestività e della non discriminazione, richiede di regola un intervento del legislatore statale che garantisca l'esistenza di un unitario procedimento sull'intero territorio nazionale, caratterizzato, inoltre, da regole che ne consentano una conclusione in tempi brevi.”

(Considerato in diritto, par. 6.1.)

La rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica – profili definitivi e competenziali

“Oggetto del presente giudizio di costituzionalità è il Capo V del Titolo II del Codice (artt. da 86 a 95) relativo alla rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

Orbene, nella individuazione degli ambiti cui afferiscono le norme impugnate, occorre rilevare, in via preliminare, che le stesse attengono ad una pluralità di materie rispetto alle quali variamente si atteggia la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni.

Tra i titoli di competenza esclusiva statale vengono in rilievo, per taluni profili, come si vedrà in prosieguo, le “materie” dell’“ordinamento civile”, del “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale” e della “tutela della concorrenza”. Sotto quest’ultimo aspetto è, infatti, evidente l’incidenza che una efficiente rete di infrastrutture di comunicazione elettronica può avere sullo sviluppo economico del Paese e sulla concorrenzialità delle imprese. Ciò in un’ottica secondo la quale la “materia” della “tutela della concorrenza” deve essere intesa non «soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e di ripristino di un equilibrio perduto», ma anche in un’accezione dinamica «che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenza n. 14 del 2004; v. anche sentenza n. 272 del 2004). Un ulteriore titolo legittimante l’intervento statale è costituito dalla “tutela dell’ambiente”: questa Corte ha, in proposito, in più di una occasione avuto modo di affermare che la “tutela dell’ambiente” non costituisce una “materia” in senso stretto, rappresentando, invece, un compito nell’esercizio del quale lo Stato conserva il potere di fissare *standard* di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale. La peculiare natura della competenza in esame, che investe e interseca altri interessi e competenze, non esclude, però, affatto la possibilità che il legislatore regionale, nell’esercizio della propria potestà legislativa, possa assumere tra i propri scopi la cura «di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali» (sentenza n. 407 del 2002; nello stesso senso, tra le altre, v. sentenze n. 135 del 2005; n. 259 del 2004; n. 307 e n. 222 del 2003).

Nella specie i titoli di legittimazione regionale attengono tutti a materie di competenza ripartita, relative: alla “tutela della salute”, per i profili inerenti alla protezione dall’inquinamento elettromagnetico; all’“ordinamento della comunicazione”, per quanto riguarda «gli impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi» (sentenza n. 307 del 2003); al “governo del territorio”, per «tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività» (sentenza n. 307 del 2003).

Deve, invece, escludersi che vengano in rilievo materie di competenza residuale delle Regioni, *ex art.* 117, quarto comma, della Costituzione, e segnatamente quelle relative all’industria ed al commercio, troppo labile apparendo il collegamento tra dette materie e le disposizioni censurate. Allo stesso modo inconfidente è il richiamo contenuto nei ricorsi alle materie dell’“urbanistica” e dell’“edilizia”, qualificate come materie rientranti nell’ambito della potestà legislativa residuale delle Regioni: questa Corte ha, infatti, già chiarito che le stesse devono intendersi incluse nella più ampia materia del “governo del territorio” (sentenze n. 196 del 2004; n. 362 e n. 303 del 2003, punto 11.1 del *Considerato in diritto*).

Orbene, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, la legittimazione dello Stato a dettare norme in detto settore deriva – oltre che dai richiamati titoli di competenza legislativa

esclusiva – essenzialmente dalla potestà di fissare i principî fondamentali nelle materie ripartite, a norma dell'art. 117, terzo comma, ultima parte, della Costituzione.”

(*Considerato in diritto, par. 5.*)

Il divieto di imporre alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica oneri o canoni, a garanzia di un trattamento uniforme e non discriminatorio

“...la disposizione in esame deve ritenersi espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. In mancanza di un tale principio, infatti, ciascuna Regione potrebbe liberamente prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti. È evidente che la finalità della norma è anche quella di “tutela della concorrenza”, *sub specie* di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel settore. Ad analogo criterio si ispira la disposizione che sancisce, in capo agli operatori, l’obbligo di tenere indenni gli enti locali o gli enti proprietari delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche.”

(*Considerato in diritto, par. 15.1.*)

Sentenza n. 29/2006 (red. Quaranta)

I servizi pubblici locali di rilevanza economica

“La disciplina in questione [disciplina statale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riguardo al regime giuridico delle procedure per l’affidamento della gestione delle reti, nonché per l’affidamento della gestione del servizio] è contenuta nel Titolo V del d.lgs. n. 267 del 2000 e, in particolare, nell’art. 113 che ha subito, nel corso del tempo, varie modificazioni per effetto dell’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell’art. 4, comma 234, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004).

Proprio l’art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, secondo cui le disposizioni dell’art. 113, sulle modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, «concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore», è stato sottoposto al vaglio di costituzionalità.

E questa Corte, con la sentenza n. 272 del 2004, ha affermato che tale disposizione si può sostanzialmente ritenere «una norma-principio della materia, alla cui luce è possibile

interpretare il complesso delle disposizioni in esame nonché il rapporto con le altre normative di settore, nel senso cioè che il titolo di legittimazione dell'intervento statale in oggetto è fondato sulla tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e che la disciplina stessa contiene un quadro di principi nei confronti di regolazioni settoriali di fonte regionale. L'accoglimento di questa interpretazione comporta, da un lato, che l'indicato titolo di legittimazione statale è riferibile solo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di "rilevanza economica" e dall'altro lato che solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali».

La Corte ha ritenuto, altresì, che «alle stesse finalità garantistiche della concorrenza appare ispirata anche la disciplina transitoria, che, in modo non irragionevole, stabilisce i casi di cessazione delle concessioni già assentite in relazione all'effettuazione di procedure ad evidenza pubblica e al tipo di società affidataria del servizio».

In conclusione, pertanto, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza", devono essere ricondotte le disposizioni statali di principio contenute nell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto le medesime, pur incidendo sulla materia dei servizi pubblici locali, che appartiene alla competenza residuale delle Regioni, disciplinano l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, di rilevanza economica, secondo un sistema teso a salvaguardare la concorrenzialità del mercato."

(*Considerato in diritto, par. 5., 6. e 7.*)

Sentenza n. 80/2006 (red. De Siervo)

I servizi pubblici locali di rilevanza economica

"...L'art. 18, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 422 del 1997, introdotto dall'art. 1, comma 6, del d.lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale), determina il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, ponendo tuttavia «l'obbligo», per tale periodo transitorio, «di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali». Al termine di tale periodo, è previsto che tutti i servizi siano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali. [...]

Nel quadro del nuovo Titolo V una disposizione come quella di cui al comma 3-*bis* dell'art. 18 del d.lgs. n. 422 del 1997, e successive modificazioni, è riconducibile all'ambito della competenza legislativa esclusiva statale in tema di «tutela della concorrenza», di cui alla lettera e) del secondo comma dell'art. 117 Cost.; infatti, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la «configurazione della tutela della concorrenza ha una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l'assetto concorrenziale del mercato» (sentenza n. 272 del 2004).

Né può essere condivisa l'opinione espressa dalle difese delle Regioni Liguria e Veneto, secondo la quale la riconducibilità – già affermata da questa Corte nella sentenza n. 222 del

2005 – della disciplina del trasporto pubblico locale ad una materia legislativa regionale di tipo residuale, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost., ridurrebbe la possibilità di incidere nella suddetta materia tramite una competenza esclusiva dello Stato o comunque permetterebbe alle Regioni di modificare “ragionevolmente” le disposizioni statali eventualmente introdotte sulla base di un simile titolo di legittimazione. Al contrario, le competenze esclusive statali che – come quella relativa alla «tutela della concorrenza» – si configurino come «trasversali» incidono naturalmente, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse possano ritenersi propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano. Né il legislatore regionale può pretendere di modificare anche solo in parte disposizioni come il comma 3-bis dell’art. 18 del d.lgs. n. 422 del 1997, che è formulato in forma chiaramente inderogabile e che, per di più, prevede al suo interno un ruolo delimitato per lo stesso legislatore regionale. Ciò non avviene a caso, poiché vi si prevede che le Regioni siano eccezionalmente legittimate, rispetto alla nuova legislazione di liberalizzazione del settore, a ritardarne in parte l’immediata applicazione a certe condizioni ed entro un periodo massimo.”

(Considerato in diritto, par. 9.2. e 10.)

Sentenza n. 440/2006 (red. Tesauro)

Il divieto di discriminazioni sulla base di localizzazione territoriale

“Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che «discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale» contrasta con il principio di eguaglianza, nonché con il principio in base al quale la regione «non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni» e «non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro» (art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione) (sentenza n. 207 del 2001). Da tale principio, «che vincola anche le Regioni a statuto speciale», e che più volte è stato ritenuto applicabile all’esercizio di attività professionali ed economiche (sentenze n. 6 del 1956, n. 13 del 1961, n. 168 del 1987, n. 372 del 1989, n. 362 del 1998), discende anche «il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell’Unione europea)» (sentenza n. 207 del 2001).”

(Considerato in diritto, par. 3.)

Sentenza n. 450/2006 (red. Quaranta)

“la disciplina relativa agli impianti concernenti infrastrutture necessarie alle comunicazioni elettroniche ha punti di collegamento anche con la potestà legislativa esclusiva

dello Stato, di tipo trasversale, in relazione alle materie della “tutela dell’ambiente” e della “tutela della concorrenza” (cfr. sentenza n. 336 del 2005).”

Il divieto di imporre alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica oneri o canoni, a garanzia di un trattamento uniforme e non discriminatorio

“...deve essere precisato che – pur sussistendo, in relazione a taluni profili, un labile collegamento con la materia dell’urbanistica – le norme in esame non ricevono alcuna legittimazione da parte dello statuto speciale. L’ambito materiale prevalente cui le stesse afferiscono riguarda, infatti, in relazione all’oggetto regolamentato inerente all’attività svolta dall’ARPA, la “tutela della salute”, e in relazione, invece, alla finalità perseguita, la “tutela della concorrenza”.

Chiarito ciò, deve rilevarsi che questa Corte, con la sentenza n. 336 del 2005, ha già avuto modo di affermare che l’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, richiamato dal ricorrente quale norma interposta, costituisce «espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre, a carico degli stessi, oneri o canoni. In mancanza di un tale principio, infatti, ciascuna Regione potrebbe liberamente prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti. È evidente che la finalità della norma è anche quella di “tutela della concorrenza”, *sub specie* di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel settore».

(*Considerato in diritto, par. 8.1.*)

Sentenza n. 64/2007 (red. Tesauro)

Il divieto di discriminazioni sulla base di localizzazione territoriale

“Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che solo le discriminazioni fra imprese – operate sulla base di un elemento territoriale – che non siano ragionevolmente giustificabili contrastano «con il principio di eguaglianza nonché con il principio in base al quale la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e cose fra le regioni e non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio la loro professione, impiego o lavoro» (sentenze n. 440 del 2006, n. 207 del 2001, n. 362 del 1998).”

(*Considerato in diritto, par. 3.*)

Sentenza n. 401/2007 (red. Quaranta)

L'attività contrattuale della pubblica amministrazione

“Questa Corte ha già avuto modo di affermare che i lavori pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono» e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sentenza numero 303 del 2003). Non è, dunque, configurabile né una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né tantomeno un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale.

Tali affermazioni non valgono soltanto per i contratti di appalto di lavori, ma sono estensibili all’intera attività contrattuale della pubblica amministrazione che non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta, appunto, un’attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica. [...]

Ancora in via preliminare, appare opportuno precisare – alla luce delle osservazioni sin qui svolte – che non è possibile tracciare una netta linea di demarcazione che faccia unicamente perno sul profilo soggettivo, distinguendo le procedure di gara indette da amministrazioni statali da quelle poste in essere da amministrazioni regionali o sub-regionali, per inferirne che solo le prime sarebbero di spettanza statale, mentre le seconde rientrerebbero nell’ambito della potestà legislativa regionale. La perimetrazione delle sfere materiali di competenza non può, infatti, essere determinata avendo riguardo esclusivamente alla natura del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile quel determinato bene o servizio, in quanto, come già sottolineato, occorre fare riferimento, invece, al contenuto delle norme censurate al fine di inquadrarlo negli ambiti materiali indicati dall’art. 117 Cost.”

(Considerato in diritto, par. 3.)

“...va ricordato come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che la nozione di concorrenza, riflettendo quella operante in ambito comunitario, include in sé sia interventi «di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto», sia interventi mirati a ridurre gli squilibri attraverso la creazione delle condizioni per la instaurazione di assetti concorrenziali (sentenza numero 14 del 2004; vedi anche, tra le altre, le sentenze numeri 29 del 2006 e 272 del 2004). Rientrano, pertanto, nell’ambito materiale in esame le misure di garanzia del mantenimento di mercati già concorrenziali e gli strumenti di liberalizzazione dei mercati stessi.

In questa sede viene, però, soprattutto in rilievo l’aspetto della tutela della concorrenza che si concretizza, in primo luogo, nell’esigenza di assicurare la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici del settore in ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (articoli 3, paragrafo 1, lettere c e g; 4, paragrafo. 1; da 23 a 31; da 39 a 60 del Trattato che istituisce la Comunità europea, del 25 marzo 1957).

Si tratta di assicurare l’adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza.

Sul piano interno, l’osservanza di tali principi costituisce, tra l’altro, attuazione delle stesse regole costituzionali della imparzialità e del buon andamento, che devono guidare l’azione della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost. Deve, anzi, rilevarsi come

sia stata proprio l'esigenza di uniformare la normativa interna a quella comunitaria, sul piano della disciplina del procedimento di scelta del contraente, che ha determinato il definitivo superamento della cosiddetta concezione contabilistica, che qualificava tale normativa interna come posta esclusivamente nell'interesse dell'amministrazione, anche ai fini della corretta formazione della sua volontà negoziale.

Va, inoltre, precisato che l'osservanza delle prescrizioni comunitarie ed interne di evidenza pubblica garantisce il rispetto delle regole dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività dei pubblici poteri: la selezione della migliore offerta assicura, infatti, la piena attuazione degli interessi pubblici in relazione al bene o al servizio oggetto dell'aggiudicazione.

In sintesi, la nozione comunitaria di concorrenza, che viene in rilievo in questa sede e che si riflette su quella di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., è definita come concorrenza "per" il mercato, la quale impone che il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali sopra indicati. Ciò ovviamente non significa che nello stesso settore degli appalti, soprattutto relativi ai servizi a rete, non sussistano concomitanti esigenze di assicurare la cosiddetta concorrenza "nel" mercato attraverso la liberalizzazione dei mercati stessi, che si realizza, tra l'altro, mediante l'eliminazione di diritti speciali o esclusivi concessi alle imprese (vedi considerando n. 3 della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/17/CE).

In relazione al secondo profilo, concernente la natura della materia in esame, deve rilevarsi come la tutela della concorrenza – se si eccettuano, in particolare, gli aspetti della specifica normativa *antitrust* diretta a reprimere i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese – abbia natura trasversale, non presentando i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di «una funzione esercitabile sui più diversi oggetti» (sentenza numero 14 del 2004; si vedano, altresì, le sentenze numeri 29 del 2006; 336 del 2005 e 272 del 2004). Nello specifico settore degli appalti deve, però, ritenersi che la interferenza con competenze regionali si attegga, in modo peculiare, non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Ne consegue che la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata, nei limiti e secondo le modalità di seguito precisati, dal legislatore statale.

Infine, per quanto attiene ai limiti interni, deve sottolinearsi come, pur non rientrando nei compiti di questa Corte stabilire in concreto la valenza economica degli interventi statali (sentenze numeri 14 e 272 del 2004), nondimeno spetti ad essa effettuare uno scrutinio di costituzionalità sui singoli atti legislativi dello Stato, al fine di stabilire se la scelta in concreto adottata sia ragionevole e proporzionata rispetto all'obiettivo prefissato, costituito, nella specie, dalla più ampia apertura del mercato degli appalti alla concorrenza.

La *ratio* di questo controllo risiede proprio nella natura della materia in esame: essa, infatti, non ha un ambito definito, ma si caratterizza per le specifiche finalità perseguite. In questa prospettiva, si giustifica un controllo di costituzionalità – guidato dai criteri della proporzionalità e adeguatezza – volto a saggiare «la congruità dello strumento utilizzato rispetto al fine di rendere attivi i fattori determinanti dell'equilibrio economico generale» (citata sentenza numero 14 del 2004).

Alla luce delle considerazioni svolte [...] deve, infatti, rilevarsi che – avendo riguardo al fine perseguito dal legislatore statale, di assicurare che le procedure di gara si svolgano nel

rispetto delle regole concorrenziali poste a presidio dei principi della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi della trasparenza e della parità di trattamento – le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento (esclusi i profili attinenti all'organizzazione amministrativa), i criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione ed alla formazione dei piani di sicurezza, nonché i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti, rientrano nell'ambito della tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.”

(Considerato in diritto, par. 6.7.)

“...è bene ribadire come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che «la nozione di concorrenza», cui fa riferimento l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., «non può non riflettere quella operante in ambito comunitario» (sentenza numero 14 del 2004). Orbene, la Corte di giustizia della Comunità europea ha più volte affermato che, pur in presenza di un appalto sotto soglia, debbano essere comunque rispettati i principi fondamentali del Trattato idonei a consentire l'esercizio di un potere conforme, tra l'altro, ai canoni della parità di trattamento, della trasparenza e della pubblicità, al fine di garantire un assetto concorrenziale del mercato. La stessa direttiva comunitaria 2004/18, al considerando numero 2, ha previsto, in generale per tutti gli appalti, che l'aggiudicazione «negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del Trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza» (si veda anche la già citata Comunicazione interpretativa della Commissione 1° agosto 2006, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»).

Ciò implica che la distinzione tra contratti sotto soglia e sopra soglia non può essere, di per sé, invocata quale utile criterio ai fini della individuazione dello stesso ambito materiale della tutela della concorrenza. Tale ambito ha, infatti, una portata che trascende ogni rigida e aprioristica applicazione di regole predeterminate dal solo riferimento, come nella specie, al valore economico dell'appalto. Anche un appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria può giustificare un intervento unitario da parte del legislatore statale. E se si riconosce, nello specifico, la sussistenza di tale esigenza, in relazione ovviamente a finalità di tutela della concorrenza, deve conseguentemente ammettersi la legittimazione statale secondo le modalità e nei limiti già esposti. In altri termini, non è possibile ritenere, come sembrano assumere alcune delle ricorrenti, che in presenza di un contratto sotto soglia la legislazione statale dovrebbe caratterizzarsi per un livello maggiore di generalità.”

(Considerato in diritto, par. 17.1.)

Sentenza n. 430/2007 (red. Tesaurò)

Il carattere finalistico e trasversale della tutela della concorrenza

“...secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’espressione «tutela della concorrenza», utilizzata dal legislatore costituzionale all’art. 117, secondo comma, lettera *e*), coerentemente con quella operante nel sistema giuridico comunitario, comprende, tra l’altro, interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali: le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche. In tale maniera, vengono perseguite finalità di ampliamento dell’area di libera scelta sia dei cittadini, sia delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenza n. 401 del 2007). Si tratta, in altri termini, dell’aspetto più precisamente di promozione della concorrenza, che è una delle leve della politica economica del Paese (sentenze n. 80 del 2006; n. 242 del 2005; n. 175 del 2005; n. 272 del 2004).

Per siffatti caratteri, la «tutela della concorrenza», proprio in quanto ha ad oggetto la disciplina dei mercati di riferimento di attività economiche molteplici e diverse, non è una «materia di estensione certa», ma presenta i tratti «di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti» ed è configurabile come «trasversale» (da ultimo, e per tutte, sentenza n. 401 del 2007), caratterizzata da una portata ampia (sentenza n. 80 del 2006). Queste peculiarità, da un canto, comportano che la «tutela della concorrenza», appunto perché ha ad oggetto la disciplina del mercato di riferimento delle attività economiche, influisce necessariamente anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni, dall’altro, impongono di garantire che la riserva allo Stato della predetta competenza trasversale non vada oltre la «tutela della concorrenza» e sia in sintonia con l’ampliamento delle attribuzioni regionali disposto dalla revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (sentenze n. 175 del 2005; n. 272 del 2004; n. 14 del 2004). Ne consegue che non possono ricondursi alla «tutela della concorrenza» quelle misure statali che non intendono incidere sull’assetto concorrenziale dei mercati o che addirittura lo riducono o lo eliminano.

Pertanto, ciò che occorre verificare è se le norme adottate dallo Stato siano essenzialmente finalizzate a garantire la concorrenza fra i diversi soggetti del mercato (sentenza n. 285 del 2005), allo scopo di accertarne la coerenza rispetto all’obiettivo di assicurare un mercato aperto e in libera concorrenza. Una volta che tale scrutinio abbia esito positivo, l’attribuzione delle misure alla competenza legislativa esclusiva dello Stato comporta sia l’inderogabilità delle disposizioni nelle quali si esprime, sia che queste legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano (sentenza n. 80 del 2006).

Ricondotta una norma alla «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera *e*, Cost.), non si tratta quindi di valutare se essa sia o meno di estremo dettaglio, utilizzando principi e regole riferibili alla disciplina della competenza legislativa concorrente delle

Regioni (sentenza n. 401 del 2007), ma occorre invece accertare se, alla stregua del succitato scrutinio, la disposizione sia strumentale ad eliminare limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale.

D'altra parte, proprio perché la promozione della concorrenza ha una portata generale, o "trasversale", può accadere che una misura che faccia parte di una regolamentazione stabilita dalle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza legislativa, concorrente o residuale, a sua volta abbia marginalmente una valenza pro-competitiva. Ciò deve ritenersi ammissibile, al fine di non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza."

(Considerato in diritto, par. 3.2.1.)

Sentenza n. 431/2007 (red. Tesauro)

Gli appalti pubblici

"Questa Corte, di recente, ha affermato che, nel settore degli appalti pubblici, la disciplina delle procedure di gara e in particolare la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenza n. 401 del 2007). Esse, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono dunque riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza *ex art.* 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004).

L'esclusività di siffatta competenza si esprime nella ammissibilità della formulazione, da parte del legislatore statale, di una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure e nell'inderogabilità delle relative disposizioni, le quali legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano (sentenza n. 430 del 2007), senza che ciò determini una compressione irragionevole e sproporzionata di alcuna sfera di competenza regionale. Il carattere trasversale della tutela della concorrenza (sentenze n. 401 del 2007, n. 272 del 2004), infatti, implica che essa, avendo ad oggetto la disciplina del mercato di riferimento delle attività economiche, può influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni (sentenza n. 430 del 2007).

Peraltro, detto carattere, al fine di evitare che siano vanificate le competenze delle Regioni, comporta anche che norme regionali riconducibili a queste competenze abbiano effetti proconcorrenziali. Ciò deve ritenersi ammissibile purché tali effetti, connessi alla specificità dei settori disciplinati, siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (sentenza n. 430 del 2007)."

(Considerato in diritto, par. 5.)

“Questa Corte ha infatti affermato (sentenza n. 401 del 2007) che l’attività contrattuale della pubblica amministrazione inerente agli appalti pubblici consta di due fasi, la prima delle quali, relativa alla scelta del contraente, si articola nella disciplina delle procedure di gara, riconducibile alla tutela della concorrenza; la seconda, che ha inizio con la stipulazione del contratto, corrisponde alla disciplina della esecuzione del contratto e deve essere ascritta all’ambito materiale dell’ordinamento civile.”

(*Considerato in diritto, par. 7.*)

Sentenza n. 443/2007 (red. Silvestri)

Il carattere finalistico e trasversale della tutela della concorrenza

“Una volta chiarita l’appartenenza delle norme censurate alla materia «tutela della concorrenza», diventa superfluo soffermarsi sul quesito se le stesse abbiano carattere di principio o configurino una disciplina di dettaglio. Questa Corte ha già precisato che le competenze esclusive statali, che si presentino come trasversali, «incidono naturalmente, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse possano definirsi propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano» (sentenza n. 80 del 2006). Anche una disposizione particolare e specifica, purché orientata alla tutela della concorrenza, si pone come legittima esplicazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in subiecta materia. Se si ritenessero legittime le norme a tutela della concorrenza – o riguardanti altra materia di potestà legislativa esclusiva – a condizione che le stesse abbiano un carattere generale o di principio, si finirebbe con il confondere il secondo e il terzo comma dell’art. 117 Cost., ispirati viceversa ad un diverso criterio sistematico di riparto delle competenze. Ciò è ancor più evidente in materie, come la «tutela della concorrenza» o la «tutela dell’ambiente», contrassegnate più che da una omogeneità degli oggetti delle diverse discipline, dalla forza unificante della loro funzionalizzazione finalistica, con i limiti oggettivi di proporzionalità ed adeguatezza, più volte indicati da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 430 e n. 401 del 2007). Una illegittima invasione della sfera di competenza legislativa costituzionalmente garantita alle Regioni, frutto di eventuale dilatazione oltre misura dell’interpretazione delle materie trasversali, può essere evitata non – come prospettato dalle ricorrenti – tramite la distinzione tra norme di principio e norme di dettaglio, ma con la rigorosa verifica della effettiva funzionalità delle norme statali alla tutela della concorrenza. Quest’ultima infatti, per sua natura, non può tollerare differenziazioni territoriali, che finirebbero per limitare, o addirittura neutralizzare, gli effetti delle norme di garanzia.”

(*Considerato in diritto, par. 6.3.*)

Sentenza n. 452/2007 (red. De Siervo)

Il carattere finalistico e trasversale della tutela della concorrenza

“Non è negabile che le disposizioni impugnate abbiano attinenza con la materia del trasporto pubblico locale, che questa Corte già ha riconosciuto rientrare «nell’ambito delle competenze residuali della Regione di cui al quarto comma dell’art. 117 della Costituzione» (sentenze n. 80 e n. 29 del 2006, n. 222 del 2005), ma è altrettanto pacifico che le materie di competenza esclusiva e nel contempo «trasversali» dello Stato, come quella concernente la tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, possono intersecare qualsivoglia titolo di competenza legislativa regionale, seppur nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi cui esse sono preposte, fino ad incidere sulla «totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano» (sentenza n. 80 del 2006), anche con riguardo alle materie legislative regionali di tipo residuale.” [...] “Tali strumenti appaiono «disposti in una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi» (sentenze n. 274 e n. 14 del 2004), così da non travalicare, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, i limiti di esercizio della competenza trasversale dello Stato, che questa Corte ha recentemente ribadito essere comprensiva della disciplina degli «strumenti di liberalizzazione dei mercati» (sentenza n. 401 del 2007).” [...] “...questa Corte ha già più volte affermato (da ultimo, si veda la sentenza n. 401 del 2007, punto 6.7 del *Considerato in diritto*) che, una volta ricondotto l’intervento statale al legittimo esercizio di una potestà legislativa esclusiva di carattere trasversale e quindi valutato in termini di proporzionalità ed adeguatezza, tale intervento «può avere anche un contenuto analitico».”

(*Considerato in diritto*, par. 4.)

Sentenza n. 1/2008 (red. Maddalena)

La gara pubblica

Il carattere finalistico e trasversale della tutela della concorrenza

“...non v’è dubbio che la disposizione, disciplinando l’espletamento delle gare ad evidenza pubblica, rientri nella materia della «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva dello Stato. Basta rilevare al riguardo che la gara pubblica costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenza n. 401 del 2007).

Per quanto riguarda la seconda parte della disposizione impugnata, [...] è un atto che, da un lato, è riconducibile alla indicata competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dall’altro, interferisce su aspetti organizzativi, programmatori e gestori della materia, di competenza concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (art. 117, terzo comma, della Costituzione).

In ordine a tale potere, che indirettamente potrebbe coinvolgere, per il suo concreto atteggiarsi (aumento dell’energia prodotta e della potenza installata), anche aspetti di gestione del territorio, deve riconoscersi la necessità di assicurare un potere specifico degli organi dello Stato, chiamati a tutelare la concorrenza nel settore economico di riferimento, nonché

interessi unitari alla produzione e gestione di una risorsa strategica qual è l'energia idroelettrica, ma, al contempo, anche la necessità di un coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni (v. sentenza n. 383 del 2005). Va rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell'adozione del decreto in questione (v. sentenza n. 231 del 2005).”

(Considerato in diritto, par. 7.3.)

Sentenza n. 63/2008 (red. Tesauro)

Aiuti di Stato e tutela della concorrenza

“Il riferimento alla «tutela della concorrenza» quale materia di competenza statale esclusiva, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, non può giustificare l'intervento del legislatore statale in relazione ad aiuti di Stato, i quali, quando consentiti, lo sono normalmente in deroga alla tutela della concorrenza.

Questa Corte ha affermato che la predetta materia comprende «le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione» e quelle «di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche» (sentenza n. 430 del 2007). Dunque, detta materia non può essere estesa fino a ricomprendere «quelle misure statali che non intendono incidere sull'assetto concorrenziale dei mercati o che addirittura lo riducono o lo eliminano» (sentenza n. 430 del 2007) o che, lungi dal costituire uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza, contrastano con i principi comunitari e contraddicono apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur affermano di voler perseguire (sentenza n. 1 del 2008).”

(Considerato in diritto, par. 4.3.)

Sentenza n. 320/2008 (red. Tesauro)

Gara pubblica e profili competenziali

“Come questa Corte ha già rilevato, per l'identificazione della materia nella quale si collocano le norme impugnate, occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina stabilita dalle stesse, per ciò che esse dispongono, alla luce della *ratio* dell'intervento legislativo nel suo complesso e nei suoi punti fondamentali, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi delle norme medesime, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato (sentenza n. 165 del 2007).

Sulla base di tali criteri, la disciplina delle procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, in quanto mirano a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono state ricondotte all'ambito della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione), di esclusiva competenza del legislatore statale. L'esclusività di tale competenza si traduce nella legittima adozione, da parte del legislatore statale, di una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure e nell'inderogabilità delle relative disposizioni, idonee ad incidere, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano (sentenza n. 430 del 2007)."

(Considerato in diritto, par. 6.)

Sentenza n. 322/2008 (red. Cassese)

Procedure di gara e profili competenziali

“Questa Corte ha già osservato che, nel settore degli appalti pubblici, l'eventuale «interferenza» della disciplina statale con competenze regionali «si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì [mediante] la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa» (sentenza n. 401 del 2007).”

(Considerato in diritto, par. 4.)

Sentenza n. 326/2008 (red. Cassese)

La tutela della concorrenza – nozione e caratteri

“Questa Corte ha così delimitato la «tutela della concorrenza»: la titolarità della relativa potestà legislativa consente allo Stato di adottare misure di garanzia del mantenimento di mercati già concorrenziali e misure di liberalizzazione dei mercati stessi; queste misure possono anche essere volte a evitare che un operatore estenda la propria posizione dominante in altri mercati; l'intervento statale può consistere nell'emanazione di una disciplina analitica, la quale può influire su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni; spetta alla Corte effettuare un rigoroso scrutinio delle relative norme statali, volto ad accertare se l'intervento normativo sia coerente con i principi della concorrenza, e se esso sia proporzionato rispetto a questo fine (sentenze nn. 63 e 51 del 2008 e nn. 421, 401, 303 e 38 del 2007).”

(Considerato in diritto, par. 8.5.)

Sentenza n. 368/2008 (red. Tesaurò)

I segni distintivi

“L’elemento caratterizzante della regolamentazione dei segni distintivi è stato individuato da questa Corte, sin dalla sentenza n. 44 del 1967, nella circostanza che «la disciplina dei marchi (assunto questo termine in un senso generico, comprensivo dei vari istituti designati dalla vigente legislazione con denominazioni molteplici, come quelle di marchi di impresa, marchi collettivi, denominazioni di origine, o denominazioni di provenienza, e con funzioni in parte diverse, e cioè o prevalentemente di tutela dei produttori contro la concorrenza sleale, o invece di certificazione della qualità del prodotto avente lo scopo, almeno in via principale, di garanzia del consumatore)». Pertanto, la relativa disciplina ha «riflessi [...] nel commercio internazionale ed in quello comunitario», anche in quanto la Regione «non costituisce un mercato chiuso».

In seguito, è stato precisato che «la tutela della denominazione di origine dei vini non può essere disposta che in modo unitario sul piano nazionale», in considerazione appunto della «complessità degli interessi connessi alla produzione e distribuzione di vini pregiati, tali da indurre ad escludere che la materia sia completamente ricompresa in quella propria dell’agricoltura, di competenza regionale» (sentenze n. 333 del 1995 e n. 171 del 1971).

Da ultimo, dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, la disciplina dei segni distintivi è stata ricondotta anche alla «tutela della concorrenza» (sentenza n. 175 del 2005, in riferimento al marchio «*made in Italy*»), materia di competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, una norma regionale avente ad oggetto la promozione di certificazioni di qualità di un determinato prodotto ittico catturato dalla marineria della Regione Abruzzo, ovvero allevato in impianti dislocati nel territorio della medesima, è stata giudicata non censurabile, in riferimento, tra gli altri, all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., soltanto in quanto non istituiva, né disciplinava un marchio identificativo di un prodotto, ma si limitava a prevedere forme di incentivazione di quest’ultimo, del quale non erano indicate o protette particolari qualità o caratteristiche tipologiche (sentenza n. 213 del 2006).”

(Considerato in diritto, par. 3.2.)

“La giurisprudenza di questa Corte ha, dunque, affermato la sostanziale convergenza della disciplina di tutti i segni distintivi (comprese le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine) verso una identica funzione e la molteplicità degli interessi dalla stessa tutelati. Si tratta di una convergenza agevolmente desumibile dalle norme nazionali che, tra l’altro, di recente hanno ricondotto alla «proprietà industriale» i molteplici segni distintivi, stabilendo il principio dell’unitarietà degli stessi (artt. 1 e 22 del d.lgs. n. 30 del 2005), in quanto tutti costituiscono mezzi di designazione e presentazione di un prodotto, occorrendo che la loro regolamentazione sia ispirata al divieto di inganno dei consumatori, alla tutela degli imprenditori ed all’esigenza di garantire la corretta e libera esplicazione dell’iniziativa economica. Peraltro, i riflessi della disciplina sul corretto svolgimento della concorrenza tra imprenditori (quindi sul piano civilistico) sono rilevabili sin dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 (Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini), mentre l’interferenza con la materia agricoltura, benché giustificata, in riferimento ad alcuni profili, il coinvolgimento delle Regioni, non esclude che

gli interessi oggetto della disciplina istitutiva di un segno distintivo del prodotto eccedano tale materia.”

(Considerato in diritto, par. 3.2.2.)

Sentenza n. 411/2008 (red. Tesauro)

Procedure di gara e profili competenziali

“Questa Corte ha già osservato che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi “ambiti di legislazione” che «si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono»: in essa, pertanto, si profila una interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale, che, tuttavia, «si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto», ma con la «prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa» (sentenza n. 401 del 2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006.

Quanto alla identificazione dei predetti “ambiti di legislazione”, è stato inoltre precisato che la disciplina delle procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all’attività di progettazione, mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenze n. 431 e n. 401 del 2007). Esse, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all’ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004), che ha titolo pertanto a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure (adottata con il citato d.lgs. n. 163 del 2006), la quale, avendo ad oggetto il mercato di riferimento delle attività economiche, può influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni (sentenza n. 430 del 2007).

Analogamente, questa Corte ha riconosciuto che «la fase negoziale dei contratti della pubblica amministrazione, che ricomprende l’intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l’istituto del collaudo, si connota per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall’esercizio di autonomie negoziali e deve essere ascritta all’ambito materiale dell’ordinamento civile» (sentenza n. 401 del 2007), di competenza esclusiva del legislatore statale, che l’ha esercitata, anche in tal caso, adottando le disposizioni del predetto d.lgs. n. 163 del 2006.”

(Considerato in diritto, par. 3.)

Sentenza n. 439/2008 (red. Quaranta)

L'affidamento in house

“L’art. 86, secondo paragrafo, del Trattato CE prevede che «le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (...) sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata».

Nella prospettiva comunitaria, pertanto, da un lato, è necessario che gli Stati membri attivino ampi processi di liberalizzazione finalizzati ad abbattere progressivamente le barriere all’entrata, mediante, tra l’altro, l’eliminazione di diritti speciali ed esclusivi a favore delle imprese, ed attuare la concorrenza “nel mercato”; dall’altro, si impone alle pubbliche amministrazioni di osservare, nella scelta del gestore del servizio, adeguate procedure di evidenza pubblica finalizzate a garantire il rispetto della concorrenza “per il mercato” (sentenza n. 401 del 2007, con riferimento al settore degli appalti pubblici). Il perseguimento di tali obiettivi è inoltre volto ad assicurare, tra l’altro, la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi; con la puntualizzazione che il rispetto delle citate norme fondamentali del Trattato si impone anche in un settore, quale quello dei servizi pubblici locali, attualmente estraneo alla sfera di applicazione di specifiche discipline comunitarie.

In tale contesto, la giurisprudenza della Corte di giustizia (*ex multis*, sentenza *Stadt Halle* dell’11 gennaio 2005, in causa C-26/03) ha, però, riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche “autoprodurre” beni, servizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall’ente conferente, siano legati a quest’ultimo da una “relazione organica” (c.d. affidamento *in house*).

Nella prospettiva europea, infatti, la pubblica amministrazione può decidere di erogare direttamente prestazioni di servizi a favore degli utenti mediante proprie strutture organizzative senza dovere ricorrere, per lo svolgimento di tali prestazioni, ad operatori economici attraverso il mercato.

Il meccanismo dell’affidamento diretto a soggetti *in house*, deve, però, essere strutturato in modo da evitare che esso possa risolversi in una ingiustificata compromissione dei principi che presiedono al funzionamento del mercato e, dunque, in una violazione delle prescrizioni contenute nel Trattato a tutela della concorrenza. In altri termini, il modello operativo in esame non deve costituire il mezzo per consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (art. 295 del Trattato CE).

La giurisprudenza della Corte di giustizia – proprio al fine di assicurare il rispetto di tali regole e sul presupposto che il sistema dell’affidamento *in house* costituisca un’eccezione ai principi generali del diritto comunitario – ha imposto l’osservanza di talune condizioni legittimanti l’attribuzione diretta della gestione di determinati servizi a soggetti “interni” alla compagine organizzativa dell’autorità pubblica.

La Corte, infatti, con la sentenza *Teckal* del 18 novembre 1999, in causa C-107/98, ha affermato che è possibile non osservare le regole della concorrenza: a) quando l’ente pubblico svolge sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b)

quando il soggetto affidatario «realizzi la parte più importante della propria attività» con l'ente o con gli enti che la controllano.

In relazione al primo requisito, la Corte di giustizia, in particolare con la citata sentenza *Stadt Halle* dell'11 gennaio 2005, ha sottolineato che esso non sussiste quando la società sia partecipata da privati, atteso che «qualunque investimento di capitale privato in un'impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati», rifuggendo da «considerazioni ed esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico» che devono caratterizzare «il rapporto tra un'autorità pubblica (...) ed i suoi servizi».

Inoltre, tra le altre, nelle sentenze *Carbotermo* dell'11 maggio 2006, in causa C-340/04 e *Parking Brixen* del 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, si è puntualizzato che, ai fini del riconoscimento della sussistenza del presupposto in esame, accanto alla “dipendenza finanziaria”, risultante dalla detenzione pubblica dell'intero capitale della società affidataria, rilevano profili di natura prettamente gestionale. In particolare, i giudici europei ritengono che l'ente pubblico debba essere dotato di poteri di controllo sull'attività del consiglio di amministrazione più ampi e pregnanti di quelli che normalmente il diritto societario riconosce alla maggioranza dei soci. Inoltre, è stata esclusa la sussistenza del controllo analogo quando l'impresa abbia «acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo» e che risulterebbe dalla presenza di elementi, quali, a titolo esemplificativo: l'ampliamento dell'oggetto sociale; l'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; l'espansione territoriale dell'attività della società (citata sentenza *Parking Brixen* del 13 ottobre 2005; così anche Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 3 marzo 2008, n. 1).

In relazione al secondo requisito, rappresentato, come si è precisato, dalla prevalenza dello svolgimento dell'attività a favore dell'ente pubblico conferente, va, innanzitutto, chiarito come esso non impedisca che l'istituto dell'affidamento diretto sia configurabile anche in relazione al settore dei servizi pubblici. La circostanza, infatti, che tale settore si caratterizza per il fatto che le relative prestazioni sono rivolte, diversamente da quanto accade in presenza di un contratto di appalto, a favore dell'utenza, non costituisce un ostacolo alla riconduzione dell'attività all'autorità pubblica. Gli stessi giudici europei hanno, sul punto, sottolineato che non rileva stabilire se il destinatario dell'attività posta in essere dal gestore del servizio sia la stessa amministrazione o l'utente delle prestazioni. Si deve infatti «tener conto di tutte le attività realizzate» da tale gestore sulla base di un affidamento effettuato dall'amministrazione, «indipendentemente da chi remunera tale attività», potendo trattarsi della medesima amministrazione o degli utenti delle prestazioni erogate (citata sentenza *Carbotermo* dell'11 maggio 2006).

Quanto al significato da attribuire all'espressione che identifica il requisito in esame, la giurisprudenza comunitaria ha sostanzialmente affermato che è necessario che il soggetto beneficiario dell'affidamento destini la propria attività “principalmente” a favore dell'ente. L'effettuazione di prestazioni che non siano del tutto marginali a favore di altri soggetti renderebbe quella determinata impresa “attiva sul mercato”, con conseguente alterazione delle regole concorrenziali e violazione dei principi regolatori delle gare pubbliche e della legittima competizione. In altri termini, nella prospettiva comunitaria, una lettura non rigorosa della espressione «parte più importante della sua attività» inciderebbe sulla stessa nozione di soggetto *in house* alterandone il dato strutturale che lo identifica come una mera “articolazione interna” dell'ente stesso. Una consistente attività “esterna” determinerebbe, infatti, una deviazione dal rigoroso modello delineato dai giudici europei, con la conseguenza,

da un lato, che verrebbe falsato il confronto concorrenziale con altre imprese che non usufruiscono dei vantaggi connessi all'affidamento diretto e più in generale dei privilegi derivanti dall'essere il soggetto affidatario parte della struttura organizzativa dell'amministrazione locale; dall'altro, che sarebbero eluse le procedure competitive di scelta del contraente, che devono essere osservate in presenza di un soggetto "terzo" (quale deve ritenersi quello che esplica rilevante attività esterna) rispetto all'amministrazione conferente.

Va, inoltre, rimarcato che anche questa Corte ha avuto modo di affermare, sia pure con riferimento ad un settore diverso da quello in esame, che le esigenze di tutela della concorrenza impongono di tenere distinto lo svolgimento di attività amministrativa posta in essere da una società di capitali per conto di una pubblica amministrazione dal libero svolgimento di attività di impresa. L'esigenza di mantenere separate le due sfere di attività, ha puntualizzato la Corte, è finalizzata ad «evitare che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione» (sentenza n. 326 del 2008, punto 8.3. del *Considerato in diritto*).

Sul piano poi della verifica del rispetto del requisito in esame, la Corte di giustizia, in particolare, con la citata sentenza *Carbotermo* dell'11 maggio 2006, ha affermato che il giudice competente deve prendere in considerazione «tutte le circostanze del caso di specie, sia qualitative sia quantitative» (par. 64).

Sul piano quantitativo, la stessa sentenza, al successivo paragrafo 65, fa espresso riferimento all'elemento del fatturato, osservando che «occorre considerare che il fatturato determinante è rappresentato da quello che l'impresa in questione realizza in virtù di decisioni di affidamento adottate dall'ente locale controllante». Inoltre, per mantenere una impostazione coerente con l'esigenza che l'indagine si svolga su un piano casistico, non sono ammesse rigide predeterminazioni connesse all'indicazione della misura percentuale di fatturato rilevante.

Sul piano qualitativo, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria (citata sentenza *Carbotermo* dell'11 maggio 2006), tale profilo incide o può incidere sulla natura dei servizi resi e, quindi, sul criterio per ritenere che una attività di impresa sia svolta in modo preponderante per l'ente pubblico conferente e solo marginalmente per il mercato perché, a prescindere dal dato quantitativo del fatturato, tale profilo può – in astratto – riverberare i suoi effetti sulla rilevanza dell'attività svolta dal soggetto al fine di considerare prevalente o solo marginale l'attività "libera" in una prospettiva di futura espansione della stessa nel mercato o in zone del territorio diverse da quelle di competenza del soggetto pubblico conferente.”

(*Considerato in diritto*, par. 7.)

Sentenza n. 148/2009 (red. Tesaurò)

Divieto di privilegi pubblici

“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la prima di dette materie [la tutela della concorrenza] comprende, infatti, «le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno

ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione» e quelle «di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche» (sentenze n. 63 del 2008 e n. 430 del 2007). Ed è questo lo scopo delle norme censurate, le quali, in considerazione del loro contenuto, sono appunto dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero per la produzione di servizi di interesse generale (casi compiutamente identificati dal citato art. 3, comma 27), al fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza, quindi sono preordinate a scongiurare una commistione che il legislatore statale ha reputato pregiudizievole della concorrenza (sentenza n. 326 del 2008). [...] Ricondotte le norme in esame all'ambito della tutela della concorrenza, il legislatore statale aveva titolo a porre in essere una disciplina dettagliata (sentenze n. 411 e n. 320 del 2008); inoltre, in virtù del criterio della prevalenza, è anche palese l'appartenenza a detta materia del nucleo essenziale della disciplina dalle stesse stabilita (sentenze n. 411, n. 371 e n. 326 del 2008), con conseguente infondatezza della denuncia di violazione del principio di leale collaborazione.”

(*Considerato in diritto, par. 4.2.*)

Sentenza n. 160/2009 (red. Quaranta)

I contratti pubblici di appalto

“Prima di esaminare i motivi di ricorso formulati con riferimento alla legge regionale n. 1 del 2008, è opportuno richiamare gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale relativi al riparto di competenze legislative statali e regionali in materia di contratti pubblici di appalto.

In particolare, la Corte, – pronunciandosi con la sentenza n. 401 del 2007 su alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) – ha chiarito che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione «non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta, appunto, un'attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica».

Sulla base di tale premessa si è proceduto ad individuare gli ambiti materiali di competenza statale e regionale in relazione sia alla fase procedimentale che precede la stipulazione del contratto di appalto sia alla fase successiva inerente all'attuazione del rapporto contrattuale.

Con riferimento alla procedura di evidenza pubblica, la Corte, con la citata sentenza, ha affermato che, in relazione a tale momento procedimentale, il titolo di legittimazione prevalente che viene in rilievo è costituito dalla tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale *ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.*

Più precisamente, in tale ambito si possono ricomprendere: a) «le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione» (sentenza n. 430 del 2007): si tratta, in sintesi, di misure *antitrust*; b) le disposizioni legislative «di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese» (citata sentenza n. 430 del 2007): si tratta, in sintesi, di misure volte ad assicurare la concorrenza “nel mercato”; c) le disposizioni legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la strutturazione di tali procedure in modo da garantire «la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici» (sentenza n. 401 del 2007): si tratta, in sintesi, di interventi mirati ad assicurare la concorrenza “per il mercato”.

Nello specifico settore degli appalti possono certamente venire in rilievo disposizioni che perseguono fini riconducibili all'esigenza sia di evitare comportamenti delle imprese idonei ad alterare le regole concorrenziali, sia di garantire la progressiva liberalizzazione dei mercati in cui sono ancora presenti barriere all'entrata o altri impedimenti all'ingresso di nuovi operatori economici.

In questa sede assumono, però, rilevanza, in particolare, le norme che, disciplinando la fase procedimentale prodromica alla stipulazione del contratto, si qualificano per la finalità perseguita di assicurare la concorrenza “per il mercato”. Si tratta di disposizioni che, sul piano comunitario, tendono a tutelare essenzialmente i principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazioni di servizi; sul piano interno, le norme in esame sono funzionali, tra l'altro, a garantire il rispetto dei principi di buona amministrazione, di imparzialità, nonché il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alle specifiche procedure di gara (citata sentenza n. 401 del 2007).

Inoltre, con riferimento alla fase negoziale, che ha inizio con la stipulazione del contratto, questa Corte ha avuto modo di rilevare come l'amministrazione si ponga in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisca non nell'esercizio di poteri amministrativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Ne consegue che la disciplina della predetta fase deve essere ascritta prevalentemente all'ambito materiale dell'ordinamento civile. Sussiste, infatti, l'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, della disciplina dei momenti di conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto. Ciò non significa, però, si è puntualizzato con la sentenza richiamata, che, in relazione a peculiari esigenze di interesse pubblico, non possano residuare in capo alla autorità procedente poteri pubblici riferibili, tra l'altro, a specifici aspetti organizzativi afferenti alla stessa fase esecutiva.

Individuati gli ambiti di materie in cui, in prevalenza, si colloca la disciplina dell'attività contrattuale della amministrazione nel settore dei pubblici appalti, è necessario verificare, ai fini della risoluzione delle questioni poste all'esame della Corte, quali siano gli spazi riconosciuti alla competenza regionale, in particolare, in relazione alla disciplina della procedura di evidenza pubblica che di volta in volta viene in rilievo.

Sul punto, la Corte, con la citata sentenza n. 401 del 2007, ha posto in evidenza come nello specifico settore degli appalti la materia della tutela della concorrenza, nella parte in cui

essa è volta ad assicurare procedure di garanzia, si connota per un particolare modo di operare della sua trasversalità: infatti, la interferenza con le competenze regionali «si atteggia in modo peculiare non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa». Ne consegue che «la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata», nei limiti del rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, dal legislatore statale.

In questa prospettiva, le singole Regioni sono legittimate a regolare, da un lato, quelle fasi procedurali che afferiscono a materie di propria competenza; dall'altro, i singoli settori oggetto della predetta procedura e rientranti anch'essi in ambiti materiali di pertinenza regionale.

Questa Corte ha poi affermato che, «al fine di evitare che siano vanificate le competenze delle Regioni», è consentito che norme regionali riconducibili a tali competenze possano produrre «effetti proconcorrenziali», purché tali effetti «siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza» (sentenza n. 431 del 2007; si veda anche sentenza n. 322 del 2008).”

(Considerato in diritto, par. 3.)

Gli appalti sotto-soglia

“...deve rilevarsi come questa Corte, con la sentenza n. 401 del 2007, abbia già avuto modo di affermare come, «pur in presenza di un appalto sotto-soglia, debbano essere comunque rispettati i principi fondamentali del Trattato idonei a consentire l'esercizio di un potere conforme, tra l'altro, ai canoni della parità di trattamento, della trasparenza e della pubblicità, al fine di garantire un assetto concorrenziale del mercato». Si è, inoltre, posto in evidenza che «la stessa direttiva comunitaria 2004/18, al considerando numero 2, ha previsto, in generale per tutti gli appalti, che l'aggiudicazione negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del Trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza». Ciò implica, si è puntualizzato con la medesima sentenza, «che la distinzione tra contratti sotto-soglia e sopra-soglia non può essere, di per sé, invocata quale utile criterio ai fini della individuazione dello stesso ambito materiale della tutela della concorrenza. Tale ambito ha, infatti, una portata che trascende ogni rigida e aprioristica applicazione di regole predeterminate dal solo riferimento, come nella specie, al valore economico dell'appalto. Anche un appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria può giustificare un intervento unitario da parte del legislatore statale».”

(Considerato in diritto, par. 3.)

Gli appalti di rilevanza comunitaria e le offerte «anormalmente basse»

“...questa Corte – in relazione al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte «anormalmente basse» fondato, nel settore degli appalti di rilevanza comunitaria di cui agli

articoli 86 e ss. del d.lgs. n. 163 del 2006, sul rispetto del principio del contraddittorio – ha già avuto modo di rilevare che tale principio «imposto dal diritto comunitario, è finalizzato, da un lato, a verificare se, in ipotesi, l’impresa non si trovi nelle condizioni di garantire in maniera efficace il risultato perseguito dall’amministrazione ad un prezzo più basso rispetto a quello che sono in grado di offrire le altre imprese; dall’altro, non consentendo provvedimenti di esclusione automatica (...), a perseguire l’obiettivo della più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara» (sentenza n. 401 del 2007).”

(Considerato in diritto, par. 6.)

“...deve rilevarsi come sia la disciplina del procedimento di verifica delle offerte anomale, sia il sistema di qualificazione delle imprese partecipanti alle procedure di gara rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (sentenza n. 401 del 2007). Spetta, dunque, esclusivamente allo Stato, sempre nei limiti del rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, individuare i “requisiti per la qualificazione” rilevanti nell’ambito della procedura di valutazione tecnica dell’anomalia delle offerte, al fine di garantire una disciplina unitaria a livello nazionale e di assicurare, tra l’altro, parità di trattamento agli operatori economici del settore.”

(Considerato in diritto, par. 7.)

Sentenza n. 246/2009 (red. Gallo)

“...le disposizioni che «disciplinano le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali» [...] «concernono la tutela della concorrenza [...]» (come anche rilevato da questa Corte con la sentenza n. 272 del 2004).”

(Considerato in diritto, par. 14.1.)

Sentenza n. 283/2009 (red. Cassese)

La disciplina delle procedure ad evidenza pubblica

“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, allo Stato. Al fine dell’individuazione dell’ambito materiale della tutela della concorrenza, non ha rilievo la distinzione tra contratti sopra-soglia e sotto-soglia, perché tale materia «trascende ogni rigida e aprioristica applicazione di regole predeterminate dal solo riferimento, come nella specie, al valore economico dell’appalto», sicché «anche un appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria può giustificare un intervento unitario da parte del legislatore statale» (sentenze n. 160 del 2009 e n. 401 del 2007).

Né si può sostenere che la Regione sia legittimata ad adottare disposizioni legislative con effetti pro-concorrenziali, volte ad elevare la protezione della concorrenza. Infatti,

secondo la giurisprudenza di questa Corte, il legislatore regionale può legittimamente adottare, in ordine alle procedure ad evidenza pubblica, disposizioni con effetti pro-concorrenziali esclusivamente nelle ipotesi – diverse dal caso in esame – in cui esso possa vantare un autonomo titolo di legittimazione (sentenza n. 160 del 2009) e «tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza» (sentenza n. 431 del 2007).

L'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ha conferito allo Stato, in via esclusiva, il compito di regolare la concorrenza al fine di assicurare una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. L'uniformità rappresenta un valore in sé perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali. La tutela della concorrenza non può essere fatta per zone: essa, «per sua natura, non può tollerare differenziazioni territoriali, che finirebbero per limitare, o addirittura neutralizzare, gli effetti delle norme di garanzia» (sentenza n. 443 del 2007).”

(*Considerato in diritto, par. 3.*)

Sentenza n. 314/2009 (red. Finocchiaro)

L'affidamento dei servizi ad enti partecipati

“L'affidamento dei servizi ad enti partecipati è materia su cui, frequentemente, si è pronunciata la Corte di giustizia europea. Orbene è necessario riferirsi ai principi di tutela della concorrenza, elaborati da quella giurisprudenza in attuazione del Trattato CE, atteso che le norme comunitarie fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all'art. 117, primo comma, Cost. (sentenze n. 62 e n. 102 del 2008). In più, la nozione di “concorrenza” di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. – alla quale è riconducibile, come si dirà oltre, la disciplina degli appalti pubblici e della scelta del contraente – non può non riflettere quella operante in ambito comunitario, con la conseguenza che la normativa interna si uniforma a quella comunitaria di cui costituisce attuazione (sentenza n. 401 del 2007).

L'attività contrattuale della pubblica amministrazione, attraverso la quale assicurare l'opera necessaria alla prestazione dei servizi, non s'identifica in una materia a sé, ma rappresenta attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica.

Riguardo alla fase procedimentale che precede la stipulazione del contratto di appalto, il titolo di legittimazione prevalente che viene in rilievo è costituito dalla tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (sentenze n. 401 del 2007 e 160 del 2009).

Il dibattito che ha interessato, anche di recente, questa Corte, si è sviluppato intorno ai presupposti in ordine ai quali fosse possibile ritenere l'amministrazione appaltante non tenuta all'esperimento delle procedure di evidenza pubblica, sia attraverso articolazioni dell'amministrazione stessa, sia attraverso enti dotati di propria soggettività, ma in qualche modo assoggettati al controllo dell'ente pubblico, trattandosi, in sostanza, di stabilire se il soggetto in house possa considerarsi “attivo” sul mercato in ragione della rilevanza esterna dell'attività di impresa svolta (da ultimo, sentenze n. 326 e n. 439 del 2008).”

(Considerato in diritto, par. 4.)

“La competenza statale in materia di tutela della concorrenza ricomprende anche la disciplina delle procedure negoziate. La indicazione dei rigorosi presupposti che autorizzano il ricorso a tali procedure si inserisce in un ambito di disciplina unitario finalizzato ad assicurare un sistema di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, che consente la deroga ai normali metodi di gara soltanto in presenza delle condizioni puntualmente individuate dal legislatore statale (da ultimo, sentenza n. 160 del 2009).”

(Considerato in diritto, par. 5.)

Sentenza n. 29/2010 (red. Gallo)

La determinazione della tariffa dei servizi pubblici

“...Sotto altro - ma connesso - profilo, nella determinazione della tariffa viene poi in rilievo la materia della tutela della concorrenza; ciò in quanto «alla determinazione della tariffa provvede l’Autorità d’ambito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all’utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e). Tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di *price cap* (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante» (sentenza n. 246 del 2009, che richiama anche le sentenze n. 335 e n. 51 del 2008).”

(Considerato in diritto, par. 2.1.)

Sentenza n. 45/2010 (red. Quaranta)

Gli appalti pubblici

“...con riferimento al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario, questa Corte ha più volte affermato che, in mancanza di espressa indicazione costituzionale, nel nuovo art. 117 Cost., i lavori pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono» (sentenza n. 303 del 2003) e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. Ne deriva che non è «configurabile né una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né tantomeno un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale» (sentenza n. 401 del 2007, punto 3 del Considerato in diritto). Si è, inoltre, puntualizzato che «tali affermazioni non valgono soltanto per i contratti di appalti pubblici, ma sono estensibili all’intera attività contrattuale della pubblica amministrazione che non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta, appunto, un’attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica» (citata sentenza n. 401 del 2007). In questa prospettiva, avendo riguardo alle competenze delle singole Regioni, deve ritenersi che esse

sono legittimate a regolare soltanto quelle fasi procedurali che afferiscono a materie di propria competenza, nonché gli oggetti della procedura rientranti anch'essi in ambiti materiali di pertinenza regionale (sentenza n. 160 del 2009). Questa Corte ha poi affermato che, «al fine di evitare che siano vanificate le competenze delle Regioni» a statuto ordinario, è consentito che norme regionali riconducibili a tali competenze possano produrre «effetti proconcorrenziali», purché tali effetti «siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza» (citata sentenza n. 160 del 2009, che riprende, testualmente, le affermazioni della sentenza n. 431 del 2007).”

(Considerato in diritto, par. 4.)

Gli appalti pubblici e le autonomie speciali

“...nel settore degli appalti pubblici il riparto di competenze si atteggia in modo diverso a seconda che trovino applicazione il Titolo V della parte II della Costituzione ovvero norme statutarie speciali che prevedano, in via autonoma, la materia dei lavori pubblici, di interesse regionale o, come nel caso qui in esame, di interesse provinciale.

Nel primo caso, in mancanza della previsione di un ambito materiale nel quale ricondurre gli appalti pubblici, le Regioni a statuto autonomo possono, nell'esercizio di una loro specifica competenza, emanare norme che producano «effetti proconcorrenziali», nei limiti innanzi indicati.

In presenza, invece, di una previsione statutaria, quale quella in esame, che contempli, quale materia a sé, i lavori pubblici di interesse provinciale, l'ente ad autonomia speciale è legittimato a disciplinare il settore, ma, nell'esercizio di tale specifica competenza legislativa, deve rispettare i limiti fissati dallo statuto speciale (art. 4).

Ciò comporta, per quanto attiene in particolare alla tutela della concorrenza, che la disciplina provinciale non possa avere un contenuto difforme da quella assicurata in ambito europeo e nazionale e, quindi, non possa alterare negativamente il livello di tutela assicurato da quest'ultimo.”

(Considerato in diritto, par. 5.)

Gli appalti pubblici e il diritto comunitario

“deve rilevarsi come tra gli obblighi internazionali sia da annoverarsi il rispetto dei principi generali del diritto comunitario e delle disposizioni contenute nel Trattato del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità europea, ora ridenominato, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, per quanto interessa in questa sede, di quelle che tutelano la libera concorrenza.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 della Costituzione «non può che riflettere quella operante in ambito comunitario» (sentenza n. 401 del 2007).

Avendo riguardo al diritto europeo, devono, pertanto, essere ricomprese in tale nozione: a) «le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione»

(sentenza n. 430 del 2007): si tratta, in sintesi, di misure antitrust; b) le disposizioni legislative «di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese» (citata sentenza n. 430 del 2007): si tratta, in sintesi, di misure volte ad assicurare la concorrenza "nel mercato"; c) le disposizioni legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la strutturazione di tali procedure in modo da assicurare «la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici» (sentenza n. 401 del 2007): si tratta, in sintesi, di interventi mirati a garantire la concorrenza "per il mercato" (da ultimo, sentenza n. 160 del 2009).

Nello specifico settore degli appalti vengono in rilievo tutte le disposizioni che perseguono fini riconducibili all'esigenza sia di evitare comportamenti delle imprese idonei ad alterare le regole concorrenziali sia di garantire la progressiva liberalizzazione dei mercati in cui sono ancora presenti barriere all'entrata o altri impedimenti all'ingresso di nuovi operatori economici.

In questa sede assumono, poi, rilevanza particolare le norme che, disciplinando la fase procedimentale prodromica alla stipulazione del contratto, si qualificano per la finalità perseguita di assicurare la concorrenza "per" il mercato. Si tratta di disposizioni che, sul piano comunitario, e dunque anche sul piano dell'ordinamento dello Stato, tendono a tutelare essenzialmente i principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi (artt. da 28 a 32; da 34 a 37; da 45 a 54; da 56 a 66 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già artt. da 23 a 31 e da 39 a 59 del Trattato che istituisce la Comunità europea).

La previsione, infatti, di norme che si discostino, eventualmente, dal modello definito in ambito comunitario viola tanto i valori tutelati dal diritto europeo impedendo o restringendo l'esercizio delle fondamentali libertà comunitarie, quanto le corrispondenti normative statali adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione."

(Considerato in diritto, par. 4.1.)

Sentenza n. 124/2010 (red. Saulle)

Divieto di barriere protezionistiche

"Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio secondo cui la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni, discendendo da ciò «il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell'Unione europea)» (sentenza n. 207 del 2001)."

(Considerato in diritto, par. 4.2.)

Sentenza n. 142/2010 (red. Gallo)

La pianificazione d'ambito per la razionalizzazione del mercato del settore

“Questa Corte ha già affermato che tale pianificazione [pianificazione d'ambito] deve essere ricondotta alla materia della «tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, perché è strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio e ha, perciò, lo scopo di consentire il concreto superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, al fine di inserire armonicamente tale gestione in un più ampio quadro normativo diretto alla razionalizzazione del mercato del settore» (sentenza n. 246 del 2009, punto 13.1. del Considerato in diritto).”

(Considerato in diritto, par. 2.1.2.)

“Come affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 246 del 2009, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è ascrivibile, «in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato». Attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente [...] I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo, perché, nella determinazione della tariffa, si persegue anche il fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e); fine che è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di *price cap* (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante (punto 17.4. del Considerato in diritto della richiamata sentenza).”

(Considerato in diritto, par. 2.2.2.)

“Poiché la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale.”

(Considerato in diritto, par. 2.3.2.)

Sentenza n. 180/2010 (red. Finocchiaro)

La proroga dei rapporti concessori

“La previsione di una proroga dei rapporti concessori in corso, in luogo di una procedura di rinnovo che «apra» il mercato, è del tutto contraddittoria rispetto al fine di tutela della concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari (sentenza n. 1 del 2008).”

(Considerato in diritto, par. 2.1.)

Sentenza n. 186/2010 (red. Tesauro)

Gli appalti pubblici

“Questa Corte ha già osservato che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi “ambiti di legislazione” che «si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono»: in essa, pertanto, si profila una interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale, che, tuttavia, «si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto», ma con la «prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa» (sentenza n. 401 del 2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006.

Quanto alla identificazione degli “ambiti di legislazione”, è stato precisato che la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all’attività di progettazione, mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenze n. 431, n. 401 del 2007, n. 411 del 2008). Siffatte discipline, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all’ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004), che ha titolo pertanto a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure (adottata con il citato d.lgs. n. 163 del 2006). Questa Corte ha, infine, affermato che l’affidamento dei servizi tecnici relativi all’architettura e all’ingegneria, riferibile all’ambito della legislazione sulle «procedure di affidamento», è suscettibile di violare la competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 322 del 2008).”

(Considerato in diritto, par. 4.1.)

Sentenza n. 221/2010 (red. Quaranta)

Gli appalti pubblici e le autonomie speciali

“Prima di esaminare le singole censure proposte è opportuno delineare – alla luce di quanto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 45 del 2010 – le linee fondamentali del riparto delle competenze legislative nel settore degli appalti pubblici tra Stato ed enti ad autonomia differenziata.

L’art. 4 della citata legge costituzionale n. 1 del 1963 attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia competenza legislativa primaria in materie specificamente enumerate, tra le quali rientra anche quella dei «lavori pubblici di interesse regionale» (n. 9).

In presenza di tale specifica attribuzione, deve ritenersi che, non contemplando il novellato titolo V della parte seconda della Costituzione la materia “lavori pubblici”, trova applicazione – secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,

n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» – la previsione statutaria sopra indicata.

Quanto esposto non significa che – in relazione alla disciplina dei contratti di appalto che incidono nel territorio della Regione – la legislazione regionale sia libera di esplicitarsi senza alcun vincolo e che non possano trovare applicazione le disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Il medesimo art. 4 sopra citato prevede, infatti, che la potestà legislativa primaria regionale deve essere esercitata «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato (...)».

In questa prospettiva vengono in rilievo, in primo luogo, i limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie, e dunque le disposizioni contenute nel Codice degli appalti pubblici, che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo. In tale ambito, la disciplina regionale non può avere un contenuto difforme da quella prevista, in attuazione delle norme comunitarie, dal legislatore nazionale e, quindi, non può alterare negativamente il livello di tutela assicurato dalla normativa statale.”

(Considerato in diritto, par. 2.)

L'attività di progettazione

“Questa Corte, con la sentenza n. 401 del 2007 (punto 6.9 del Considerato in diritto), ha già avuto modo di chiarire che la progettazione non costituisce una materia, ma un momento del complesso iter procedimentale preordinato alla realizzazione dell'opera pubblica. Ed ha anche precisato che, ai fini del rispetto del principio di libera concorrenza, vengono in rilievo esclusivamente i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività di progettazione.

Inoltre, la Corte, con la sentenza n. 482 del 1995, richiamata dalla predetta sentenza n. 401, ha affermato – in relazione all'art. 16, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), il cui contenuto è stato sostanzialmente recepito dal riportato art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 – che l'aspetto qualificante dell'attività di progettazione è dato dal fatto che essa deve svolgersi secondo la suindicata articolazione, essendo questa essenziale «per assicurare, con il progetto esecutivo, l'eseguibilità dell'opera» e «indispensabile per rendere certi i tempi e i costi di realizzazione» dell'opera stessa. Sulla base di tale premessa, la Corte ha ritenuto che la norma statale costituisca «elemento coessenziale alla riforma economico-sociale», con la conseguenza che essa opera come limite all'attività legislativa regionale.”

(Considerato in diritto, par. 3.2.)

Sentenza n. 233/2010 (red. Saulle)

Il rinnovo automatico della concessione

“...la norma regionale, nel consentire il rinnovo automatico della concessione, determina una violazione del principio di concorrenza, in quanto a coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo è preclusa la possibilità, alla scadenza della suddetta concessione, di prendere il posto del precedente gestore (sentenze n. 180 del 2010 e n. 1 del 2008).”

(Considerato in diritto, par. 2.2.)

Sentenza n. 325/2010 (red. Gallo)

Le nozioni, interna e comunitaria, di servizio pubblico locale di rilevanza economica (SPL) e servizio di interesse economico generale (SIEG) assolvono l'identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica

Al legislatore italiano non è vietato adottare una disciplina che preveda regole concorrenziali – come sono quelle in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici – più rigorose rispetto a quanto richiesto dal diritto comunitario

“In ambito comunitario non viene mai utilizzata l'espressione «servizio pubblico locale di rilevanza economica», ma solo quella di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Detti articoli non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione, ma, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (*ex multis*, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001; nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno «contenuto omologo», come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 272 del 2004. Lo stesso denunciato comma 1 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel dichiarato intento di disciplinare i «servizi pubblici locali di rilevanza economica» per favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti «gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici di interesse generale in ambito locale» – conferma tale interpretazione, attribuendo espressamente ai SPL di rilevanza economica un significato corrispondente a quello di «servizi di interesse generale in ambito locale» di rilevanza economica, di evidente derivazione comunitaria.

Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento infatti ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come «qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato» (come si esprimono sia la citata sentenza della Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia, sia le sentenze della stessa Corte 10 gennaio 2006, C-222/04, Ministero dell'economia e delle finanze, e 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband, nonché il Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, al paragrafo 2.3, punto 44); b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte di giustizia UE, 21 settembre 1999, C-67/96, Albany International BV). Le due nozioni, inoltre, assolvono l'identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica.

Per quanto qui interessa, la disciplina comunitaria del SIEG e quella censurata del SPL divergono, invece, in ordine all'individuazione delle eccezioni alla suddetta regola. Occorre pertanto accertare se le differenze tra le due discipline siano tali da far venir meno, come sostengono le Regioni ricorrenti, la loro compatibilità. Tale accertamento, come si vedrà in seguito, avrà esito negativo.

Una prima differenza è rappresentata dalla gestione diretta del SPL da parte dell'autorità pubblica. La normativa comunitaria la ammette nel caso in cui lo Stato nazionale ritenga che l'applicazione delle regole di concorrenza (e, quindi, anche della regola della necessità dell'affidamento a terzi mediante una gara ad evidenza pubblica) ostacoli, in diritto od in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico (art. 106 TFUE; ex plurimis, sentenze della Corte di giustizia UEE 11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle, punti 48 e 49, e 10 settembre 2009, C-573/07, Sea s.r.l.). In tale ipotesi l'ordinamento comunitario, rispettoso dell'ampia sfera discrezionale attribuita in proposito agli Stati membri, si riserva solo di sindacare se la decisione dello Stato sia frutto di un "errore manifesto". La censurata disciplina nazionale, invece, rappresenta uno sviluppo del diverso principio generale costituito dal divieto della gestione diretta del SPL da parte dell'ente locale; divieto introdotto dai non censurati art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) e art. 14 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Da quanto precede, è dunque evidente che: a) la normativa comunitaria consente, ma non impone, agli Stati membri di prevedere, in via di eccezione e per alcuni casi determinati, la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale; b) lo Stato italiano, facendo uso della sfera di discrezionalità attribuitagli dall'ordinamento comunitario al riguardo, ha effettuato la sua scelta nel senso di vietare di regola la gestione diretta dei SPL ed ha, perciò, emanato una normativa che pone tale divieto.

Una seconda differenza riguarda l'affidamento della gestione del servizio alle società miste, cioè con capitale in parte pubblico ed in parte privato (cosiddetto PPP, partenariato pubblico e privato). La normativa comunitaria consente l'affidamento diretto del servizio (cioè senza una gara ad evidenza pubblica per la scelta dell'affidatario) alle società miste nelle quali si sia svolta una gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato e richiede

sostanzialmente che tale socio sia un socio «industriale» e non meramente «finanziario» (in tal senso, in particolare, il Libro verde della Commissione del 30 aprile 2004), senza espressamente richiedere alcun limite, minimo o massimo, della partecipazione del socio privato. Il testo originario dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 non prevede una disciplina specifica per tale tipo di affidamento e dà per scontato che la suddetta modalità di scelta del socio rientri nella regola comunitaria dell'affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, restando irrilevante che tale gara abbia ad oggetto la scelta del socio privato invece dell'affidatario. La disciplina interna e quella comunitaria sul punto sono, dunque, identiche. Anche il testo vigente dello stesso art. 23-bis è conforme alla normativa comunitaria, nella parte in cui consente l'affidamento diretto della gestione del servizio, «in via ordinaria», ad una società mista, alla doppia condizione che la scelta del socio privato «avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica» e che a tale socio siano attribuiti «specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio» (cosiddetta gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto: scelta del socio e attribuzione degli specifici compiti operativi). La stessa nuova formulazione dell'art. 23-bis si discosta, però, dal diritto comunitario nella parte in cui pone l'ulteriore condizione, al fine del suddetto affidamento diretto, che al socio privato sia attribuita «una partecipazione non inferiore al 40 per cento». Tale misura minima della partecipazione (non richiesta dal diritto comunitario, come sopra ricordato, ma neppure vietata) si risolve in una restrizione dei casi eccezionali di affidamento diretto del servizio e, quindi, la sua previsione perviene al risultato di far espandere i casi in cui deve essere applicata la regola generale comunitaria di affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica. Ne consegue, anche in questo caso, la piena compatibilità della normativa interna con quella comunitaria.

Una terza differenza attiene alle ipotesi di affidamento diretto del servizio «in deroga» alle ipotesi di affidamento in via ordinaria (versione originaria dell'art. 23-bis), che si identificano nella gestione denominata *in house* (come chiarito dalla versione vigente dello stesso art. 23-bis). Secondo la normativa comunitaria, le condizioni integranti tale tipo di gestione ed alle quali è subordinata la possibilità del suo affidamento diretto (capitale totalmente pubblico; controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario di ««contenuto analogo» a quello esercitato dall'aggiudicante stesso sui propri uffici; svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante) debbono essere interpretate restrittivamente, costituendo l'*in house providing* un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica. Tale eccezione viene giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle suddette condizioni esclude che l'*in house contract* configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la *longa manus* del primo. Nondimeno, la giurisprudenza comunitaria non pone ulteriori requisiti per procedere a tale tipo di affidamento diretto, ma si limita a chiarire via via la concreta portata delle suddette tre condizioni. Viceversa, il legislatore nazionale, nella versione vigente dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, non soltanto richiede espressamente, per l'affidamento diretto *in house*, la sussistenza delle suddette tre condizioni poste dal diritto comunitario, ma esige il concorso delle seguenti ulteriori condizioni: a) una previa «pubblicità adeguata» e una motivazione della scelta di tale tipo di affidamento da parte dell'ente in base ad un'«analisi di mercato», con successiva trasmissione di una «relazione» dall'ente affidante alle autorità di settore, ove costituite (testo originario dell'art. 23-bis), ovvero all'AGCM

(testo vigente dell'art. 23-*bis*), per un parere preventivo e obbligatorio, ma non vincolante, che deve essere reso entro 60 giorni dalla ricezione; b) la sussistenza di «situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento» (commi 3 e 4 del testo originario dell'art. 23-*bis*), ovvero di «situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento» (commi 3 e 4 del testo vigente del medesimo art. 23-*bis*), «non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato». Siffatte ulteriori condizioni, sulle quali si appuntano particolarmente le censure delle ricorrenti, si risolvono in una restrizione delle ipotesi in cui è consentito il ricorso alla gestione *in house* del servizio e, quindi, della possibilità di derogare alla regola comunitaria concorrenziale dell'affidamento del servizio stesso mediante gara pubblica. Ciò comporta, evidentemente, un'applicazione più estesa di detta regola comunitaria, quale conseguenza di una precisa scelta del legislatore italiano. Tale scelta, proprio perché reca una disciplina pro concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto richiesto dal diritto comunitario, non è da questo imposta – e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., come sostenuto dallo Stato –, ma neppure si pone in contrasto – come sostenuto, all'opposto, dalle ricorrenti – con la citata normativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire l'assetto concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri. È infatti innegabile l'esistenza di un “margine di apprezzamento” del legislatore nazionale rispetto a principi di tutela, minimi ed indefettibili, stabiliti dall'ordinamento comunitario con riguardo ad un valore ritenuto meritevole di specifica protezione, quale la tutela della concorrenza “nel” mercato e “per” il mercato. Ne deriva, in particolare, che al legislatore italiano non è vietato adottare una disciplina che preveda regole concorrenziali – come sono quelle in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici – di applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario. L'identità del “verso” delle discipline interna e comunitaria esclude, pertanto, ogni contrasto od incompatibilità anche per quanto riguarda la indicata terza differenza.” (*Considerato in diritto, par. 6.1.*)

La disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica va ricondotta alla materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, della «tutela della concorrenza», prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

La competenza statale a tutela della concorrenza prevale sulle competenze legislative regionali e regolamentari degli enti locali

“...va ribadito che – come questa Corte ha più volte affermato – la disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: a) non è riferibile alla competenza legislativa statale in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.), perché riguarda, appunto, i servizi di rilevanza economica e non attiene, comunque, alla determinazione di livelli essenziali (sentenza n. 272 del 2004); b) non può essere ascritta neppure all'ambito delle «funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e Città metropolitane» (art. 117, secondo comma, lettera *p*), Cost.), perché «la

gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale» (sentenza n. 272 del 2004) e, quindi, «non riguarda [...] profili funzionali degli enti locali» (sentenza n. 307 del 2009, al punto 6.1.); c) va ricondotta, invece, all'ambito della materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, «tutela della concorrenza», prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., tenuto conto degli aspetti strutturali e funzionali suoi propri e della sua diretta incidenza sul mercato (ex plurimis, sentenze n. 314, n. 307, n. 304 e n. 160 del 2009; n. 326 del 2008; n. 401 del 2007; n. 80 e n. 29 del 2006; n. 272 del 2004). Di conseguenza, con riguardo alla concreta disciplina censurata, la competenza statale viene a prevalere sulle invocate competenze legislative regionali e regolamentari degli enti locali e, in particolare, su quella in materia di servizi pubblici locali, proprio perché l'oggetto e gli scopi che caratterizzano detta disciplina attengono in via primaria alla tutela e alla promozione della concorrenza (sentenze n. 142 del 2010, n. 246 e n. 148 del 2009, n. 411 e n. 322 del 2008).

Tali conclusioni risultano avvalorate dalla «nozione comunitaria di concorrenza», che si riflette su quella di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., anche per il tramite del primo comma dello stesso art. 117 e dell'art. 11 Cost.; nozione richiamata anche dall'art. 1, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Secondo tale nozione, la concorrenza presuppone «la più ampia apertura al mercato a tutti gli operatori economici del settore in ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi» (sentenza n. 401 del 2007). Essa pertanto – come affermato in numerose pronunce di questa Corte (sentenze n. 270, n. 232 e n. 45 del 2010; n. 314 del 2009 e n. 148 del 2009; n. 63 del 2008; n. 430 e n. 401 del 2007; n. 272 del 2004) – può essere tutelata mediante tipi diversi di interventi regolatori, quali: 1) «misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che influiscono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati» (misure antitrust); 2) misure legislative di promozione, «che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese» (per lo più dirette a tutelare la concorrenza “nel” mercato); 3) misure legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la strutturazione di tali procedure in modo da realizzare «la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici» (dirette a tutelare la concorrenza “per” il mercato).

Nell'ambito di tali misure e, in particolare, di quelle al punto 3), rientra espressamente la previsione di procedure concorsuali competitive di evidenza pubblica volte – come quelle di specie – a garantire il rispetto, per un verso, dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza e, per l'altro, delle regole dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività dei pubblici poteri, al fine di assicurare la piena attuazione degli interessi pubblici in relazione al bene o al servizio oggetto dell'aggiudicazione.

Anche tali rilievi, basati sul diritto comunitario, confermano pertanto che la disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali rientra nella materia «tutela della concorrenza» e che la concreta disciplina in esame prevale su altre competenze (sentenze n. 270 del 2010; n. 307 e n. 283 del 2009; n. 320 e n. 51 del 2008; n.430 e n. 401 del 2007; n. 272 del 2004).

Con riferimento, poi, allo specifico settore del servizio idrico integrato, questa Corte – in applicazione dei suddetti principi e scrutinando la disciplina della determinazione della

tariffa d'ambito territoriale ottimale – ha stabilito che la normativa riguardante l'individuazione di un'unica Autorità d'ambito e alla determinazione della tariffa del servizio secondo un meccanismo di *price cap* (art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006) attiene all'esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.) e dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.), materie che hanno prevalenza su eventuali competenze regionali, che ne risultano così corrispondentemente limitate. Ciò in quanto tale disciplina, finalizzata al superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, consente la razionalizzazione del mercato ed è quindi diretta a garantire la concorrenzialità e l'efficienza del mercato stesso (sentenze n. 142 e n. 29 del 2010; n. 246 del 2009). Nella citata sentenza n. 246 del 2009 è stato ulteriormente precisato che la forma di gestione del servizio idrico integrato e le procedure di affidamento dello stesso, disciplinate dall'art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale, trattandosi di regole «dirette ad assicurare la concorrenzialità nella gestione del servizio idrico integrato, disciplinando le modalità del suo conferimento e i requisiti soggettivi del gestore, al precipuo scopo di garantire la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione medesima».

In conclusione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le regole che concernono l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – ivi compreso il servizio idrico – ineriscono essenzialmente alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.”

(Considerato in diritto, par. 7.)

Le norme in materia di tutela della concorrenza possano essere dettagliate ed autoapplicative

“...va qui ribadita la giurisprudenza costituzionale, per la quale l'emanazione, nell'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, di una norma autoapplicativa e di dettaglio non integra alcuna violazione dei criteri di riparto costituzionale delle competenze legislative. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 232 del 2010 e n. 430 del 2007, in materia di tutela della concorrenza; analogamente, sentenza n. 255 del 2010, in materia di sistema tributario dello Stato) che: a) «l'attribuzione delle misure [a tutela della concorrenza] alla competenza legislativa esclusiva dello Stato comporta sia l'inderogabilità delle disposizioni nelle quali si esprime, sia che queste legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano»; b) una volta ricondotta una norma nell'ambito della «tutela della concorrenza», «non si tratta [...] di valutare se essa sia o meno di estremo dettaglio, utilizzando principi e regole riferibili alla disciplina della competenza legislativa concorrente delle Regioni, ma occorre invece accertare se, alla stregua del succitato scrutinio, la disposizione sia strumentale ad eliminare limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale.» (...) “questa Corte ha più volte rilevato che è ragionevole che norme in materia di tutela della concorrenza, al fine di meglio tutelare le finalità pro concorrenziali loro proprie, possano

essere dettagliate ed autoapplicative (sentenze n. 148 del 2009; n. 320 del 2008; n. 431 del 2007)”.

(Considerato in diritto, par. 8.1.1.)

Le limitazioni alla concorrenza, a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti, hanno carattere «derogatorio e per ciò stesso eccezionale»

“...secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sfera di autonomia privata e la concorrenza non ricevono «dall’ordinamento una protezione assoluta» e possono, quindi, subire limitazioni ed essere sottoposte al coordinamento necessario «a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 279 del 2006; analogamente, ordinanza n. 162 del 2009). La stessa giurisprudenza ha tuttavia evidenziato che «una regolazione strumentale a garantire la tutela anche di interessi diversi rispetto a quelli correlati all’assetto concorrenziale del mercato garantito» ha carattere «derogatorio e per ciò stesso eccezionale» e deve costituire «la sola misura in grado di garantire al giusto la tutela di quegli interessi» (sentenza n. 270 del 2010).”

(Considerato in diritto, par. 8.1.2.)

L’ordinamento comunitario esclude che gli Stati membri, ivi compresi gli enti infrastatali, possano soggettivamente e a loro discrezione decidere sulla sussistenza dell’interesse economico del servizio

“Il quarto tema generale posto dalle questioni promosse, da trattare in via preliminare, attiene all’individuazione della competenza legislativa regionale o statale nella determinazione della rilevanza economica dei SPL. Infatti, una volta accertato che la disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica rientra nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, resta ancora da verificare se allo Stato compete, in via esclusiva, anche il potere di indicare le condizioni per le quali debba ritenersi sussistente detta «rilevanza economica» oppure se la decisione di attribuire al servizio locale una siffatta qualificazione sia riservata, dal diritto comunitario o comunque dalla Costituzione, alla Regione od all’ente locale.

A tal fine è necessario, innanzitutto, valutare la portata della nozione di «rilevanza economica» nel sistema della normativa statale sui SPL; successivamente, individuare il fondamento costituzionale di tale nozione e, infine, trarre le conclusioni in ordine alla competenza a determinare la sussistenza dell’indicata «rilevanza».

Quanto al primo profilo, va osservato che né il censurato art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, in entrambe le sue versioni, né l’art. 113 TUEL, nel disciplinare l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali «di rilevanza economica», forniscono una esplicita definizione di tale «rilevanza». Tuttavia, lo stesso art. 23-*bis* fornisce all’interprete alcuni elementi utili per giungere a tale definizione, precisando che: a) l’articolo ha come fine (tra l’altro) di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti «gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici di interesse generale in ambito locale» (comma 1); b) la presenza di situazioni tali da non permettere – in relazione alle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento – «un efficace ed utile

ricorso al mercato del servizio», non rende il servizio stesso privo di rilevanza economica, ma ne consente solo l'affidamento della gestione con modalità derogatorie rispetto a quelle ordinarie (comma 3); c) la «rilevanza economica» dei servizi non ha nulla a che vedere con le soglie oltre le quali gli affidamenti dei medesimi servizi «assumono rilevanza» ai fini dell'espressione del parere preventivo che l'AGCM deve rendere in ordine alla scelta dell'ente locale di affidare la gestione di un servizio pubblico «di rilevanza economica» secondo modalità derogatorie rispetto a quelle ordinarie (commi 4 e 4-bis, nella versione vigente).

Dall'evidente omologia posta da tale articolo tra «servizi pubblici locali di rilevanza economica» e «servizi pubblici di interesse generale in ambito locale» si desume, innanzitutto, che la nozione di «servizio pubblico locale di rilevanza economica» rimanda a quella, più ampia, di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), impiegata nell'ordinamento comunitario e già esaminata al punto 6. Del resto, questa Corte, con la sentenza n. 272 del 2004, aveva già sottolineato l'omologia esistente anche tra la nozione di «rilevanza economica», utilizzata nell'art. 113-bis TUEL (relativo ai servizi pubblici locali «privi di rilevanza economica» e dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla stessa sentenza), e quella comunitaria di «interesse economico generale», interpretata anche dalla Commissione europea nel Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003. In particolare, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, per «interesse economico generale» si intende un interesse che attiene a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una indifferenziata generalità di utenti e, al tempo stesso, si riferisce a prestazioni da rendere nell'esercizio di un'attività economica, cioè di una «qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato», anche potenziale (sentenza Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione c. Italia, e Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, § 2.3, punto 44) e, quindi, secondo un metodo economico, finalizzato a raggiungere, entro un determinato lasso di tempo, quantomeno la copertura dei costi. Si tratta dunque di una nozione oggettiva di interesse economico, riferita alla possibilità di immettere una specifica attività nel mercato corrispondente, reale o potenziale.

Se si ragiona sulla base di una siffatta ampia nozione comunitaria di interesse economico, è agevole rilevare che gli indici empirici di tale interesse – come lo scopo lucrativo, l'assunzione dei rischi dell'attività, l'incidenza del finanziamento pubblico – talvolta impiegati dalla Corte di giustizia UE (sentenza 22 maggio 2003, C-18/2001, Korhonen e.a.) e richiamati anche da questa Corte (sentenza n. 272 del 2004) possono essere utili solo con riferimento ad un servizio già esistente sul mercato, per accertare se l'attività svolta sia da considerare economica. Ciò però non significa che l'economicità dell'interesse si debba determinare ex post, esclusivamente in base a tali indici, e cioè a séguito di una scelta discrezionale dell'ente locale competente circa le modalità di gestione del servizio. Al contrario, nel diverso caso in cui si debba immettere nel mercato un servizio pubblico – e, quindi, si debba accertare se e come applicare le regole concorrenziali e concorsuali comunitarie per l'affidamento della sua gestione – occorre necessariamente prendere in considerazione la possibilità dell'apertura di un mercato, obiettivamente valutata secondo un giudizio di concreta realizzabilità, a prescindere da ogni soggettiva determinazione dell'ente al riguardo. È vero che il diritto comunitario lascia qualche spazio in materia alla scelta degli Stati membri, riservando loro, sia pure in via di eccezione, il potere di derogare alle regole del

Trattato relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato, ove tali regole – salvo errori manifesti da parte degli Stati stessi – siano ritenute ostative al perseguimento della speciale missione e delle finalità sociali del servizio. Tuttavia, il potere di deroga presuppone la sussistenza dell'interesse economico del servizio stesso, esercitandosi tale potere proprio nell'ambito dei SIEG, e cioè di servizi che sono, per definizione ed obiettivamente, di «interesse economico» perché idonei ad influenzare un assetto concorrenziale in atto o in fieri.

Analogamente a quanto visto a proposito del diritto comunitario, le disposizioni censurate non fanno esclusivo riferimento ad un servizio locale operante in un mercato già esistente, ma riguardano servizi dotati di mera «rilevanza» economica e, quindi, anche servizi ancora da organizzare e da immettere sul mercato. Infatti, esse, in armonia con l'indicata nozione comunitaria di interesse economico, evidenziano le due seguenti fondamentali caratteristiche della nozione di «rilevanza» economica: a) che l'immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale, nel senso che, per l'applicazione dell'art. 23-*bis*, è condizione sufficiente che il gestore possa immettersi in un mercato ancora non esistente, ma che abbia effettive possibilità di aprirsi e di accogliere, perciò, operatori che agiscano secondo criteri di economicità; b) che l'esercizio dell'attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici).

Tale impostazione – consequenziale alla scelta legislativa di promuovere la concorrenza “per” il mercato della gestione dei servizi – emerge nettamente, in particolare, dai commi 3, 4 e 4-*bis*, dell'art. 23-*bis*, i quali possono essere interpretati soltanto nel senso che i servizi pubblici locali non cessano di avere «rilevanza economica» per il solo fatto che sia formulabile una prognosi di inefficacia o inutilità del semplice ricorso al mercato, con riferimento agli obiettivi pubblici perseguiti dall'ente locale. Evidentemente, anche per il legislatore nazionale, come per quello comunitario, la rilevanza economica sussiste pure quando, per superare le particolari difficoltà del contesto territoriale di riferimento e garantire prestazioni di qualità anche ad una platea di utenti in qualche modo svantaggiati, non sia sufficiente l'automaticità del mercato, ma sia necessario un pubblico intervento o finanziamento compensativo degli obblighi di servizio pubblico posti a carico del gestore, sempre che sia concretamente possibile creare un «mercato a monte», e cioè un mercato «in cui le imprese contrattano con le autorità pubbliche la fornitura di questi servizi» agli utenti (così – si è visto al punto 6.1. – si esprime la Commissione europea nel citato Libro verde al punto 44).

Dall'evidenziata portata oggettiva delle nozioni in esame e dalla indicata sufficienza di un mercato solo potenziale consegue l'erroneità delle interpretazioni volte a dare alle medesime nozioni un carattere meramente soggettivo e, in particolare, di quell'interpretazione – fatta propria da alcune ricorrenti – secondo cui si avrebbe rilevanza economica solo alla duplice condizione che un mercato del servizio sussista effettivamente e che l'ente locale decida a sua discrezione di finanziare il servizio con gli utili ricavati dall'esercizio di impresa in quel mercato.

Quanto al secondo profilo da esaminare, relativo al fondamento costituzionale della legge statale che fissa il contenuto della suddetta nozione oggettiva di «rilevanza economica», va preso atto che detta nozione, al pari di quella omologa di «interesse economico» propria del diritto comunitario, va utilizzata, nell'ambito della disciplina del mercato dei servizi

pubblici, quale criterio discretivo per l'applicazione delle norme concorrenziali e concorsuali comunitarie in materia di affidamento della gestione di tali servizi (come, del resto, esplicitamente affermato dal comma 1 dell'art. 23-bis). Ne deriva che, proprio per tale suo ambito di utilizzazione, la determinazione delle condizioni di rilevanza economica è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di «tutela della concorrenza», ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'art. 117 Cost. Poiché l'ordinamento comunitario esclude che gli Stati membri, ivi compresi gli enti infrastatali, possano soggettivamente e a loro discrezione decidere sulla sussistenza dell'interesse economico del servizio, conseguentemente il legislatore statale si è adeguato a tale principio dell'ordinamento comunitario nel promuovere l'applicazione delle regole concorrenziali e ha escluso che gli enti infrastatali possano soggettivamente e a loro discrezione decidere sulla sussistenza della rilevanza economica del servizio (rilevanza che, come più volte sottolineato, corrisponde per il diritto interno all'interesse economico considerato dal diritto comunitario).

(Considerato in diritto, par. 9., 9.1. e 9.2.)

Sentenza n. 340/2010 (red. Finocchiaro)

La proroga automatica di concessioni

“La previsione di una proroga dei rapporti concessori in corso, in luogo di una procedura di rinnovo che «apra» il mercato, è del tutto contraddittoria rispetto al fine di tutela della concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari (sentenza n. 1 del 2008).”

(Considerato in diritto, par. 2.1.)

Sentenza n. 43/2011 (red. Quaranta)

La procedura amministrativa di evidenza pubblica rientra nell'ambito materiale prevalente della tutela della concorrenza

Le Regioni ordinarie sono legittimate a regolare soltanto quelle fasi procedurali che afferiscono a materie di propria competenza, in conformità con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza

“La giurisprudenza costituzionale (tra le altre, sentenze n. 45 del 2010, n. 160 del 2009 e n. 401 del 2007) è costante nel ritenere che, in mancanza di una espressa indicazione nel nuovo art. 117 Cost., i lavori pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono» e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. Ne deriva che non è «configurabile né una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né tantomeno un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale» (sentenza n. 401 del 2007).

Ne consegue che le questioni di costituzionalità devono essere esaminate in rapporto al contenuto delle singole disposizioni impugnate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano collocazione.

Avendo riguardo all'ordinaria articolazione delle procedure di gara è, pertanto, necessario distinguere la fase che precede la stipulazione del contratto da quella di conclusione ed esecuzione di esso.

Con riferimento alla fase della procedura amministrativa di evidenza pubblica, l'ambito materiale prevalente è quello della tutela della concorrenza. In particolare, nello specifico settore degli appalti pubblici vengono in rilievo norme che si qualificano per la finalità perseguita di assicurare la concorrenza "per" il mercato (sentenze n. 186 del 2010; n. 283 e n. 160 del 2009; n. 322 del 2008; n. 431 e n. 401 del 2007).

In relazione alla fase negoziale, che ha inizio con la stipulazione del contratto, questa Corte ha più volte precisato (da ultimo citata sentenza n. 160 del 2009) come l'amministrazione si ponga in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisca nell'esercizio non di poteri amministrativi, bensì della propria autonomia negoziale. Ne consegue che la disciplina della predetta fase deve essere ascritta prevalentemente all'ambito materiale dell'ordinamento civile. Sussiste, infatti, l'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, della disciplina dei momenti di conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto. Ciò, però, non significa – si è puntualizzato, in particolare, con la sentenza n. 401 del 2007 – che, in relazione a peculiari esigenze di interesse pubblico, non possano residuare in capo all'autorità procedente poteri pubblici riferibili, tra l'altro, a specifici aspetti organizzativi afferenti alla stessa fase esecutiva.

Ciò chiarito, deve, tuttavia, osservarsi che le singole Regioni a statuto ordinario sono legittimate a regolare soltanto quelle fasi procedurali che afferiscono a materie di propria competenza, nonché gli oggetti della procedura rientranti anch'essi in ambiti materiali di pertinenza regionale (sentenze n. 45 del 2010 e n. 160 del 2009).

La Corte ha poi affermato che, «al fine di evitare che siano vanificate le competenze delle Regioni» a statuto ordinario, è consentito che norme regionali riconducibili a tali competenze possano produrre «effetti proconcorrenziali», purché tali effetti «siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza» (da ultimo, citate sentenze n. 45 del 2010 e n. 160 del 2009)."

(*Considerato in diritto, par. 2.1. e 2.2.*)

Sentenza n. 114/2011 (red. Quaranta)

I limiti alle autonomie speciali derivanti dalla necessità di rispettare gli obblighi internazionali, le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica sono rinvenibili in quelle disposizioni contenute nel Codice degli appalti pubblici con le quali lo Stato ha esercitato la competenza legislativa con riferimento alla materia della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile

“...deve rilevarsi come questa Corte, con le sentenze n. 221 e n. 45 del 2010, abbia già specificamente esaminato la problematica dei rapporti tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome con riferimento al riparto delle rispettive competenze legislative in tema di appalti pubblici.

In particolare, con la prima delle citate pronunce, emessa nei confronti della odierna resistente (sentenza n. 221 del 2010), la Corte ha preliminarmente rilevato che l'art. 4 della citata legge costituzionale n. 1 del 1963, con la quale è stato approvato lo Statuto speciale di autonomia, attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia competenza legislativa primaria in materie specificamente enumerate, tra le quali rientra anche quella dei lavori pubblici di interesse regionale (n. 9).

La Corte ha così osservato che, in presenza di tale specifica attribuzione, non contemplando il novellato titolo V della parte seconda della Costituzione la materia “lavori pubblici”, debba trovare applicazione – secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – la previsione statutaria sopra citata.

Ciò, tuttavia, non significa che – in relazione alla disciplina dei contratti di appalto che incidono sul territorio della Regione – la legislazione regionale sia libera di esplicarsi senza alcun vincolo e che non possano trovare applicazione le disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). La medesima disposizione statutaria contenuta nell'art. 4 sopra citato prevede, infatti, che la potestà legislativa primaria regionale deve essere esercitata «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato (...)».

Ora, non vi è dubbio che le disposizioni contenute nel citato Codice dei contratti pubblici – per la parte in cui si correlano alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione e, in particolare, all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), in tema di tutela della concorrenza e di ordinamento civile – devono essere ascritte, per il loro stesso contenuto d'ordine generale, all'area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

È significativo, a questo riguardo, che con orientamento consolidato questa Corte ha affermato che «deve essere riconosciuto ai principi desumibili dalle disposizioni del Codice degli appalti la natura di norme fondamentali di riforme economico-sociali della Repubblica, come tali costituenti legittimamente limite alla potestà legislativa primaria» delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. E ciò «segnatamente per quelle norme del predetto Codice che attengono, da un lato, alla scelta del contraente (alle procedure di affidamento) e, dall'altro, al perfezionamento del vincolo negoziale e alla correlata sua esecuzione» (ex multis, sentenza n. 45 del 2010).

In questa prospettiva, come ha rilevato questa Corte, vengono in considerazione, in primo luogo, i limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie, e dunque le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo. In tale ambito, la disciplina regionale non può avere un contenuto difforme da quella

prevista, in attuazione delle norme comunitarie, dal legislatore nazionale e, quindi, non può alterare negativamente il livello di tutela assicurato dalla normativa statale.

In secondo luogo, il legislatore regionale deve rispettare i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali sono ricompresi anche quelli afferenti la disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alle fasi di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto, che devono essere uniformi sull'intero territorio nazionale, in ragione della esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza. A ciò è da aggiungere che nelle suindicate fasi si collocano anche istituti che rispondono ad interessi unitari e che – implicando valutazioni e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio dello Stato – possono ritenersi espressione del limite rappresentato dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali.”

(Considerato in diritto, par. 2. e 3.)

Sentenza n. 123/2011 (red. Quaranta)

Il regime transitorio per la cessazione degli affidamenti diretti già in essere

“...deve essere richiamato quanto di recente affermato da questa Corte, la quale – nel ribadire come la disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba essere ricondotta alla materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, della tutela della concorrenza, tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato – ha ravvisato una violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost., proprio in presenza di una norma di legge regionale che, in materia di servizi pubblici locali, «determina un regime transitorio per la cessazione degli affidamenti diretti già in essere», che «si pone in evidente contrasto con il regime transitorio disciplinato dall'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008» (sentenza n. 325 del 2010).”

(Considerato in diritto, par. 8.1.)

Sentenza n. 128/2011 (red. Gallo)

La disciplina delle Autorità d'ambito territoriale ottimale

“Con la sentenza n. 246 del 2009, questa Corte ha affermato che la disciplina delle Autorità d'ambito territoriale ottimale rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina attiene alla tutela della concorrenza, perché l'individuazione di un'unica Autorità d'ambito consente la razionalizzazione del mercato; attiene, allo stesso tempo, alla tutela dell'ambiente... (nello stesso senso, sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007).”

(Considerato in diritto, par. 2.)

Sentenza n. 150/2011 (red. Napolitano)

Il commercio e la tutela della concorrenza

“...poiché la materia commercio può intersecarsi con quella «tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa dello Stato, le Regioni, nell’esercizio di tale loro competenza, possono dettare una disciplina che determini anche effetti pro-concorrenziali perché altrimenti il carattere trasversale e potenzialmente omnicomprensivo della materia «tutela della concorrenza» finirebbe con lo svuotare del tutto le nuove competenze regionali attribuite dal legislatore costituente (sentenze n. 288 del 2010, n. 283 del 2009, n. 431 e n. 430 del 2007).”

(Considerato in diritto, par. 7.1.)

Sentenza n. 187/2011 (red. Napolitano)

Il servizio idrico integrato

«il legislatore statale, in coerenza con la [...] normativa comunitaria e sull’incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009), ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatali di pervenire ad una diversa qualificazione» (sentenza n. 325 del 2010).

(Considerato in diritto, par. 3.2.)

Sentenza n. 213/2011 (red. Quaranta)

La proroga automatica di concessioni

“...la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti» (sentenza n. 180 del 2010).”

(Considerato in diritto, par. 5.)

Sentenza n. 310/2011 (red. Silvestri)

Oneri che limitano attività economiche

“...è stato precisato che «la costruzione e l’esercizio di impianti per l’energia eolica sono libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione», e che sono illegittime le previsioni di «oneri e condizioni a carico del richiedente l’autorizzazione che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali» (sentenza n. 124 del 2010; in conformità, sentenza n. 119 del 2010).”

(Considerato in diritto, par. 8.1.)

Sentenza n. 339/2011 (red. Criscuolo)

La gara pubblica costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza

“...come questa Corte ha già affermato, l’intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.). In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. La gara pubblica, dunque, costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. 1 del 2008).”

(Considerato in diritto, par. 3.2.)

“...come questa Corte ha già chiarito, al legislatore italiano non è vietato adottare una disciplina che preveda regole concorrenziali – quali sono quelle in tema di gara ad evidenza pubblica – di applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario: sentenza n. 325 del 2010...”

(Considerato in diritto, par. 4.1.)

Sentenza n. 18/2012 (red. Cassese)

Il commercio e la tutela della concorrenza

«...è illegittima una disciplina che, se pure in astratto riconducibile alla materia commercio di competenza legislativa delle Regioni, produca, in concreto, effetti che

ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all'accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale» (sentenza n. 150 del 2011).”
(*Considerato in diritto, par. 3.3.*)

Sentenza n. 52/2012 (red. Cassese)

“Con riferimento a tale fase [fase della procedura di evidenza pubblica che precede la stipulazione del contratto], questa Corte ha precisato che «l'ambito materiale prevalente è quello della tutela della concorrenza» e che «nello specifico settore degli appalti pubblici vengono in rilievo norme che si qualificano per la finalità perseguita di assicurare la concorrenza “per” il mercato» (da ultimo, sentenza n. 43 del 2011).”

(*Considerato in diritto, par. 3.1.*)

Sentenza n. 62/2012 (red. Gallo)

“...la disciplina dell'affidamento della gestione del SII attiene, come più volte affermato da questa Corte, alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009).”

(*Considerato in diritto, par. 3.2.*)

Sentenza n. 114/2012 (red. Tesauro)

La proroga automatica di concessioni

“Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è infatti, inibito al legislatore regionale di disciplinare il rinnovo delle concessioni in violazione dei principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza, impedendo «l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori» (sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010).”

(*Considerato in diritto, par. 4.4.*)

Sentenza n. 200/2012 (red. Cartabia)

La liberalizzazione intesa come razionalizzazione della regolazione

“...la concorrenza, ha un contenuto complesso in quanto ricomprende non solo l’insieme delle misure antitrust, ma anche azioni di liberalizzazione, che mirano ad assicurare e a promuovere la concorrenza “nel mercato” e “per il mercato”, secondo gli sviluppi ormai consolidati nell’ordinamento europeo e internazionale e più volte ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 45 e n. 270 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007). Pertanto, la liberalizzazione, intesa come razionalizzazione della regolazione, costituisce uno degli strumenti di promozione della concorrenza capace di produrre effetti virtuosi per il circuito economico. Una politica di “ri-regolazione” tende ad aumentare il livello di concorrenzialità dei mercati e permette ad un maggior numero di operatori economici di competere, valorizzando le proprie risorse e competenze. D’altra parte, l’efficienza e la competitività del sistema economico risentono della qualità della regolazione, la quale condiziona l’agire degli operatori sul mercato: una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva – cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela di beni costituzionalmente protetti (sentenze n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009) – genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale. L’eliminazione degli inutili oneri regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela di superiori beni costituzionali, è funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a questo titolo nelle competenze del legislatore statale.”

(Considerato in diritto, par. 7.4.)

Sentenza n. 217/3012 (red. Morelli)

Aiuti di Stato

“...in tema di aiuti di Stato (artt. 107 e 108 TFUE, già articoli 87 e 88 TCE) – come posto in rilievo dalla giurisprudenza costituzionale (tra le altre, sent. n. 85 del 1999), in linea con quella comunitaria (tra le altre, Corte di giustizia, sentenza 6 settembre 2006, C-88/03) – sono vietati gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza e che incidano sugli scambi tra Stati membri; tuttavia, sul presupposto che non tutti gli aiuti hanno un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri, per gli aiuti di importo poco elevato, generalmente accordati alle piccole e medie imprese e che sono per lo più gestiti da enti locali o regionali, nella disciplina attuativa del trattato, è stata introdotta una regola, detta *de minimis*, che fissa una cifra assoluta al di sotto della quale, in ossequio a un’esigenza di semplificazione amministrativa a vantaggio tanto degli Stati membri quanto dell’apparato organizzativo della Commissione e delle stesse imprese, l’aiuto non è più soggetto all’obbligo della comunicazione.”

(Considerato in diritto, par. 3.1.)

Sentenza n. 219/2012 (red. Frigo)

Le attività libero-professionali e intellettuali e l'abrogazione delle tariffe fisse

“Questa Corte ha ritenuto, con la sentenza n. 443 del 2007, che l’abrogazione delle disposizioni che prevedono l’obbligatorietà di tariffe fisse tende a «stimolare una maggiore concorrenzialità nell’ambito delle attività libero-professionali e intellettuali, offrendo all’utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro (...). Essa, pertanto, attiene alla materia “tutela della concorrenza”, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.» (Considerato in diritto, par. 2.3.)

Sentenza n. 291/2012 (red. Napolitano)

La tutela della concorrenza – nozione e caratteri

“...questa Corte ha più volte precisato che la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 della Costituzione «non può che riflettere quella operante in ambito comunitario» (sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 401 del 2007), oltre ad aver sottolineato come la stessa abbia «un contenuto complesso in quanto ricomprende non solo l’insieme delle misure antitrust, ma anche azioni di liberalizzazione, che mirano ad assicurare e a promuovere la concorrenza “nel mercato” e “per il mercato”, secondo gli sviluppi ormai consolidati nell’ordinamento europeo e internazionale e più volte ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte» (sentenza n. 200 del 2012).” (Considerato in diritto, par. 3.2.)

“La giurisprudenza costituzionale che si è occupata della legittimità di disposizioni regionali in tema di «tutela della concorrenza» ha costantemente sottolineato – stante il carattere «finalistico» della stessa – la «trasversalità» che caratterizza tale materia, con conseguente possibilità per quest’ultima di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni, ed, in particolare, il possibile intreccio ed interferenza con la materia «commercio» (sentenze n. 18 del 2012; n. 150 del 2011; n. 288 del 2010; n. 431, n. 430, n. 401, n. 67 del 2007 e n. 80 del 2006).

Infatti, la materia «tutela della concorrenza» non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio, quali ad esempio quelle che hanno ad oggetto gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, ma, dato il suo carattere «finalistico», anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento

dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza.

Risulta evidente, in proposito, che gli ostacoli alla concorrenza possono derivare sia dalla previsione di nuovi o ulteriori limiti all'accesso al mercato, sia dalla eliminazione di qualsiasi criterio selettivo, là dove l'esercizio dell'attività imprenditoriale resti condizionato da elementi oggettivi che ne delimitino le possibilità di accesso come, ad esempio, gli spazi espositivi e/o di svolgimento dell'attività stessa.

In coerenza con questa affermazione va letta la giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, e più in generale quella che interviene sulla disciplina regionale che, dettando vincoli all'entrata, altera il corretto svolgersi della concorrenza con specifico riguardo al settore del commercio (sentenza n. 18 del 2012).

(Considerato in diritto, par. 3.3.)

Sentenza n. 299/2012 (red. Napolitano)

La tutela della concorrenza – nozione e caratteri

La liberalizzazione intesa come razionalizzazione della regolazione

«La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 Cost. riflette quella operante in ambito comunitario e comprende: a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali: le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e che ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; b) sia le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche (*ex multis*, sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007).

In questa seconda accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono perseguite finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenza n. 401 del 2007).

Come questa Corte ha più volte osservato, «Si tratta dell'aspetto più precisamente di promozione della concorrenza, che costituisce una delle leve della politica economica statale e, pertanto, non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenze n. 80 del 2006, n. 242 e n. 175 del 2005, n. 272 e n. 14 del 2004).

Si è già precisato che la materia «tutela della concorrenza», dato il suo carattere «finalistico», non è una «materia di estensione certa» o delimitata, ma è configurabile come «trasversale», corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise

dall'intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni (sentenze n. 80 del 2006, n. 175 del 2005, n. 272 e n. 14 del 2004).

Pertanto, in questa accezione «dinamica» della materia «tutela della concorrenza», – ricomprendente le misure dirette a promuovere l'apertura di mercati o ad instaurare assetti concorrenziali, mediante la riduzione o l'eliminazione dei vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e alle modalità di esercizio delle attività economiche –, è consentito al legislatore statale intervenire anche nella disciplina degli orari degli esercizi commerciali che, per ciò che riguarda la configurazione «statica», rientra nella materia commercio attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenze n. 288 e n. 247 del 2010, ordinanza n. 199 del 2006).

In particolare, con riferimento alle misure di liberalizzazione, questa Corte ha avuto modo di affermare che «la liberalizzazione da intendersi come razionalizzazione della regolazione, costituisce uno degli strumenti di promozione della concorrenza capace di produrre effetti virtuosi per il circuito economico. Una politica di “ri-regolazione” tende ad aumentare il livello di concorrenzialità dei mercati e permette ad un maggior numero di operatori economici di competere, valorizzando le proprie risorse e competenze. D'altra parte, l'efficienza e la competitività del sistema economico risentono della qualità della regolazione, la quale condiziona l'agire degli operatori sul mercato: una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva – cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela di beni costituzionalmente protetti (sentenze n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009) – genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale. L'eliminazione degli inutili oneri regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela di superiori beni costituzionali, è funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a questo titolo nelle competenze del legislatore statale» (sentenza n. 200 del 2012).

Compito della Corte è, quindi, quello di valutare se le misure sottoposte al suo vaglio, che disciplinano o ridisciplinano importanti aspetti di regolazione del mercato, stabilendo nuovi criteri per il suo funzionamento, possiedano i requisiti per essere qualificate come normative che favoriscono la concorrenza.”

(Considerato in diritto, par. 6.1.)

Sentenza n. 8/2013 (red. Cartabia)

Il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche

“...la disciplina contenuta nell'art. 1 del decreto-legge n. 1 del 2012 si colloca nel solco di un'evoluzione normativa diretta ad attuare «il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche, richiedendo che eventuali restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica debbano trovare puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale» (sentenza n. 200 del 2012). Tale intervento normativo, conformemente ai principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, «prelude a una razionalizzazione della regolazione, che

elimini, da un lato, gli ostacoli al libero esercizio dell'attività economica che si rivelino inutili o sproporzionati e, dall'altro, mantenga le normative necessarie a garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l'utilità sociale» e con gli altri principi costituzionali (sentenza n. 200 del 2012).»

(*Considerato in diritto, par. 4.1.*)

“Non è difficile cogliere la *ratio* del legame tracciato dal legislatore fra le politiche economiche di liberalizzazione, intesa come razionalizzazione della regolazione, e le implicazioni finanziarie delle stesse. Secondo l'impostazione di fondo della normativa – ispirata a quelle evidenze economiche empiriche che individuano una significativa relazione fra liberalizzazioni e crescita economica, su cui poggiano anche molti interventi delle istituzioni europee – è ragionevole ritenere che le politiche economiche volte ad alleggerire la regolazione, liberandola dagli oneri inutili e sproporzionati, perseguano lo scopo di sostenere lo sviluppo dell'economia nazionale. Questa relazione tra liberalizzazione e crescita economica appare ulteriormente rilevante in quanto, da un lato, la crescita economica è uno dei fattori che può contribuire all'aumento del gettito tributario, che, a sua volta, concorre alla riduzione del disavanzo della finanza pubblica; dall'altro, non si può trascurare il fatto che il Patto europeo di stabilità e crescita – che è alla base del Patto di stabilità interno – esige il rispetto di alcuni indici che mettono in relazione il prodotto interno lordo, solitamente preso a riferimento quale misura della crescita economica di un Paese, con il debito delle amministrazioni pubbliche e con il deficit pubblico. Il rispetto di tali indici può essere raggiunto, sia attraverso la crescita del prodotto interno lordo, sia attraverso il contenimento e la riduzione del debito delle amministrazioni pubbliche e del deficit pubblico. In questa prospettiva, è ragionevole che la norma impugnata consenta di valutare l'adeguamento di ciascun ente territoriale ai principi della razionalizzazione della regolazione, anche al fine di stabilire le modalità con cui questo debba partecipare al risanamento della finanza pubblica. L'attuazione di politiche economiche locali e regionali volte alla liberalizzazione ordinata e ragionevole e allo sviluppo dei mercati, infatti, produce dei riflessi sul piano nazionale, sia quanto alla crescita, sia quanto alle entrate tributarie, sia, infine, quanto al rispetto delle condizioni dettate dal Patto europeo di stabilità e crescita.

Complessivamente, dunque, non è irragionevole che il legislatore abbia previsto un trattamento differenziato fra enti che decidono di perseguire un maggiore sviluppo economico attraverso politiche di ri-regolazione dei mercati ed enti che, al contrario, non lo fanno, purché, naturalmente, lo Stato operi tale valutazione attraverso strumenti dotati di un certo grado di oggettività e comparabilità, che precisino *ex ante* i criteri per apprezzare il grado di adeguamento raggiunto da ciascun ente nell'ambito del processo complessivo di razionalizzazione della regolazione, all'interno dei diversi mercati singolarmente individuati. Introdurre un regime finanziario più favorevole per le Regioni che sviluppano adeguate politiche di crescita economica costituisce, dunque, una misura premiale non incoerente rispetto alle politiche economiche che si intendono, in tal modo, incentivare.”

(*Considerato in diritto, par. 5.2. e 5.3.*)

Sentenza n. 28/2013 (red. Cartabia)

La disciplina delle procedure di gara

“Questa Corte ha ripetutamente chiarito – *ex multis*, sentenze n. 411 del 2008 e n. 401 del 2007 – che la fase di aggiudicazione degli appalti attiene alla “tutela della concorrenza” e, pertanto, spetta al legislatore statale, in via esclusiva, disciplinare tanto le procedure di affidamento, quanto i criteri di valutazione dell’offerta, confermando in questo senso quanto espressamente stabilito dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ove si afferma che le Regioni «non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione [tra l’altro] ai criteri di aggiudicazione».

La necessità di assicurare «l’adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza» (sentenza n. 401 del 2007) esige che la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e della selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento e i criteri di aggiudicazione siano disciplinati dal legislatore statale, essendo riconducibili alla tutela della concorrenza (*ex multis* sentenze n. 186 del 2010 e 283 del 2009).”

(*Considerato in diritto, par. 10.*)

Sentenza n. 36/2013 (red. Cassese)

Le norme a tutela della concorrenza vincolano le autonomie speciali

“...le norme poste a tutela della concorrenza vincolano anche le Regioni a statuto speciale, inclusa la Regione Sardegna, semprechè, beninteso, non contrastino con specifiche previsioni statutarie (*ex multis*, sentenza n. 144 e n. 184 del 2011; sentenza n. 45 del 2010)”.

(*Considerato in diritto, par. 3.*)

Le disposizioni del Codice degli appalti vanno ascritte all’area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali

“Per costante giurisprudenza costituzionale, «le disposizioni del Codice degli appalti» – d.lgs. n. 163 del 2006 – «per la parte in cui sono correlate all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ed alla materia “tutela della concorrenza”, vanno [...] “ascritte, per il loro stesso contenuto d’ordine generale, all’area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea” (sentenza n. 144 del 2011), che costituiscono limite alla potestà legislativa primaria della Regione» (sentenza n. 184 del 2011).”

(*Considerato in diritto, par. 8.2.*)

Sentenza n. 38/2013 (red. Criscuolo)***La tutela della concorrenza – nozione e caratteri***

“...per costante giurisprudenza costituzionale la nozione di concorrenza – di cui all’art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. – «riflette quella operante in ambito comunitario e comprende: a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e che ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; b) sia le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche (ex multis: sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007)»; 2) la materia «tutela della concorrenza», dato il suo carattere finalistico, non è una materia di estensione certa o delimitata, ma è configurabile come trasversale, «corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall’intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni (sentenze n. 80 del 2006, n. 175 del 2005, n. 272 e n. 14 del 2004)».

Dalla natura trasversale della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza questa Corte ha tratto la conclusione «che il titolo competenziale delle Regioni a statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare in altre materie di loro competenza» (sentenza n. 299 del 2012 citata, punto 6.1. del Considerato in diritto).”

(Considerato in diritto, par. 3.)

Il commercio e la tutela della concorrenza

“Nell’interpretazione della citata normativa [art. 1, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, (poi convertito), che ha modificato l’art. 3, comma 1, lettera *d-bis*), del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, (poi convertito)] questa Corte ha ritenuto che essa attui un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche, e ha così proseguito: «L’eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all’ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di scelta del consumatore.

Si tratta, dunque, di misure coerenti con l’obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l’assetto concorrenziale del mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale» (sentenza n. 299 del 2012 citata, punto 6.1. del Considerato in diritto).”

(Considerato in diritto, par. 4.)

Sentenza n. 41/2013 (red. Cartabia)

La liberalizzazione del settore dei trasporti e l'Autorità di regolazione dei trasporti

“Il settore dei trasporti appare resistente più di altri all'ingresso di operatori privati, a causa di alcune peculiari caratteristiche, legate, tra l'altro, agli elevati costi, alla necessità di assicurare il servizio anche in tratte non remunerative e alla consolidata presenza di soggetti pubblici tanto nella gestione delle reti quanto nell'offerta dei servizi. In questo contesto, è particolarmente avvertito il rischio che si creino o si consolidino posizioni dominanti e, pertanto, è opportuno che il passaggio a un sistema liberalizzato sia accompagnato, come già è avvenuto per altri pubblici servizi, da una regolazione affidata ad un'Autorità indipendente, che garantisca pari opportunità a tutti gli operatori del settore.

In particolare, per quanto rileva nel presente giudizio, l'istituzione di un'Autorità indipendente è tesa a ridurre le criticità che potrebbero derivare dalla commistione, in capo alle medesime amministrazioni, di ruoli tra loro incompatibili, introducendo una distinzione tra soggetti regolatori e soggetti regolati.

Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta chiaro che le disposizioni impugnate, pur avendo attinenza con la materia del trasporto pubblico locale, perseguono precipuamente una finalità di promozione della concorrenza e quindi afferiscono alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (ex plurimis, sentenza n. 325 del 2010), dato che l'istituzione dell'Autorità indipendente è, come si è visto, funzionale alla liberalizzazione dei pubblici servizi in tutti i comparti del trasporto, da quello ferroviario a quello aereo, da quello marittimo a quello autostradale.

(Considerato in diritto, par. 5.)

“La Corte ha più volte affermato che l'esercizio della competenza esclusiva e trasversale per la «tutela della concorrenza» può intersecare qualsivoglia titolo di potestà regionale, seppur nei limiti necessari ad assicurare gli interessi cui essa è preposta, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità (ex plurimis, sentenze n. 325 del 2010, n. 452 del 2007, n. 80 e n. 29 del 2006, n. 222 del 2005).

Nel caso in esame, le funzioni conferite all'Autorità di regolazione dei trasporti, se intese correttamente alla luce della *ratio* che ne ha ispirato l'istituzione, non assorbono le competenze spettanti alle amministrazioni regionali in materia di trasporto pubblico locale, ma le presuppongono e le supportano. Valgono anche in questo caso i principi affermati dalla Corte in una fattispecie analoga: «le attribuzioni dell'Autorità non sostituiscono né surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo; esse esprimono una funzione di garanzia, in ragione della quale è configurata l'indipendenza dell'organo» (sentenza n. 482 del 1995). Compito dell'Autorità dei trasporti è, infatti, dettare una cornice di regolazione economica, all'interno della quale Governo, Regioni e enti locali sviluppano le politiche pubbliche in materia di trasporti, ciascuno nel rispettivo ambito. [...] In sintesi, come questa Corte ha già affermato a proposito di altre Autorità di regolazione, «non vi è ragione di ritenere che le Autorità di tale natura [...] possano produrre alterazioni dei criteri

costituzionali in base ai quali viene ripartito l'esercizio delle competenze amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali» (sentenza n. 88 del 2009).

(*Considerato in diritto, par. 6.*)

Sentenza n. 46/2013 (red. Napolitano)

La disciplina delle procedure ad evidenza pubblica – profili competenziali

“...la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ricondotto la disciplina delle procedure ad evidenza pubblica alla materia «tutela della concorrenza», con la conseguente titolarità da parte dello Stato della potestà legislativa esclusiva, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera *e*), Cost. (ex plurimis, sentenze n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 123 del 2011; n. 325 del 2010). [...] “questa Corte ha anche sottolineato che nell'ambito della disciplina delle procedure di gara rientra «la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione» (sentenza n. 339 del 2011).” [...] “questa Corte ha più volte affermato che l'art. 117, comma secondo, lettera *e*), Cost., attribuendo allo Stato, in via esclusiva, il compito di regolare la concorrenza, consente allo stesso, nell'ambito di tale competenza, di porre in essere una disciplina dettagliata (sentenze n. 148 del 2009, n. 411 e n. 320 del 2008). È stato anche affermato che tale normativa ha carattere prevalente (sentenza n. 325 del 2010).

(*Considerato in diritto, par. 2.2.*)

La tecnica premiale nella gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

“Le modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, attengono alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato e «perché strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio» (ex plurimis: sentenze n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 e n. 142 del 2010; n. 246 e n. 148 del 2009).

Peraltro, per pervenire a questo obiettivo, il legislatore si è trovato di fronte al problema di coordinare la competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» con le competenze concorrenti regionali. Da qui l'opzione, già sperimentata in altri contesti, di utilizzare una tecnica «premile», dividendo gli enti pubblici territoriali in due classi, secondo un giudizio di “virtuosità” ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, «sulla base della valutazione ponderata» di parametri di virtuosità, ai fini del rispetto del Patto di stabilità (sentenza n. 8 del 2013).” [...] “Questa tecnica ha, in generale, il pregio di non privare le Regioni e gli altri enti territoriali delle loro competenze e di limitarsi a valutare il loro esercizio ai fini dell'attribuzione del «premio», ovvero della coerenza o meno alle indicazioni del legislatore statale, che ha agito nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di concorrenza. Infatti, «grazie alla tecnica normativa prescelta i principi di liberalizzazione presuppongono che le Regioni

seguitano ad esercitare le proprie competenze in materia di regolazione delle attività economiche». Ne consegue, dunque, che le Regioni «non risultano menomate nelle, né tantomeno private delle, competenze legislative e amministrative loro spettanti, ma sono orientate ad esercitarle in base ai principi indicati dal legislatore statale, che ha agito nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia della concorrenza» (sempre sentenza n. 8 del 2013).”

(Considerato in diritto, par. 3.2.)

Il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche, richiede che eventuali restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica debbano trovare puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale

“...con la disposizione impugnata il «legislatore nazionale non ha occupato gli spazi riservati a quello regionale, ma ha agito presupponendo invece che le singole Regioni continuino ad esercitare le loro competenze, conformandosi tuttavia ai principi stabiliti a livello statale» (sentenze n. 8 del 2013 e n. 200 del 2012).” [...] “...si può ancora ricordare quanto è stato sottolineato da questa Corte sulle finalità perseguite dal decreto-legge n. 1 del 2012: e cioè che esso si colloca nel solco di un'evoluzione normativa diretta ad attuare «il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche, richiedendo che eventuali restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica debbano trovare puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale» (sentenza n. 200 del 2012). [...] “Tale intervento normativo, conformemente ai principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale, «prelude a una razionalizzazione della regolazione, che elimini, da un lato, gli ostacoli al libero esercizio dell'attività economica che si rivelino inutili o sproporzionati e, dall'altro, mantenga le normative necessarie a garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l'utilità sociale e con gli altri principi costituzionali» (sentenza n. 200 del 2012, citata dalla sentenza n. 8 del 2013).”

(Considerato in diritto, par. 3.2.1.)

Leale collaborazione e tutela della concorrenza

“Questa Corte ha più volte sottolineato che tale principio [di leale collaborazione] «non trova applicazione in riferimento al procedimento legislativo e, inoltre, che esso non opera allorché lo Stato eserciti la propria competenza esclusiva in materia di “tutela della concorrenza”» (così le sentenze n. 8 del 2013; n. 299 e n. 234 del 2012; n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005).”

(Considerato in diritto, par. 4.2.2.)

Sentenza n. 50/2013 (red. Silvestri)

Il servizio idrico integrato

“Il servizio idrico integrato è stato qualificato da questa Corte come «servizio pubblico locale di rilevanza economica» (sentenza n. 187 del 2011), pur nel rilievo che tale espressione

non è mai utilizzata in ambito comunitario (sentenza n. 325 del 2010). La giurisprudenza costituzionale è inoltre univoca nel ritenere che la disciplina normativa di tale servizio ricade nelle materie della «tutela della concorrenza» e della «tutela dell'ambiente», entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Di conseguenza, la potestà legislativa regionale deve contenersi nei limiti, negativi e positivi, tracciati dalla legislazione statale.”

(Considerato in diritto, par. 4.1.)

L'affidamento in house

“La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche degli Stati membri “autoprodurre” beni, servizi o lavori, mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimo da una “relazione organica” (cosiddetto affidamento *in house*). Allo scopo di evitare che l'affidamento diretto a soggetti *in house* si risolva in una violazione dei principi del libero mercato e quindi delle regole concorrenziali, che impongono sia garantito il pari trattamento tra imprese pubbliche e private, la stessa Corte ha affermato che è possibile non osservare le regole della concorrenza a due condizioni. La prima è che l'ente pubblico svolga sulla società *in house* un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; la seconda è che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico (sentenza 18 novembre 1999, in causa C-107/98, Teckal). Tale impostazione è costantemente richiamata dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 439 del 2008).”

(Considerato in diritto, par. 6.2.)

Sentenza n. 65/2013 (red. Napolitano)

Un limite all'iniziativa economica privata non irragionevole per la salvaguardia di un bene di rilievo costituzionale

“Questa Corte ha già ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale di una disposizione regionale con la quale venivano sospesi i procedimenti per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita fino alla conclusione dei procedimenti di pianificazione territoriale previsti dalla medesima legge regionale allora impugnata (sentenza n. 176 del 2004). In tale occasione si è ritenuto che la presenza di un termine finale certo entro il quale veniva a cessare il periodo di sospensione rendeva non irragionevole il limite all'iniziativa economica privata per la salvaguardia di un bene di rilievo costituzionale (in quel caso il governo del territorio).”

(Considerato in diritto, par. 3.2.)

Sentenza n. 66/2013 (red. Morelli)

La misura di effetto equivalente - nozione

“Nella giurisprudenza della Corte di giustizia – che conforma in termini di diritto vivente le disposizioni degli articoli da 34 a 36 del TFUE, ed alla quale occorre far riferimento agli effetti della loro incidenza, come norme interposte, ai fini dello scrutinio di costituzionalità in relazione al parametro dell’art. 117 Cost. (sentenza n. 191 del 2012) – la «misura di effetto equivalente» (alle vietate restrizioni quantitative) è costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari» (Corte di giustizia, sentenze 6 marzo 2003, in causa C-6/2002, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Francese; 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania; 11 luglio 1974, in causa 8-1974, Dassonville contro Belgio).

(Considerato in diritto, par. 4.)

Sentenza n. 67/2013 (red. Tesauro)

La tariffa del servizio idrico

“Questa Corte ha in più occasioni affrontato il problema dell’ambito materiale in cui collocare la disciplina della determinazione della tariffa del servizio idrico, giustificando originariamente l’azione unitaria svolta dallo Stato con il fine di garantire sull’intero territorio nazionale un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro, per evitare di produrre arbitrarie disparità di trattamento sui costi aziendali, conseguenti a vincoli imposti in modo differenziato sul territorio nazionale.

In particolare, con la sentenza n. 246 del 2009, la Corte ha scrutinato la disciplina della determinazione della tariffa d’ambito territoriale ottimale, la cui riconducibilità alla potestà normativa statale era stata contestata da alcune Regioni. La pronuncia ha evidenziato che i poteri legislativi esercitati dallo Stato con la norma allora censurata «attengono all’esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e della tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), materie che hanno prevalenza su eventuali titoli competenziali regionali ed, in particolare, su quello dei servizi pubblici locali ».

Successivamente, la sentenza n. 29 del 2010 ha ribadito che dal complesso normativo contenuto nel d.lgs. n. 152 del 2006 si desume che la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Secondo questa Corte, attraverso la determinazione della tariffa, il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell’ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l’uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando

la vivibilità dell'ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale». La finalità della tutela dell'ambiente viene anche posta in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, tra i quali il legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali.

La medesima pronuncia, poi, riconnette l'uniforme metodologia tariffaria, adottata dalla legislazione statale, alla materia della tutela della concorrenza, in quanto «alla determinazione della tariffa provvede l'Autorità d'ambito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e). Tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante» (sentenza n. 246 del 2009, che richiama anche le sentenze n. 335 e n. 51 del 2008).

(*Considerato in diritto, par. 4.*)

Sentenza n. 98/2013 (red. Grossi)

La direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, la finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche e le deroghe giustificate da motivi imperativi di interesse generale

“Come questa Corte ha, di recente, affermato (sentenza n. 291 del 2012), la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno – seppure si ponga, in via prioritaria, finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche (tra queste, la libertà di stabilimento di cui all'art. 49 [ex art. 43] del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e preveda, quindi, soprattutto disposizioni tese alla realizzazione di tale scopo – consente, comunque, di porre dei limiti all'esercizio della tutela di tali attività, nel caso che questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale. E tali limiti sono individuati, in termini generali, dagli artt. 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (attuativo della citata direttiva). In particolare, l'art. 14 prevede la possibilità di introdurre limitazioni all'esercizio dell'attività economica istituendo o mantenendo regimi autorizzatori «solo se giustificati da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo». La stessa disposizione, poi, fissa i requisiti a cui subordinare la sussistenza di tali motivi imperativi (definiti, peraltro, come «ragioni di pubblico interesse»); mentre l'art. 15 indica le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi, ove sia previsto un regime autorizzatorio. Infine, il successivo art. 16 dispone che le autorità competenti – nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato «per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili» – debbano attuare una procedura di selezione tra i potenziali candidati, garantendo «la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi» (comma 1), con un titolo che deve essere «rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato

automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo» (comma 4).

A questo regime autorizzatorio – che, come sottolineato, consente allo Stato di limitare la finalità di massima liberalizzazione, perseguita dalla direttiva servizi e dal decreto legislativo attuativo della stessa, solo ove sussistano motivi imperativi di interesse generale (quali appunto anche quelli derivanti dalla scarsità delle risorse naturali, che determina la necessità della selezione tra i diversi candidati) – l’art. 70, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2010 (con una disposizione sostanzialmente identica a quella regionale impugnata) consente, a sua volta, espressamente di derogare, con specifico riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche, prevedendo che, «Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie».

Trattandosi di regolamentazione normativa indiscutibilmente riconducibile alla materia “tutela della concorrenza” (che si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all’esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche: sentenza n. 291 del 2012), è alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.”

(Considerato in diritto, par. 4.1. e 4.2.)

Sentenza n. 171/2013 (red. Cartabia)

La proroga automatica di concessioni

“Come questa Corte ha ripetutamente affermato in ipotesi del tutto analoghe, il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Al contempo, la disciplina regionale impedisce l’ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, ponendo barriere all’ingresso, tali da alterare la concorrenza (sentenze n. 213 del 2011, nn. 340, 233 e 180 del 2010).”

(Considerato in diritto, par. 3.)

Sentenza n. 187/2013 (red. Mattarella)

I principi fondamentali posti a tutela della concorrenza “per” il mercato sono opponibili alle autonomie speciali

“...come già affermato da questa Corte, «i limiti derivanti dalla necessità di rispettare gli obblighi internazionali, le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica sono rinvenibili in quelle disposizioni contenute nel Codice degli appalti pubblici con le quali lo Stato ha esercitato la competenza legislativa ad esso attribuita dal [...] titolo V, con particolare riferimento alla materia della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile» (sentenza n. 114 del 2011).

Analogamente, l’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, invocato quale norma interposta nel presente giudizio, costituisce espressione di quei principi fondamentali posti a tutela della concorrenza “per” il mercato, nel suo pregnante significato di derivazione comunitaria, costantemente riconosciuti da questa Corte quali opponibili anche al legislatore dotato di autonomia speciale (tra le tante, sentenze n. 221 e n. 186 del 2010; n. 326 del 2008; n. 443 del 2007; nonché, con riguardo specifico all’ambito materiale dei lavori pubblici riservato alla competenza primaria della Provincia autonoma di Trento, n. 45 del 2010).”

(Considerato in diritto, par.4.1.)

“...questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in presenza di specifica attribuzione statutaria in tale ambito materiale, non contemplando il titolo V della parte seconda della Costituzione la materia «lavori pubblici», trova applicazione – secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – la specifica previsione statutaria, in quanto norma di maggior favore per l’ente dotato di autonomia speciale (*ex plurimis*, sentenze n. 114 del 2011; n. 221 del 2010); e ciò anche con espresso riferimento alla Provincia autonoma di Trento resistente nel presente giudizio (sentenze n. 74 del 2012; n. 45 del 2010).

Ciò implica, tuttavia, che il parametro di maggior favore – quello statutario – venga applicato nella sua interezza, con il corollario, cioè, dei limiti previsti dallo stesso statuto di autonomia. Ne consegue che la legislazione regionale o provinciale degli enti dotati di autonomia particolare non è libera di esplicitarsi senza vincoli, atteso che gli stessi statuti speciali prevedono limiti che si applicano anche alle competenze legislative primarie (tra le tante, sentenze n. 74 del 2012; n. 114 del 2011; n. 221 e n. 45 del 2010; n. 411 del 2008).

Nel caso in esame, la competenza della Provincia autonoma di Trento nell’ambito dei lavori pubblici di interesse regionale è delimitata anzitutto dall’art. 4 dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol, che annovera, tra gli altri, il limite del rispetto dei «principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica», degli «obblighi internazionali», nonché delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

In questa prospettiva, vengono in rilievo, anzitutto, i limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza e dunque le disposizioni contenute nel Codice degli appalti pubblici, che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste dal diritto dell’Unione europea. Pertanto, «in tale ambito, la disciplina regionale non può avere un

contenuto difforme da quella prevista, in attuazione delle norme comunitarie, dal legislatore nazionale e, quindi, non può alterare negativamente il livello di tutela assicurato dalla normativa statale» (sentenza n. 221 del 2010).

In secondo luogo, come già osservato da questa Corte, il legislatore provinciale «deve osservare i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali sono ricompresi anche quelli afferenti la disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alla fase di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto, che deve essere uniforme sull'intero territorio nazionale, in ragione della esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza» (sentenza n. 221 del 2010).

D'altra parte, questa Corte ha espressamente negato che si sia formato un giudicato costituzionale comportante la preclusione per lo Stato ad impugnare leggi provinciali relative ad ambiti materiali in ordine ai quali si controverte nel presente giudizio, a seguito della sentenza n. 401 del 2007 (punto 6.1. del Considerato in diritto), là dove si è dichiarato il difetto di interesse della Provincia autonoma ad impugnare il cosiddetto Codice degli appalti. Per giungere a tale conclusione, questa Corte si è infatti limitata a richiamare l'apposita clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui «le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione», confermando invece i sopra menzionati limiti opponibili al legislatore provinciale dotato di autonomia speciale (sentenza n. 45 del 2010).”

(Considerato in diritto, par. 5.)

Il superamento delle tariffe fisse professionali

“...questa Corte – dichiarando non fondate questioni di costituzionalità sollevate in relazione a norme abrogatrici di disposizioni che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti – ha infatti affermato che tali norme tendono a stimolare «una maggiore concorrenzialità nell'ambito delle attività libero-professionali e intellettuali», con particolare riferimento ai costi e alle modalità di determinazione dei compensi (sentenza n. 443 del 2007). Tale conclusione trova conferma nel diritto dell'Unione europea, che ha costantemente imposto processi di revisione delle restrizioni esistenti anche in riferimento alle tariffe fisse.

Nello specifico settore delle tariffe professionali, a fortiori in connessione all'ambito materiale dei lavori pubblici, vengono in rilievo tutte le disposizioni che, disciplinando, a vario titolo, la fase procedimentale prodromica alla stipulazione del contratto, si qualificano per la finalità perseguita di assicurare procedure concorsuali di garanzia in modo da attuare la progressiva liberalizzazione dei mercati in cui sono ancora presenti barriere all'entrata o altri impedimenti all'ingresso di nuovi operatori economici (tra le tante, sentenze n. 145 e n. 45 del 2010; n. 401 del 2007). D'altra parte, si tratta di disposizioni che, «sul piano del diritto dell'Unione europea, e dunque anche sul piano dell'ordinamento dello Stato, tendono a tutelare essenzialmente i principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi (articoli da 28 a 32; da 34 a 37; da 45 a 54; da 56 a 66 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)» (sentenza n. 45 del 2010).

La previsione di norme che si discostino dal modello definito in ambito europeo, quindi, «viola tanto i valori tutelati dalle norme del Trattato richiamate impedendo o restringendo

l'esercizio delle fondamentali libertà comunitarie, quanto le corrispondenti normative statali adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione» (sentenza n. 45 del 2010). Questa Corte ha infatti dichiarato costituzionalmente illegittime disposizioni di legge regionali che ripristinavano tariffe fisse o che si ponevano in contrasto con norme abrogatrici di misure che prevedevano tariffe fisse come stimolo alla concorrenza (ex plurimis, sentenze n. 219 del 2012; n. 443 del 2007), preservando anche le misure di liberalizzazione adottate in via transitoria (tra le altre, sentenze n. 325 del 2010; n. 29 del 2006; n. 272 del 2004).»

(*Considerato in diritto, par. 5.1.1.*)

I bandi-tipo approvati dalle Autorità sono funzionali a garantire la tutela e la promozione della concorrenza e la realizzazione di mercati concorrenziali

“...il bando-tipo approvato dall’Autorità [per la vigilanza sui contratti pubblici] costituisce parametro specificativo della determinazione dei requisiti richiesti a vario titolo dal Codice degli appalti [...] Ne consegue la preclusione per il legislatore provinciale, ancorché dotato di autonomia speciale, ad intervenire in tale ambito materiale riconducibile alla «tutela della concorrenza», nei termini precisati di derivazione comunitaria (ex plurimis, le già richiamate sentenze n. 328 e n. 114 del 2011; n. 221 e n. 45 del 2010). In questa prospettiva, il richiamato rapporto tra le funzioni dell’Autorità di vigilanza nell’approvazione dei bandi-tipo e l’obbligo di adeguamento delle stazioni appaltanti risponde ad esigenze unitarie, che non tollerano alcun margine di discrezionalità “intermedio” riservato alla Giunta provinciale: il legislatore provinciale risulta pertanto – alla luce della sopra menzionata giurisprudenza di questa Corte – privo del titolo competenziale ad intervenire *in subiecta materia*.”

Quanto al rapporto tra il riparto di competenze legislative tra Stato ed enti territoriali e le funzioni svolte dalle Autorità di regolazione, questa Corte ha ribadito, in più pronunce, che queste ultime sono funzionali a garantire la tutela e la promozione della concorrenza e la realizzazione di mercati concorrenziali (da ultimo, sentenza n. 41 del 2013). In tale contesto, in specifico riferimento ai bandi-tipo approvati dalle Autorità, la Corte ha affermato che, fermo restando il residuo margine di discrezionalità delle amministrazioni nell’elaborazione in dettaglio dei bandi delle gare, le Autorità stesse sono competenti a stabilirne i criteri fondamentali di redazione, senza che l’esercizio delle loro funzioni possa produrre alcun tipo di alterazione dei criteri costituzionali di riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato, Regioni ed enti locali, costituendone anzi presupposto e supporto (sentenze n. 41 del 2013 e n. 88 del 2009).

(*Considerato in diritto, par. 6.1.*)

Sentenza n. 209/2013 (red. Frigo)

La pregiudizialità, sotto il profilo logico-giuridico, delle censure relative alla violazione del riparto interno delle competenze legislative rispetto alle censure di inosservanza dei vincoli comunitari

“...le censure del ricorrente relative all’asserita violazione del riparto interno, tra Stato e Regioni, delle competenze legislative – in specie, per avvenuta lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) – assumono carattere pregiudiziale, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto alle censure intese a denunciare la violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, che investono i contenuti delle scelte legislative concretamente operate (ex plurimis, sentenze n. 219 del 2012, n. 120 e n. 67 del 2010).”

(*Considerato in diritto, par. 3.*)

I criteri di scelta del contraente

“...la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che la nozione di «concorrenza», di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost., riflette quella operante in ambito comunitario. Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati; sia le misure legislative di promozione, volte ad eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza “nel mercato”), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza “per il mercato”) (ex plurimis, sentenze n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010). In questa seconda accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono perseguite finalità di ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenze n. 299 del 2012 e n. 401 del 2007).

Ove la suddetta materia, considerato il suo carattere finalistico e «trasversale», interferisse anche con materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni, queste ultime potrebbero dettare una disciplina con «effetti pro-concorrenziali», purché tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (sentenze n. 43 del 2011 e n. 431 del 2007).

Alla concorrenza “per il mercato” e, dunque, all’ambito materiale della «tutela della concorrenza» questa Corte ha, d’altro canto, già ascritto la disciplina delle procedure di selezione dei concorrenti e dei criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici (tra le ultime, sentenze n. 52 del 2012, n. 339 e n. 184 del 2011). [...] In tal modo [utilizzo di taluni prodotti agricoli quale titolo preferenziale per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi o di forniture], viene imposto all’amministrazione appaltante un criterio di scelta del contraente diverso e ulteriore rispetto alle previsioni della legislazione statale [...]: criterio che non solo non favorisce la concorrenza, ma chiaramente la altera, risolvendosi in un favor per gli imprenditori che impiegano prodotti provenienti da una certa area territoriale (quella lucana), così da poter vantare il titolo preferenziale in questione.”

(Considerato in diritto, par. 4. e 5.)

Barriere all'accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale

“...la previsione di restrizioni ulteriori alla possibilità di accesso degli operatori alle concessioni di posteggi su aree pubbliche, in un contesto nel quale l'esercizio del commercio è condizionato dalla disponibilità di spazi appositamente definiti, si risolve in un ostacolo alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale (al riguardo, sentenza n. 18 del 2012)” [...] “«è illegittima una disciplina che, se pure in astratto riconducibile alla materia commercio di competenza legislativa delle Regioni, produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all'accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale» (sentenze n. 18 del 2012 e n. 150 del 2011)”

(Considerato in diritto, par. 6.)

Il concetto di «segno distintivo»

“...questa Corte ha avuto modo di rilevare come il concetto di «segno distintivo», inteso in senso ampio, abbracci un complesso di istituti, qualificati con denominazioni eterogenee dalla legislazione vigente (quali, ad esempio, quelle di marchi di impresa, marchi collettivi, denominazioni di origine o denominazioni di provenienza) e destinati ad assolvere funzioni parzialmente diverse (ora, cioè, di prevalente di tutela dei produttori contro la concorrenza sleale, ora, invece, di certificazione della qualità del prodotto, a garanzia, almeno in via principale, del consumatore). Su tale premessa, la Corte ha rilevato, altresì, come la disciplina dei segni distintivi sia suscettibile di incidere su plurimi interessi (dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza), interferendo, correlativamente, su una molteplicità di materie: interferenza che può essere, peraltro, composta facendo ricorso al criterio della prevalenza.”

(Considerato in diritto, par. 7.)

Sentenza n. 228/2013 (red. Tesauro)

La gestione del servizio idrico integrato

“Questa Corte ha più volte affermato che «la disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato attiene [...] alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009)» (sentenza n. 62 del 2012). In base al disposto del terzo periodo del comma 186-bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), inserito dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, «alla legge regionale spetta soltanto disporre l'attribuzione delle funzioni delle sopresse Autorità d'ambito

territoriale ottimale (AATO), “nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”, e non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all’esercizio di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato» (sent. n. 62 del 2012). In altri termini, in base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l’ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all’AATO, al quale, quindi, spetta sia deliberare la forma di gestione del servizio idrico integrato, sia aggiudicarne la gestione.”

(*Considerato in diritto, par. 3.1.*)

Sentenza n. 229/2013 (red. Tesauro)

La disciplina restrittiva delle società pubbliche strumentali ha il primario obiettivo di evitare che l’impresa pubblica goda di regimi privilegiati

“Sulla richiamata disciplina restrittiva delle società pubbliche strumentali questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi, rilevando come sia il divieto per le predette società strumentali di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, in affidamento diretto o con gara, e di partecipare ad altre società o enti (art. 13 del d.l. n. 223 del 2006), sia il divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi, non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e di assumere e mantenere le partecipazioni in tali società (art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007), «mirano, da un canto, a rafforzare la distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica (posta in essere da società che operano per una pubblica amministrazione) ed attività di impresa di enti pubblici, dall’altro, ad evitare che quest’ultima possa essere svolta beneficiando dei privilegi dei quali un soggetto può godere in quanto pubblica amministrazione» (sentenza n. 148 del 2009).

Esse sono, quindi, dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche al fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza (sentenza n. 326 del 2008).

In altri termini, in tali previsioni restrittive si è ravvisata la finalità di assicurare che le società pubbliche che svolgono servizi strumentali per le pubbliche amministrazioni non approfittino del vantaggio che ad esse deriva dal particolare rapporto con le predette pubbliche amministrazioni operando sul mercato, al fine di evitare distorsioni della concorrenza, ma concentrino il proprio operato esclusivamente nell’“attività amministrativa svolta in forma privatistica” per le medesime amministrazioni pubbliche. E ciò in linea con la normativa dell’Unione europea, il cui primario obiettivo è quello di evitare che l’impresa pubblica goda di regimi privilegiati e di assicurare – ai fini dell’ammissibilità degli affidamenti diretti di servizi a società pubbliche – che l’ente affidante eserciti sull’affidatario un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e che l’affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente controllante (per tutte, sentenza Corte di giustizia, sez. V, 18 novembre 1999, n. C-107/98, Teckal c. Comune di Viano).

(*Considerato in diritto, par. 10.1.*)

Sentenza n. 245/2013 (red. Grossi)

La direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, la finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche e le deroghe giustificate da motivi imperativi di interesse generale

“Come recentemente sottolineato (sentenza n. 98 del 2013), la direttiva n. 2006/123/CE – pur ponendosi, in via prioritaria, finalità di liberalizzazione delle attività economiche (e, tra queste, la libertà di stabilimento di cui all’art. 49 [ex art. 43] del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) – consente, comunque, di porre dei limiti all’esercizio della tutela di tali attività, nel caso che questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale (come quelli derivanti dalla scarsità delle risorse naturali, che determina la necessità della selezione tra i diversi candidati), come previsto, in termini generali, dagli artt. 14, 15 e 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). [...] Trattandosi di normativa «indiscutibilmente riconducibile alla materia “tutela della concorrenza” (che si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all’esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche: sentenza n. 291 del 2012)», va dunque ribadito che «è alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.», essendo inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa (sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006).”

(Considerato in diritto, par. 3.1 e 3.2.)

Sentenza n. 259/2013 (red. Criscuolo)

La disciplina delle procedure ad evidenza pubblica

“Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha chiarito che l’intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, in capo allo Stato. In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza, di parità di trattamento, di non discriminazione (*ex plurimis*: sentenze n. 28 del 2013; n. 339 del 2011; n. 186 del 2010; n. 283 del 2009 e n. 401 del 2007).

È stato, altresì, precisato che, con riferimento (tra gli altri) al principio di parità di trattamento, è necessario che le procedure di affidamento e i criteri di aggiudicazione siano disciplinati dal legislatore statale, appunto perché riconducibili alla tutela della concorrenza (sentenza n. 28 del 2013, punto 10 del Considerato in diritto).”

(Considerato in diritto, par. 3.)

Sentenza n. 264/2013 (red. Grossi)

Discriminazioni sulla base di localizzazione territoriale e libertà di stabilimento

“Questa Corte (con riferimento a discriminazioni tra imprese sulla base di un mero elemento di localizzazione territoriale) ha ripetutamente sancito «il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell’Unione europea)» (sentenze n. 124 del 2010 e n. 391 del 2008).” (...) “Risulta palese, dunque, che la previsione impugnata determina un’ingiustificata compressione dell’assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e favorisce (per tale sola loro condizione) quei richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale, con ciò violando anche il principio di parità di trattamento (*id est*, di non discriminazione: sentenze n. 339 e n. 213 del 2011), sotteso alla previsione dell’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in tema di libertà di stabilimento (sentenze n. 340 e n. 180 del 2010).”

(*Considerato in diritto, par. 2.2.*)

Sentenza n. 292/2013 (red. Frigo)

L'utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale quale titolo preferenziale per l'aggiudicazione di appalti pubblici

“Questa Corte, con la sentenza n. 209 del 2013, ha già avuto occasione di dichiarare costituzionalmente illegittima, per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.), una norma regionale [...] ove si stabiliva che l'utilizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale costituisse titolo preferenziale per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva.

Nell'occasione, la Corte ha rilevato come la legge regionale dianzi citata fosse volta – stando al relativo titolo – «ad orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero». A fronte della genericità della definizione contenuta nell'art. 1, comma 1, della medesima legge – definizione che aveva riguardo alla sola natura del prodotto, e non già alla distanza tra luogo di produzione e luogo di consumo – il riferimento ai prodotti «a chilometri zero» rimaneva, peraltro, privo di una concreta valenza selettiva, distinta e ulteriore rispetto a quella insita nel predicato «di origine regionale».

In questa prospettiva, la norma censurata veniva, dunque, ad imporre all'amministrazione appaltante un criterio di scelta del contraente chiaramente idoneo ad alterare la concorrenza, incentivando gli imprenditori ad impiegare prodotti provenienti da

una certa area territoriale (quella lucana) a discapito di prodotti con caratteristiche simili, ancorché provenienti da aree poste a distanza uguale o minore dal luogo di consumo (come poteva avvenire, in specie, ove il consumo avvenisse in zone limitrofe ad altre Regioni).”

(Considerato in diritto, par. 4.)

Le misure ad effetto equivalente

“Nel caso oggi in esame, l’alterazione della concorrenza viene in rilievo non come fonte della lesione del riparto interno delle competenze legislative definito dal citato art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. – trattandosi di parametro non evocato nel ricorso – ma come ragione di contrasto della normativa regionale impugnata con il diritto dell’Unione europea e, dunque, di violazione del precetto di cui al primo comma dell’art. 117 Cost.

A differenza della «priorità» accordata ai soggetti che utilizzano beni il cui trasporto determina una ridotta quantità di emissioni nocive – «priorità» giustificata dai benefici che la limitazione di tali emissioni reca in termini di tutela dell’ambiente – la «priorità» riconosciuta a coloro che si avvalgono di prodotti trasportati esclusivamente all’interno del territorio regionale, indipendentemente dal livello delle emissioni, costituisce una misura ad effetto equivalente vietata dall’art. 34 del TFUE – che ricomprende ogni normativa commerciale che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari – e non giustificata ai sensi dell’art. 36 del medesimo Trattato.”

(Considerato in diritto, par. 5.)

Sentenza n. 299/2013 (red. Carosi)

Aiuti di Stato

“...è opportuno effettuare una ricognizione delle regole fondamentali e degli orientamenti giurisprudenziali in materia di aiuti di Stato, così da ricostruire il contesto ordinamentale nel quale si colloca la norma censurata.

Gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, secondo la nozione ricavabile dall’art. 107 TFUE (in precedenza art. 87, paragrafo 1, del Trattato della Comunità europea), consistono in agevolazioni di natura pubblica, rese in qualsiasi forma, in grado di favorire talune imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare di falsare in tal modo la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

I requisiti costitutivi di detta nozione, individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, possono essere così sintetizzati: a) intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; b) idoneità di tale intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri; c) idoneità dello stesso a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 17 novembre 2009, C-169/08); d) dimensione dell’intervento superiore alla soglia economica minima che determina la sua configurabilità come aiuto «de minimis» ai sensi del regolamento della Commissione n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 (Regolamento della

Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore «*de minimis*»).

La nozione di aiuto di Stato è quindi di natura complessa e l'ordinamento comunitario riserva alla competenza esclusiva della Commissione europea, sotto il controllo del Tribunale e della Corte di giustizia, la verifica della compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, nel rispetto dei regolamenti di procedura in vigore. Questa Corte ha già precisato che «Ai giudici nazionali spetta solo l'accertamento dell'osservanza dell'art. 108, n. 3, TFUE, e cioè dell'avvenuta notifica dell'aiuto. Ed è solo a questo specifico fine che il giudice nazionale, ivi compresa questa Corte, ha una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto» (sentenza n. 185 del 2011) ed in particolare se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle verifiche di competenza della Commissione europea.»

(*Considerato in diritto, par. 3.*)

Sentenza n. 2/2014 (red. Napolitano)

L'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – profili competenziali

“...in numerose pronunce, questa Corte ha precisato che le materie di competenza esclusiva e nel contempo «trasversali» dello Stato, come la tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. – stante il loro carattere «finalistico» – «possono influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino ad incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano», quale, appunto, nel caso in oggetto, quella della disciplina del trasporto pubblico locale (sentenze n. 291 e n. 18 del 2012; n. 150 del 2011; n. 288 del 2010; n. 431, n. 430, n. 401, n. 67 del 2007 e n. 80 del 2006).

La disciplina delle modalità dell'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è, quindi, da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del comma secondo, lettera *e*), dell'art. 117 Cost., tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato e «perché strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio» (ex plurimis: sentenze n. 46 del 2013; n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 del 2010).”

(*Considerato in diritto, par. 2.1. e 2.2*)

La proroga automatica di concessioni

“...questa Corte, con la sentenza n. 173 del 2013 – dichiarando l'illegittimità costituzionale di una norma della Regione Liguria che prevedeva, in tema di demanio marittimo, una proroga automatica delle concessioni già esistenti senza fissazione di un termine di durata – ha ribadito che «il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il

demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Al contempo, la disciplina regionale impedisce l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, ponendo barriere all'ingresso, tali da alterare la concorrenza».

Ugualmente, con espresso riferimento a possibilità di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, questa Corte ha reiteratamente affermato che non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza – in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza – poiché, in tal modo, dettando vincoli all'entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

È stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilità di proroghe automatiche di contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011).”

(Considerato in diritto, par. 2.2.1.)

I servizi pubblici locali di rilevanza economica - La gara pubblica strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza

“...è solo con l'affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure concorsuali che si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici. In particolare, si è più volte sottolineato al riguardo che «la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. La gara pubblica, dunque, costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. 1 del 2008)» (sentenza n. 339 del 2011).”

(Considerato in diritto, par. 2.2.2)

Sentenza n. 28/2014 (red. Criscuolo)

Le procedure di assegnazione delle concessioni

“Da una interpretazione sistematica delle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sulla disciplina delle grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo

idroelettrico, dunque, discende che in tale materia, da un lato, spetta allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. (come per le procedure di assegnazione delle concessioni, che rientrano nella tutela della concorrenza: sentenza n. 1 del 2008), nonché stabilire i principi fondamentali (come per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia: sentenza 383 del 2005); dall'altro, compete alle Province autonome regolare tutti gli altri profili, quali, ad esempio, l'uso delle acque, la trasparenza delle concessioni e la disciplina delle funzioni amministrative.”

(Considerato in diritto, par. 4.1.)

“Tali norme [disposizioni che mirano ad agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale, regolando le relative procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare e al contenuto dei relativi bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara]– al pari di quelle che disciplinano «l'espletamento della gara ad evidenza pubblica» per i casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico (sentenza n. 1 del 2008) – rientrano nella materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.): a detto ambito va ricondotta l'intera disciplina delle procedure di gara pubblica (sentenze n. 46 e n. 28 del 2013, n. 339 del 2011 e n. 283 del 2009), in quanto quest'ultima costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 339 del 2011, n. 1 del 2008 e n. 401 del 2007).

(Considerato in diritto, par. 4.2.)

Sentenza n. 49/2014 (red. Grossi)

La direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, la finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche e le deroghe giustificate da motivi imperativi di interesse generale

“Come sottolineato, di recente, nelle sentenze n. 245 e n. 98 del 2013, la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno – seppure si ponga, in via prioritaria, la finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche (tra queste, la libertà di stabilimento di cui all'art. 49 [già art. 43] del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e preveda, quindi, soprattutto disposizioni tese alla realizzazione di tale scopo – consente, comunque, di porre dei limiti all'esercizio della tutela di tali attività, nel caso che questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale. E detti limiti sono individuati, in termini generali, dagli artt. 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, attuativo della citata direttiva (sentenza n. 98 del 2013).

Nel contempo, questa Corte, con la sentenza n. 98 del 2013, ha rilevato che a siffatto regime autorizzatorio – che dà, appunto, allo Stato la facoltà di limitare la finalità di massima liberalizzazione, perseguita dalla “direttiva servizi” e dal decreto legislativo attuativo della stessa, solo ove sussistano motivi imperativi di interesse generale (quali appunto anche quelli

derivanti dalla scarsità delle risorse naturali, che determina la necessità della selezione tra i diversi candidati) – l’art. 70, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2010, a sua volta, consente espressamente di derogare, con specifico riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche. Vi è infatti previsto che, «Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie».

Trattandosi di regolamentazione normativa che la Corte ha ritenuto «indiscutibilmente riconducibile alla materia “tutela della concorrenza” (che si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all’esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche: sentenza n. 291 del 2012)», va dunque ribadito che «è alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.», essendo inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa (sentenza n. 245 del 2013, che richiama le sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006).”

(*Considerato in diritto, par. 5.1.*)

Sentenza n. 97/2014 (red. Grossi)

L’effetto anticoncorrenziale della trasposizione nell’ambito privatistico dei sistemi di qualificazione delle imprese interessate alle commesse pubbliche

“È vero che l’intervento legislativo regionale va collocato in un contesto di generale regolamentazione degli interventi edilizi nelle zone sismiche (rispetto ai quali questa Corte ha ritenuto fisiologica, per le Regioni, «la possibilità di erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità della loro erogazione»: sentenze n. 259 del 2013, n. 50 del 2008 e n. 423 del 2004); ed è per questo ascrivibile ai titoli competenziali concorrenti del «governo del territorio» e della «protezione civile» per i profili concernenti la «tutela dell’incolumità pubblica» (sentenze n. 300 del 2013 e n. 254 del 2010). Tuttavia, data la concreta portata della disposizione impugnata, è altrettanto indubbio che la contestata estensione della necessità dell’attestato di qualificazione – in quanto incidente non solo sulla possibilità del singolo soggetto imprenditore di essere scelto quale esecutore dell’opera, ma anche conseguentemente della stessa capacità e libertà di contrarre delle parti private interessate – sia regolamentazione riconducibile, per i suoi effetti, nell’ambito delle evocate materie «tutela della concorrenza» ed «ordinamento civile» appartenenti entrambe alla competenza esclusiva dello Stato.

La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, costante nell'affermare che la nozione di «concorrenza», di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 Cost., riflette quella operante in ambito comunitario (*ex plurimis* sentenze n. 4 del 2014, n. 264 e n. 171 del 2013). Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati (misure antitrust); sia le misure legislative di promozione, volte ad eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato") (*ex plurimis*, sentenze n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010). Pertanto, ove la suddetta materia, considerato il suo carattere finalistico e «trasversale», interferisse (come nella specie) anche con materie attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, queste ultime potrebbero dettare solo discipline con «effetti pro-concorrenziali», purché tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (sentenze n. 43 del 2011 e n. 431 del 2007).

D'altro canto, questa Corte ha altrettanto ripetutamente osservato (da ultimo sentenza n. 290 del 2013) che anche la materia dell'«ordinamento civile», in quanto relativa alla disciplina dei rapporti privati, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, giacché essa è basata sulla esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, dei rapporti civilistici tra soggetti che operano in regime privato (sentenza n. 401 del 2007).

Orbene, la trasposizione nell'ambito privatistico dei sistemi di qualificazione delle imprese interessate alle commesse pubbliche, da un lato compromette l'assetto concorrenziale degli appalti privati regolati dalle norme civilistiche, ponendo in essere una previsione che – condizionando la capacità dell'imprenditore di stipulare il contratto – ha come conseguenza quella di limitare il numero degli operatori e, conseguentemente, l'ampiezza della possibilità di vagliare un maggior numero di imprese da parte del committente. La norma censurata, dunque, tradisce le finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese sottesa alla regolamentazione contenuta nel codice dei contratti pubblici (sentenza n. 401 del 2007), traducendosi invece, di fatto, in una scelta anti-concorrenziale.”

(*Considerato in diritto, par. 3.3.*)

Sentenza n. 104/2014 (red. Napolitano)

Il commercio e la tutela della concorrenza

“Occorre al riguardo considerare che il profilo degli orari e dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi commerciali è disciplinato dall'art. 3, comma 1, lettera *d-bis*) del d.l. n. 223 del 2006, come modificato dall'art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, il quale stabilisce che «al fine di garantire la libertà di concorrenza [...] le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», sono svolte senza il rispetto – tra l'altro – di orari

di apertura e chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Nell'interpretare la citata normativa, questa Corte ha ritenuto «che essa attui un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche, e ha così proseguito: “L'eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di scelta del consumatore. Si tratta, dunque, di misure coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l'assetto concorrenziale del mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale” (sentenza n. 299 del 2012 [...])» (sentenza n. 38 del 2013).

(Considerato in diritto, par. 5.1.)

“...questa Corte ha osservato come il disposto dell'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, il quale sancisce la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, «deve essere ricondotto nell'ambito della tutela della concorrenza, rientrando nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., norma in presenza della quale i titoli competenziali delle Regioni, anche a statuto speciale, in materia di commercio e di governo del territorio non sono idonei ad impedire l'esercizio della detta competenza statale (*ex multis*: sentenza n. 299 del 2012 citata, punto 6.1. del Considerato in diritto), che assume quindi carattere prevalente» (sentenza n. 38 del 2013; si veda, altresì, la sentenza n. 25 del 2009).”

(Considerato in diritto, par. 6.1.)

Sentenza n. 121/2014 (red. Criscuolo)

Il principio di semplificazione ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini e perciò va oltre la materia della concorrenza

“Il principio di semplificazione, ormai da gran tempo radicato nell'ordinamento italiano, è altresì di diretta derivazione comunitaria (Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59). Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi fondamentali dell'azione amministrativa (sentenze n. 282 del 2009 e n. 336 del 2005)».

La citata sentenza n. 203 del 2012 così prosegue:

«Nella giurisprudenza di questa Corte si è più volte affermato che, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza. Per individuare la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura, non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare correttamente anche l'interesse tutelato (ex

plurimis: sentenze n. 207 del 2010; n. 1 del 2008; n. 169 del 2007; n. 447 del 2006; n. 406 e n. 29 del 1995).

In questo quadro, il richiamo alla tutela della concorrenza, effettuato dal citato art. 49, comma 4-*ter*, oltre ad essere privo di efficacia vincolante, è anche inappropriato. Infatti, la disciplina della SCIA, con il principio di semplificazione ad essa sotteso, si riferisce ad “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale”, e per il quale “non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale”.

Detta disciplina, dunque, ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini e perciò va oltre la materia della concorrenza, anche se è ben possibile che vi siano casi nei quali quella materia venga in rilievo. Ma si tratta, per l’appunto, di fattispecie da verificare in concreto (per esempio, in relazione all’esigenza di eliminare barriere all’entrata nel mercato).[...]

“...la disciplina della SCIA ben si presta ad essere ricondotta al parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. Tale parametro permette una restrizione dell’autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione. In particolare, “la ratio di tale titolo di competenza e l’esigenza di tutela dei diritti primari che è destinato a soddisfare consentono di ritenere che esso può rappresentare la base giuridica anche della previsione e della diretta erogazione di una determinata provvidenza, oltre che della fissazione del livello strutturale e qualitativo di una data prestazione, al fine di assicurare più compiutamente il soddisfacimento dell’interesse ritenuto meritevole di tutela (sentenze n. 248 del 2006, n. 383 e n. 285 del 2005), quando ciò sia reso imprescindibile, come nella specie, da peculiari circostanze e situazioni, quale una fase di congiuntura economica eccezionalmente negativa” (sentenza n. 10 del 2010, punto 6.3 del Considerato in diritto).

Orbene – premesso che l’attività amministrativa può assurgere alla qualifica di “prestazione”, della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati – la normativa qui censurata prevede che gli interessati, in condizioni di parità su tutto il territorio nazionale, possano iniziare una determinata attività (rientrante nell’ambito del citato comma 4-*bis*), previa segnalazione all’amministrazione competente. Con la presentazione di tale segnalazione, il soggetto può dare inizio all’attività, mentre l’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta giorni nel caso di SCIA in materia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salva la possibilità che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione.

Al soggetto interessato, dunque, si riconosce la possibilità di dare immediato inizio all’attività (è questo il principale *novum* della disciplina in questione), fermo restando l’esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi. Inoltre, è fatto salvo il potere della stessa pubblica amministrazione di assumere

determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990.

Si tratta di una prestazione specifica, circoscritta all'inizio della fase procedimentale strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost.), tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima.»

(*Considerato in diritto, par. 5.*)

Sentenza n. 125/2014 (red. Napolitano)

La tutela della concorrenza – nozione e caratteri

La liberalizzazione come razionalizzazione della regolazione

“...si rende opportuna una premessa di carattere generale sulla giurisprudenza di questa Corte in materia di «tutela della concorrenza».

La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 117 Cost. riflette quella operante in ambito comunitario e comprende: a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e che ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; b) sia le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche (ex multis, sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007).

In questa seconda accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono perseguite finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenza n. 401 del 2007).

Come questa Corte ha più volte osservato, «Si tratta dell'aspetto più precisamente di promozione della concorrenza, che costituisce una delle leve della politica economica statale e, pertanto, non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenze n. 299 del 2012, n. 80 del 2006, n. 242 e n. 175 del 2005, n. 272 e n. 14 del 2004). In particolare, con riferimento alle misure di liberalizzazione, questa Corte ha avuto modo di affermare che «la liberalizzazione da intendersi come razionalizzazione della regolazione, costituisce uno degli strumenti di promozione della concorrenza capace di produrre effetti virtuosi per il circuito economico. Una politica di “ri-regolazione” tende ad aumentare il livello di concorrenzialità dei mercati e permette ad un maggior numero di operatori

economici di competere, valorizzando le proprie risorse e competenze. D'altra parte, l'efficienza e la competitività del sistema economico risentono della qualità della regolazione, la quale condiziona l'agire degli operatori sul mercato: una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva – cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela di beni costituzionalmente protetti (sentenze n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009) – genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale. L'eliminazione degli inutili oneri regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela di superiori beni costituzionali, è funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a questo titolo nelle competenze del legislatore statale» (sentenze n. 299 e n. 200 del 2012).

Infine, si deve precisare che la materia «tutela della concorrenza», dato il suo carattere «finalistico», non è una «materia di estensione certa» o delimitata, ma è configurabile come «trasversale», corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni (sentenze n. 80 del 2006, n. 175 del 2005, n. 272 e n. 14 del 2004).”

(Considerato in diritto, par. 1.1.)

Sentenza n. 165/2014 (red. Cartabia)

L'intreccio delle competenze e la valutazione in senso sistemico degli interessi coinvolti

“L'eventuale esigenza di contemperare la liberalizzazione del commercio con quelle di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente e dei beni culturali deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato (sentenze n. 85 del 2013 e n. 264 del 2012), all'esito di un bilanciamento che deve compiere il soggetto competente nelle materie implicate, le quali nella specie afferiscono ad ambiti di competenza statale, tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012) o in altre materie.”

(Considerato in diritto, par. 7.1.)

Sentenza n. 178/2014 (red. Napolitano)

La liberalizzazione come razionalizzazione della regolazione dei mercati.

Una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva reca danno all'utilità sociale

“Questa Corte, in più occasioni, ha ricondotto le misure legislative di liberalizzazione di attività economiche alla materia «tutela della concorrenza» che l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In particolare si è detto che: «la liberalizzazione, intesa come razionalizzazione della regolazione, costituisce uno degli strumenti di promozione della concorrenza capace di produrre effetti virtuosi per il circuito economico. Una politica di “ri-regolazione” tende ad aumentare il livello di concorrenzialità dei mercati e permette ad un maggior numero di operatori economici di competere, valorizzando le proprie risorse e competenze. D’altra parte, l’efficienza e la competitività del sistema economico risentono della qualità della regolazione, la quale condiziona l’agire degli operatori sul mercato: una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva – cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela di beni costituzionalmente protetti (sentenze n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009) – genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale. L’eliminazione degli inutili oneri regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela di superiori beni costituzionali, è funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a questo titolo nelle competenze del legislatore statale» (sentenza n. 200 del 2012).

(Considerato in diritto, par. 5.)

Sentenza n. 199/2014 (red. Mattarella)

L’affidamento diretto dei servizi pubblici

“...questa Corte ha già affermato che «La normativa comunitaria consente l’affidamento diretto del servizio (cioè senza una gara ad evidenza pubblica per la scelta dell’affidatario) alle società miste nelle quali si sia svolta una gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato e richiede sostanzialmente che tale socio sia un socio “industriale” e non meramente “finanziario” (in tal senso, in particolare, il Libro verde della Commissione del 30 aprile 2004), senza espressamente richiedere alcun limite, minimo o massimo, della partecipazione del socio privato», permettendo, in particolare, l’affidamento diretto della gestione del servizio «in via ordinaria» ad una società mista, alla condizione che la scelta del socio privato «avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica» e che a tale socio siano attribuiti «specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio» (sentenza n. 325 del 2010, punto 6.1. del Considerato in diritto).

(Considerato in diritto, par. 2.2.)

Sentenza n. 249/2014 (red. Carosi)

La nozione di aiuto di Stato e i compiti spettanti al giudice nazionale

“...la verifica spettante a questa Corte riguarda l’ascrivibilità della fattispecie alla nozione di aiuto di Stato, poiché – quanto all’esame nel merito – i giudici nazionali si devono limitare all’«accertamento dell’osservanza dell’art. 108, n. 3, TFUE, e cioè dell’avvenuta notifica alla Commissione del progetto di aiuto. Ed è solo a questo specifico fine che il giudice nazionale, ivi compresa questa Corte, ha una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto (sentenza n. 185 del 2011) ed in particolare se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle verifiche di competenza della Commissione europea» (sentenza n. 299 del 2013).

A tal fine è utile ricordare che secondo questa Corte «i requisiti costitutivi di detta nozione, individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, possono essere così sintetizzati: a) intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; b) idoneità di tale intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri; c) idoneità dello stesso a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 17 novembre 2009, C-169/08); d) dimensione dell’intervento superiore alla soglia economica che determina la sua configurabilità come aiuto “*de minimis*” ai sensi del regolamento della Commissione n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore «*de minimis*»))» (sentenza n. 299 del 2013).”

(*Considerato in diritto, par. 2.*)

Sentenza n. 32/2015 (red. Napolitano)

L’affidamento e la gestione del servizio idrico integrato

“Deve premettersi che il servizio idrico integrato è stato qualificato come «servizio pubblico locale di rilevanza economica» (sentenza n. 187 del 2011) e che la disciplina dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali – inclusa la forma di gestione del servizio idrico integrato e le procedure di affidamento dello stesso – rientra nella materia di competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza «trattandosi di regole “dirette ad assicurare la concorrenzialità nella gestione del servizio idrico integrato, disciplinando le modalità del suo conferimento e i requisiti soggettivi del gestore, al precipuo scopo di garantire la trasparenza, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione medesima”» (sentenza n. 325 del 2010). L’affidamento della gestione del SII attiene, altresì, alla materia della tutela dell’ambiente, parimenti riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (*ex plurimis*, sentenze n. 62 del 2012 e n. 187 del 2011). Ne consegue che nell’alveo della ricostruita disciplina statale devono svolgersi le competenze regionali in materia di servizi pubblici locali (sentenze n. 270 del 2010, n. 307 e n. 246 del 2009), e che sono ammissibili «effetti pro-concorrenziali» degli interventi regionali nelle materie di competenza concorrente

o residuale «purché [...] “siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza” (da ultimo, sentenze n. 45 del 2010 e n. 160 del 2009)» (sentenza n. 43 del 2011).

All’abrogazione del sopra citato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008 – che disciplinava anche l’affidamento diretto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica «in deroga» all’affidamento in via ordinaria (cosiddetta gestione in house) – ha fatto seguito l’adozione del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, che all’art. 4 recava le disposizioni in materia di adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall’Unione europea.

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 in esame (sentenza n. 199 del 2012) si è prodotto l’effetto, come rimarcato da questa Corte, di «“escludere l’applicazione delle norme contenute nell’art. 23-*bis* che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione *in house* di pressoché tutti i servizi pubblici di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)” (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, l’applicazione diretta della normativa comunitaria conferente» (così la citata sentenza n. 199 del 2012). Pur essendosi quindi ritenuto che, a seguito delle vicende abrogative, alla materia dell’affidamento *in house* «si deve ritenere applicabile la normativa e la giurisprudenza comunitarie [...] senza alcun riferimento a leggi interne» (sentenza n. 50 del 2013), non può sfuggire che «la normativa comunitaria consente, ma non impone, agli Stati membri di prevedere, in via di eccezione e per alcuni casi determinati, la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale» (sentenza n. 325 del 2010).”

(*Considerato in diritto, par. 6.1. e 6.2.*)

“La razionalizzazione della gestione del servizio idrico è stata attuata dal legislatore statale consentendo alle Regioni di definire gli ambiti territoriali ottimali ed istituire strutture diversamente denominate (enti, comitati, autorità) alle quali sono trasferite le competenze degli enti locali che necessariamente vi fanno parte (sentenze n. 307 e n. 246 del 2009). La Corte ha altresì chiarito che la disciplina tesa al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, demandando ad un’unica Autorità preposta all’ambito le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del SII, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio (sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009). Al tempo stesso, la disciplina in esame rientra nella sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente in quanto «l’allocazione all’Autorità d’ambito territoriale ottimale delle competenze sulla gestione serve a razionalizzare l’uso delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della “biosfera” intesa “come ‘sistema’ [...] nel suo aspetto dinamico” (sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007)» (sentenza n. 246 del 2009).

Va rammentato, per completezza, che la giurisprudenza di questa Corte riconduce ai titoli di competenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*), Cost., sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (ex plurimis, sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009) sia l’affidamento della gestione di detto servizio (sentenze n. 228

del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 e n. 128 del 2011, oltre alle già citate sentenze n. 325 e n. 142 del 2010, n. 307 e n. 246 del 2009).”

(Considerato in diritto, par. 7.)

“Come questa Corte ha avuto modo di affermare, ai sensi del terzo periodo del comma 186-*bis* dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 (inserito dall’art. 1, comma 1-*quinquies*, del d.l. n. 2 del 2010) «alla legge regionale spetta soltanto disporre l’attribuzione delle funzioni delle sopresse Autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO), “nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”, e non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all’esercizio di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato. Da ciò deriva, in particolare, che, in base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l’ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all’AATO» poiché «la normativa statale non consente che la legge regionale individui direttamente il soggetto affidatario della gestione del SII e che stabilisca i requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione (così determinando, indirettamente, anche le forme di gestione)» (sentenza n. 62 del 2012).”

(Considerato in diritto, par. 7.1.)

I TITOLI DELLE QUESTIONI

SENTENZA n. 14/2004

Pres. CHIEPPA - Rel. MEZZANOTTE

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Concorrenza (tutela della) - Nozione - Profilo dinamico - Criterio del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni - Rilevanza macroeconomica dell'intervento statale.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*).

Industria - Sovvenzioni, contributi e incentivi - Disposizioni di legge dello Stato - Concessione di contributi in conto capitale per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero - Aumento dello stanziamento già previsto (dalla legge n. 388 del 2000) - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Prospettata indebita disciplina statale di dettaglio, anziché di principio, in materie di potestà concorrente o addirittura estranee alle competenze legislative dello Stato, con sottrazione dello stanziamento previsto al trasferimento alle Regioni - Dimensione macroeconomica dell'intervento statale - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 59.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere *a*) ed *e*), e 119.

Agricoltura - Imprese operanti nel settore agricolo - Disposizioni di legge statale - Ammissione agli aiuti comunitari - Determinazione delle tipologie di investimenti da finanziare - Funzione regolamentare attribuita al Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso delle Regioni Marche, Toscana, Campania e Umbria - Prospettato indebito esercizio di potestà legislativa in materia non assegnata alla competenza statale ovvero conferimento di funzione amministrativa non fondato su esigenze unitarie o di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 60, comma 1, lettera *d*).
- Costituzione, artt. 117, quarto, sesto, secondo comma, lettera *e*), e 118.

Agricoltura - Programmazione negoziata - Disposizioni di legge statale - Finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma nel settore agricolo - Ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria - Lamentato indebito esercizio di potestà legislativa in materia assegnata alla potestà legislativa residuale della Regione, con lesione del criterio di riparto delle funzioni amministrative - Non fondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 67.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera *e*) e quarto comma, e 118.

SENTENZA n. 176/2004

Pres. ZAGREBELSKY - Rel. QUARANTA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Regione Marche - Commercio - Grandi strutture di vendita - Autorizzazioni per l'apertura - Rilascio - Sospensione fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento - Ricorso del Governo - Lamentata lesione della libertà dell'iniziativa economica privata, discriminazione in danno delle grandi distribuzioni - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Marche 15 ottobre 2002, n. 19, art. 5, che ha introdotto l'art. 8-*bis* nella legge Regione Marche 4 ottobre 1999, n. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 41.

SENTENZA n. 272/2004

Pres. ZAGREBELSKY - Rel. CAPOTOSTI

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Concorrenza (tutela della) - Nozione - Accezione dinamica degli interventi statali - Legittimazione dello Stato sia a promuovere, sia a proteggere l'assetto concorrenziale del mercato - Giustificazione.

– Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*).

Concorrenza (tutela della) - Materia - Funzione di competenza esclusiva dello Stato ma trasversalmente intrecciata con una pluralità di interessi rientranti nella sfera di competenza regionale - Necessità, da parte dello Stato, di basarsi sul criterio della proporzionalità ed adeguatezza - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale degli interventi statali in materia.

– Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*).

Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica - Criteri di aggiudicazione della gara - Previsioni normative che devono considerarsi integrative delle discipline settoriali di fonte regionale - Intervento legislativo statale dettagliato ed autoapplicativo lesivo dell'autonomia regionale ed esorbitante dalla "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.

– D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 14, comma 1, lettera *e*), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

– Costituzione, art. 117.

Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica - Criteri di aggiudicazione della gara - Previsioni normative introduttive di prescrizioni anche dettagliate ed autoapplicative - Illegittimità costituzionale in via consequenziale (*ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*).

– D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, nel testo sostituito dall'art. 35, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Enti locali - Servizi pubblici locali - Disposizioni sulla gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica - Disciplina non riferibile alla "tutela della concorrenza" - Lesione dell'autonomia regionale e locale - Illegittimità costituzionale.

– D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 14, comma 2, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

– Costituzione, art. 117.

Enti locali - Servizi pubblici locali - Disposizioni sulla gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113-*bis*, nel testo introdotto dal comma 15, dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Enti locali - Servizi pubblici locali - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica - Regime delle gare, modalità di gestione e conferimento dei servizi, disciplina transitoria sui casi di cessazione delle concessioni già assentite - Assunta violazione delle competenze regionali ed asserita mancanza dei presupposti per l'intervento legislativo in sussidiarietà - Non fondatezza della questione.

- D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 14, comma 1, ad accezione della lettera *e*) già dichiarata costituzionalmente illegittima, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

SENTENZA n. 345/2004

Pres. ONIDA - Rel. MADDALENA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Pubblica amministrazione - Acquisto di beni e servizi - Aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti di pubblici servizi - Disciplina statale concernente l'obbligo di ricorrere alle procedure comunitarie, aperte o ristrette, per le acquisizioni di importo superiore ad euro 50.000; l'esenzione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, per i contratti in adesione alle convenzioni CONSIP o nel mercato elettronico della P.A., per le cooperative sociali; la sanzione della nullità per i contratti stipulati in violazione di tali obblighi e la responsabilità degli amministratori; la trattativa privata (eccezionalità e procedimento) - Ricorso della Regione Veneto - Assunta lesione della competenza residuale delle Regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, commi 1, 2, 4, 5 e 9.
- Costituzione, art. 117.

SENTENZA n. 175/2005

Pres. CONTRI – Rel. VACCARELLA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Concorrenza - Campagna promozionale straordinaria a favore dei prodotti italiani - Interventi finanziari statali, regolamento governativo, supporto formativo e scientifico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze legislative e regolamentare delle Regioni nelle materie del commercio con l'estero, della formazione professionale, della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, nonché del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 61 e 63.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e sesto.

SENTENZA n. 242/2005

Pres. CONTRI – Rel. DE SIERVO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Impresa - Interventi finanziari statali di potenziamento del capitale delle imprese medio-grandi - Istituzione di un fondo rotativo nazionale gestito dalla società sviluppo Italia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze legislative e amministrative e dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 106, 107, 108, 109 e 111
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119

Impresa - Interventi finanziari statali di potenziamento del capitale delle imprese medio-grandi - Approvazione da parte del CIPE delle condizioni e modalità degli interventi - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Mancato coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio di funzioni attratte allo Stato per il principio di sussidiarietà - Lesione del principio di leale collaborazione - Necessità di integrare la norma con la previsione della previa intesa con la conferenza permanente Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale “*in parte qua*”.

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 110.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

SENTENZA n. 336/2005

Pres. CAPOTOSTI – Rel. QUARANTA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Telecomunicazioni - Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica - Disciplina per l'autorizzazione all'installazione degli impianti - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza legislativa delle Regioni per il carattere dettagliato, autoapplicativo e non cedevole della disciplina, e per la sua diretta operatività nei confronti dei privati - Non fondatezza della questione.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, artt. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.
- Costituzione, art. 117.

Telecomunicazioni - Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica - Attribuzione e disciplina con legge statale di funzioni amministrative agli enti locali - Ricorsi delle regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione dei principi in tema di riparto delle competenze amministrative, con riguardo a materie di competenza concorrente o residuale - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, artt. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.
- Costituzione, art. 118.

Telecomunicazioni - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, con applicazione della relativa normativa - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza regionale relativa al governo del territorio, per il carattere di dettaglio della disciplina - Non fondatezza della questione.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 86, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità stabiliti dalla legge statale - Obbligo imposto alle Regioni di uniformarsi - Ricorso della Regione Marche - Denunciata lesione della competenza regionale, con particolare riguardo alla indicazione degli obiettivi di qualità, nelle materie del governo del territorio e della tutela della salute - Non fondatezza della questione.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 86, comma 7.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Infrastrutture per impianti radioelettrici - Installazione e modifica delle caratteristiche di emissione - Autorizzazione degli enti locali previo accertamento da parte dell'ARPA della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione, gli obiettivi di qualità stabiliti dalla legge statale - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata limitazione delle

competenze regionali in ordine alla localizzazione dei siti - Non fondatezza della questione.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 87, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Installazione di un impianto di comunicazione elettronica - Procedimento di autorizzazione - Dissenso motivato di una amministrazione interessata - Decisione rimessa a una conferenza dei servizi ovvero, in taluni casi, al Consiglio dei ministri - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali - Non fondatezza della questione.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 87, commi 6, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Installazione di un impianto di comunicazione elettronica - Istanze di autorizzazione e denunce di attività - Previsione di silenzio-assenso - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza regionale, in relazione alla tutela dell'ambiente, della salute e al governo del territorio, per il carattere di dettaglio della disciplina - Non fondatezza della questione.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 87, comma 9.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica - Necessità di opere civili, scavi o occupazione di suolo pubblico - Procedimento con previsione della conferenza dei servizi e del silenzio-assenso - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione delle attribuzioni regionali - Non fondatezza della questione.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 88.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Impianto di reti o esercizio dei servizi - Divieto di oneri o canoni che non siano fissati con legge - Obbligo degli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica di tenere indenne l'ente locale dalle spese necessarie - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione delle attribuzioni normative e finanziarie delle Regioni - Non fondatezza della questione.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 93.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Impianti e condutture di energia elettrica o tubazioni - Necessità di nulla osta del ministero delle comunicazioni, e potere di vigilanza e controllo sulla esecuzione dei lavori - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza regionale concorrente, nelle materie del governo del territorio e dell'ordinamento della comunicazione, per il carattere di dettaglio della disciplina, nonché della competenza amministrativa - Non fondatezza della questione.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 95.

- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Telecomunicazioni - Installazione e esercizio degli impianti - Istanza di autorizzazione e denuncia di inizio attività - Contenuto dei modelli da usare per la presentazione - Ricorso della Regione Marche - Denunciato esercizio di potestà regolamentare da parte dello Stato in materie non rientranti nella sua competenza esclusiva - Non fondatezza della questione.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94, 95 e allegato 13.
- Costituzione, artt. 117.

SENTENZA n. 29/2006

Pres. BILE – Rel. QUARANTA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Amministrazione pubblica - Regione Abruzzo - Servizi pubblici locali a rilevanza economica - Società a capitale interamente pubblico proprietarie di reti, impianti e dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi pubblici - Partecipazione alle gare ad evidenza pubblica per la scelta del gestore o del socio privato - Divieto - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato nella materia "tutela della concorrenza", nonché del principio di eguaglianza per la negazione di una disciplina transitoria - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 4, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e).

Amministrazione pubblica - Regione Abruzzo - Servizi pubblici locali a rilevanza economica - Società a capitale interamente pubblico già affidatarie in via diretta della gestione di un servizio pubblico - Partecipazione alle gare ad evidenza pubblica per la scelta del gestore - Divieto - Ricorso del Governo - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato nella materia "tutela della concorrenza", per mancata previsione del regime transitorio previsto dal legislatore statale - Illegittimità costituzionale "in parte qua" - Assorbimento di ulteriore profilo.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4, lettera b).
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e).

Amministrazione pubblica - Regione Abruzzo - Servizi pubblici locali a rilevanza economica - Società mista titolare della gestione - Partecipazione azionaria del socio privato - Limite minimo del 40 per cento del capitale sociale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato nella materia "tutela della concorrenza", della competenza statale nella determinazione dei principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, irragionevolezza - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e) e terzo comma.

Amministrazione pubblica - Regione Abruzzo - Servizi pubblici locali a rilevanza economica - Società a capitale interamente pubblico affidatarie in via diretta della gestione di un servizio pubblico locale - Conferimento di incarichi professionali a persone o società legate da dipendenza o collaborazione con l'ente titolare del capitale sociale - Divieto - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile" - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4, lettera d).

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).

Amministrazione pubblica - Regione Abruzzo - Servizi pubblici locali a rilevanza economica - Società a capitale interamente pubblico affidatarie della gestione di un servizio pubblico locale - Assunzione di personale dipendente - Rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato nella materia “ordinamento civile” - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4, lettera f).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).

SENTENZA n. 80/2006

Pres. MARINI – Rel. DE SIERVO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Affidamento della gestione dei servizi - Nuova disciplina introduttiva della procedura ad evidenza pubblica - Periodo transitorio in cui è possibile prorogare gli affidamenti preesistenti - Norme della Regione Liguria che modificano il termine ultimo, previsto dal legislatore statale, della fase transitoria - Ricorso del Governo - Lesione della potestà esclusiva statale in tema di “tutela della concorrenza” - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17, art. 2, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera *e*).

Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Affidamento della gestione dei servizi - Nuova disciplina introduttiva della procedura ad evidenza pubblica - Periodo transitorio in cui è possibile prorogare gli affidamenti preesistenti - Norme della Regione Veneto che modificano il termine ultimo, previsto dal legislatore statale, della fase transitoria - Ricorso del Governo - Lesione della potestà esclusiva statale in tema di “tutela della concorrenza” - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30, art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera *e*).

Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Affidamento della gestione dei servizi - Nuova disciplina introduttiva della procedura ad evidenza pubblica - Periodo transitorio in cui è possibile prorogare gli affidamenti preesistenti - Norme della Regione Calabria che modificano il termine ultimo, previsto dal legislatore statale, della fase transitoria - Ricorso del Governo - Lesione della potestà esclusiva statale in tema di “tutela della concorrenza” - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2004, n. 36, art. 1, comma 11, lettere *b*) ed *f*).
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera *e*).

Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Affidamento della gestione dei servizi - Nuova disciplina introduttiva della procedura ad evidenza pubblica - Periodo transitorio in cui è possibile prorogare gli affidamenti preesistenti - Norme della Regione Veneto che modificano il termine ultimo, previsto dal legislatore statale, della fase transitoria - Ricorso del Governo - Lesione della potestà esclusiva statale in tema di “tutela della concorrenza” - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8, art. 25.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera *e*).

SENTENZA n. 213/2006

Pres. MARINI - Rel. QUARANTA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Pesca - Regione Marche - Norme in materia di pesca marittima e di acquacoltura - Canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per gli usi relativi alle attività di pesca - Determinazione da parte della Regione - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale in tema di canoni di concessione sul demanio marittimo - Incidenza sulle prerogative dello Stato quale ente "proprietario - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Marche 13 maggio 2004, n. 11, art. 9, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Pesca - Regione Abruzzo - Norme in materia di pesca marittima e di acquacoltura - Politiche di sostegno all'economia ittica regionale - Previsione della certificazione di qualità del prodotto ittico regionale con istituzione di marchio regionale identificativo del prodotto - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata invasione della competenza statale relativa al divieto di introduzione di qualsiasi misura idonea ad ostacolare l'importazione da altri Paesi comunitari nonché contrasto con l'art. 28 Trattato Unione Europea e con il Regolamento CEE n. 2081/92, e violazione della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza - Disposizione non istitutiva di un marchio identificativo di un prodotto ma limitata alla sua incentivazione - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22, art. 2, comma 1, lettera f).
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e).

SENTENZA n. 440/2006

Pres. BILE - Rel. TESAURO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Lavori pubblici - Norme della Regione Valle d'Aosta - Lavori pubblici di interesse regionale - Affidamento mediante procedura ristretta per gli appalti di valore pari o inferiore alla soglia di 1.200.000 euro - Candidati in numero superiore a quello previsto dal bando - Criteri per la selezione di due terzi dei candidati alla licitazione - Introduzione del criterio della «migliore idoneità di localizzazione» - Irragionevole condizione posta all'ingresso nel territorio regionale di imprese provenienti da altre aree - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di incostituzionalità.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12, art. 26, comma 2, lett. c), modificato dalla legge della Regione Valle d'Aosta 5 agosto 2005, n. 19, art. 25.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, primo comma, e 120; statuto regione Valle d'Aosta, art. 2; trattato CEE, artt. 2, 3, 4, 39 e segg., e 81 e segg.

SENTENZA n. 450/2006

Pres. FLICK - Rel. QUARANTA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Telecomunicazioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse - Prevista presentazione, da parte degli operatori, dei progetti di rete e delle varianti ai progetti di rete già approvati, corredati dalla relativa documentazione tecnica, ai comuni e alle comunità montane - Ricorso del Governo - Denunciata indebita introduzione di un controllo tecnico della progettazione - Lamentato contrasto con i principi statali in materia di «ordinamento della comunicazione» e «tutela della salute» - Disposizione volta a soddisfare esigenze conoscitive della Regione (e non tendente ad introdurre un ulteriore controllo tecnico sui progetti) - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25, art. 5.
- Costituzione, art. 117, comma 3; decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 87.

Telecomunicazioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse - Attribuzione alla giunta regionale della competenza a fissare la misura dei diritti di istruttoria o di ogni altro onere posto a carico degli operatori interessati all'ottenimento dell'approvazione dei progetti e delle varianti - Ricorso del Governo - Violazione del principio fondamentale del divieto per tutte le pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni non previsti dalla legge statale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25, art. 6, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma 3; decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 93.

Telecomunicazioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse - Attribuzione alla giunta regionale della competenza a fissare la misura degli oneri economici posti a carico degli operatori in relazione all'attività di consulenza svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti autorizzatori - Ricorso del Governo - Violazione del principio fondamentale del divieto per tutte le pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni non previsti dalla legge statale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25, art. 15.
- Costituzione, art. 117, comma 3; decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 93.

Telecomunicazioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse - Assoggettamento all'obbligo di denuncia di inizio attività di interventi edilizi su postazioni o altre strutture - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi di semplificazione amministrativa contenuti

nella legislazione statale - Insussistenza - Esplicazione della potestà legislativa regionale di tipo primario in materia urbanistica - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 4 novembre 2005, n. 25, art. 14, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma 3; decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 87.

SENTENZA n. 64/2007

Pres. BILE – Rel. TESAURO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Commercio - Norme della Regione Umbria in attuazione del d.lgs. n. 114/1998 - Superficie occupata da piccole e medie imprese nell'ambito di grandi strutture di vendita realizzate nella forma del centro commerciale - Riserva a favore di operatori già operanti sul territorio regionale - Ricorso del Governo - Ragionevole giustificazione della deroga al criterio della parità dell'assetto competitivo del mercato - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, art. 4, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 41.

Commercio - Norme della Regione Umbria in attuazione del d.lgs. n. 114/1998 - Rilascio di autorizzazioni all'esercizio e all'ampliamento di attività commerciale - Priorità tra domande concorrenti - Previsto criterio preferenziale a favore di aziende già titolari di altre grandi strutture di vendita nella Regione - Ricorso del Governo - Irragionevole discriminazione tra imprese su base territoriale e lesione della libertà di concorrenza - Illegittimità costituzionale “*in parte qua*”.

- Legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, art. 14, comma 4, lettera l), e comma 4-bis, come modificato dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 41.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorsi delle Regioni Veneto, Lazio e Abruzzo - Ritenuta violazione della legge delega in tema di conferimento alle Regioni del potere di attuazione della normativa comunitaria nelle materie di competenza concorrente e residuale - Asserita violazione del vincolo a dettare solo norme suppletive e cedevoli - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale concernente la disciplina dei contratti «sotto soglia» - Esclusione - Sussistenza del titolo di legittimazione dello Stato a disciplinare, in via esclusiva, i profili di attività indicati dalla norma impugnata - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 76, in relazione agli artt. 1, comma 6, e 5, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, 117, comma quinto.

Concorrenza (Tutela della) - Attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato - Condizioni e limiti del relativo esercizio.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento, ai criteri di aggiudicazione e al subappalto - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e asserita violazione dei canoni dell'adeguatezza e ragionevolezza della normativa statale di dettaglio - Esclusione - Necessità di una verifica della proporzionalità ed adeguatezza della disciplina di dettaglio statale alla luce della finalità della norma impugnata e non del livello di analiticità della stessa - Riferibilità della disciplina impugnata alla materia di competenza esclusiva «tutela della concorrenza» - Riconducibilità del subappalto alla materia «ordinamento civile» - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 76, 97, 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle procedure di affidamento» - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale in materia di procedimento amministrativo - Esclusione - Non configurabilità del «procedimento amministrativo» quale materia - Riconducibilità delle procedure di affidamento alla materia «tutela della concorrenza» - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 29, comma 2.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo» - Ricorsi delle Regioni Veneto e Piemonte - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale concernente gli aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «al contenzioso» - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale concernente gli aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alle materie «giurisdizione» e «giustizia amministrativa» di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 4, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza» - Ricorsi delle Regioni Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio e Abruzzo - Asserita violazione della competenza legislativa residuale e concorrente - Lamentata esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva per introduzione di disciplina statale eccessivamente analitica - Delimitazione del 'thema decidendum' - Riferibilità della questione esclusivamente ai criteri dell'attività di progettazione e di formazione dei piani di sicurezza nonché alle modalità di verifica dei progetti a garanzia di uniformità di disciplina - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «tutela della concorrenza» - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 4, comma 3, 93 e 112, comma 5, lettera b).
- Costituzione, artt. 117 e 118, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina in tema di «piani di sicurezza» - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione della competenza legislativa concorrente - Attribuzione al Governo del solo potere di emanare regolamenti relativi ai criteri di predisposizione dei piani di sicurezza a garanzia di uniformità di disciplina -

Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «tutela della concorrenza» - Legittima previsione di potere regolamentare statale in materia - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 131, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118; art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale per la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, anche «ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato» - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione delle prerogative statutarie provinciali - Non riferibilità della disciplina denunciata alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, commi 1 e 4.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, artt. 11, numeri 1, 17 e 19, e 16 [d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 numeri 1, 17 e 19, e 16]; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riserva al regolamento statale di indicare quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili oltre che alle Regioni anche «alle Province autonome» - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Violazione della clausola di salvaguardia (di cui all'art. 4, comma 3 del Codice) delle prerogative statuarie provinciali - Illegittimità costituzionale parziale.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, comma 2.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, artt. 11, numeri 1, 17 e 19, e 16 [d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 numeri 1, 17 e 19, e 16]; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Abruzzo, Piemonte e Veneto - Lamentata violazione dei limiti al potere regolamentare statale - Esclusione - Legittimazione del legislatore statale a disciplinare la materia anche con norme regolamentari di dettaglio in materia di «tutela della concorrenza», nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 97, 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa regionale nell'ipotesi di attribuzione del potere regolamentare statale nella materia «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva statale di tipo trasversale - Esclusione - Non prospettabilità di alcun condizionamento delle fonti primarie regionali da parte di fonti secondarie statali, esclusivamente rivolte a realizzare assetti concorrenziali - Non fondatezza della questione.

– D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, commi 1 e 2.

– Costituzione, artt. 97, 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa regionale per omessa previsione di coinvolgimento regionale - Esclusione - Insussistenza dell'obbligo di coinvolgimento regionale nell'esercizio di potere regolamentare statale in materia di competenza esclusiva, anche di tipo trasversale - Non fondatezza della questione.

– D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, comma 4.

– Costituzione, artt. 97, 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione della delega legislativa per omessa esplicita indicazione del carattere cedevole delle disposizioni regolamentari statali - Asserita preclusione dell'adozione di norme regolamentari per i contratti di interesse regionale di rilevanza comunitaria - Necessità di previsione del carattere cedevole delle norme regolamentari statali nella sola ipotesi di incidenza in materia di competenza regionale - Esercizio di potere regolamentare statale in materia di competenza esclusiva - Non fondatezza delle questioni.

– D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, comma 1.

– Costituzione, artt. 76 e 117, comma quinto.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Denunciato contrasto con la previsione della legge n. 11 del 2005 che consente l'attuazione di direttive comunitarie mediante regolamento solo se così dispone la legge comunitaria - Mancanza, altresì, nella legge comunitaria n. 62 del 2005 di uno specifico criterio direttivo -

Riconducibilità direttamente alla Costituzione del potere di emanare regolamenti nelle materie di competenza statale esclusiva - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, comma 1.
- - Costituzione, artt. 76 e 117, comma quinto; legge 4 febbraio 2005, n. 11, art. 11; legge 18 aprile 2005, n. 62.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Possibilità per le stazioni appaltanti di adottare propri capitolati o di recepire il capitolato generale dello Stato - Possibilità di richiamare il capitolato generale dei lavori pubblici nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale - Esclusione - Previsione di mere facoltà e non di obblighi per la realizzazione di opere pubbliche regionali - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 5, commi 7 e 9.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Controllo dei requisiti dei concorrenti per la partecipazione alla gara - Ricorso della Regione Toscana - Asserita indebita interferenza nella materia della organizzazione amministrativa di competenza regionale residuale - Asserita natura tecnica o eccessivamente dettagliata ed autoapplicativa della disciplina denunciata - Esclusione - Riconducibilità della normativa impugnata alla materia di competenza esclusiva «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 48.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 75, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Principi relativi all'esecuzione del contratto e disciplina della garanzia fideiussoria - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei limiti di proporzionalità e adeguatezza posti alla normativa di dettaglio statale in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 113.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Approvazione con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture degli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei limiti di proporzionalità e adeguatezza posti alla normativa di dettaglio statale in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 252, comma 6.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni concernenti la composizione e le modalità di nomina della Commissione giudicatrice nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Ricorso della Regione Toscana - Lesione della competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa regionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Travolgimento anche delle modifiche apportate dal decreto legislativo correttivo n. 113 del 2007.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, anche nel testo modificato dal d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
- Costituzione, art. 117 (e artt. 76 e 118).

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte ritenute «anormalmente basse» - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta attinenza della materia alla competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa - Asserita esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione - Preminenza della finalità di informare il procedimento alle regole della concorrenza, riservate alla competenza esclusiva statale, anche alla luce dei criteri di adeguatezza e proporzionalità - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 88.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione secondo la quale «l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti» - Ricorso della Regione Veneto - Incidenza della disciplina in materia di «governo del territorio» - Disposizione di contenuto puntuale non riconducibile a principio fondamentale della materia - Illegittimità costituzionale.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 98, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Norme applicabili ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Ritenuta violazione della legge delega che non consentirebbe la previsione di disciplina dettagliata per gli appalti «sotto soglia» - Esclusione - Estensione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione anche agli appalti «sotto soglia» - Inconferenza del mero dato dell'analiticità della disposizione in ordine alla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della normativa statale denunciata - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 122, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e 124, commi 2, 5 e 6.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118; legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 25.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina transitoria con rinvio alla disciplina regolamentare statale (d.m. n. 145 del 2000 e d.P.R. n. 554 del 1999) emanata nella vigenza del precedente Titolo V per tutti i lavori pubblici di interesse regionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale - Esclusione - Applicazione del principio di continuità, con conseguente esclusione dell'automatica illegittimità costituzionale delle norme emanate nel vigore dei vecchi parametri costituzionali - Infondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 253, commi 3 e 22, lettera a).
- Costituzione, art. 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 118.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni riguardanti la individuazione delle tipologie contrattuali - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta lesione della competenza regionale ad individuare la categoria dei contratti pubblici «sotto soglia» - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alle materie di competenza esclusiva «ordinamento civile» e «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 53, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni riguardanti la individuazione la fase di esecuzione del contratto di appalto e subappalto - Affidamento dell'attività di direzione dei lavori a soggetti scelti con le procedure previste dal Codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 130, comma 2, lettera c).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).

SENTENZA n. 430/2007

Pres. BILE - Rel. TESAURO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Concorrenza (Tutela della) - Attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato - Nozione.

- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *e*).

Commercio - Attività economiche di distribuzione commerciale - Abolizione di limiti e prescrizioni per il loro esercizio - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, di tipo residuale, e amministrativa in materia di «commercio», nonché asserita esorbitanza dai limiti posti alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni denunciate alla materia «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 3, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Commercio - Farmaci - Vendita al pubblico presso esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione di farmaci da banco o per automedicazione non soggetti a prescrizione medica - Disciplina e modalità - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sicilia - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa in materia di «commercio», nonché di quelle statutarie di tipo esclusivo e concorrente - Esclusione - Riconducibilità, per il criterio della prevalenza, dell'organizzazione del servizio farmaceutico alla competenza concorrente «tutela della salute» - Rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione tra le specifiche prescrizioni previste e il carattere di «principio fondamentale» della norma - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 5, comma 2, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 118; statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14, lettera *d*), e 17, lettere *b*) e *c*).

SENTENZA n. 431/2007

Pres. BILE - Rel. TESAURO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Disciplina dell'attività contrattuale del Consiglio regionale - Disposizioni concernenti la fase dell'affidamento dell'appalto - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12, artt. 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Titolo III.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *e*).

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Disciplina dell'attività contrattuale del Consiglio regionale - Disposizioni concernenti la disciplina dei contratti pubblici in esito alle procedure di scelta del contraente - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell' «ordinamento civile» - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12, artt. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del Titolo III.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *l*).

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Disciplina dell'attività contrattuale del Consiglio regionale - Rinvio alla disciplina prevista dalla legge statale n. 109 del 2004 e dal relativo regolamento di attuazione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'«ordinamento civile» e della «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12, art. 27, comma 3 del Titolo III.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettere *e*) e *l*).

Appalti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni concernenti l'attività di collaudo di lavori pubblici - Rinvio alla disciplina prevista dalla legge statale n. 109 del 2004 e dal relativo regolamento di attuazione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'«ordinamento civile» e della «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Abruzzo 20 dicembre 2000, n. 115, art. 12, sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 8 novembre 2006, n. 33; legge della Regione Abruzzo 8 novembre 2006, n. 33, art. 7, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo.

SENTENZA n. 443/2007

Pres. BILE - Rel. SILVESTRI

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Professioni - Attività libero professionali e intellettuali - Abolizione dell'obbligatorietà di tariffe fisse o minime e del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sicilia - Asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza» - Riconducibilità della disposizione censurata alla materia «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, comma 1, lettera *a*), nel testo originario ed in quello risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, art. 117, comma terzo (comma secondo, lettera *e*)).

Concorrenza (Tutela della) - Potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia - Sussistenza indipendentemente dal carattere di principio o di dettaglio delle disposizioni.

- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *e*)).

Professioni - Attività libero professionali e intellettuali - Abolizione del divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli, le specializzazioni, il servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sicilia - Asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza» - Riconducibilità della disposizione censurata alla materia trasversale «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, comma 1, lettera *b*), nel testo originario ed in quello risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, art. 117, comma terzo (comma secondo, lettera *e*)).

Professioni - Attività libero professionali e intellettuali - Abolizione del divieto di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sicilia - Asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza» - Riconducibilità della disposizione censurata alla materia trasversale «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, comma 1, lettera c), nel testo originario ed in quello risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, art. 117, comma terzo (comma secondo, lettera e)).

Professioni - Attività libero professionali e intellettuali - Sostituzione dell'art. 2233 del codice civile - Possibilità per gli avvocati di pattuire per iscritto con i clienti i compensi professionali - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sicilia - Asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza» - Ricongiungibilità della disposizione censurata alla materia «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, comma 2-bis, inserito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, art. 117, comma terzo (comma secondo, lettera l)).

Professioni - Attività libero professionali e intellettuali - Adeguamento delle disposizioni deontologiche e pattizie e dei codici di autodisciplina alle prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2002 - Previsione della nullità delle norme con esso in contrasto - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sicilia - Asserita lesione della competenza legislativa concorrente nella materia delle «professioni» e ritenuta esorbitanza dai limiti della legislazione statale nella materia «tutela della concorrenza» - Disposizione strettamente consequenziale ad altre incidenti in ambito materiale di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, comma 3, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, art. 117, comma terzo (comma secondo, lettera e)).

SENTENZA n. 452/2007

Pres. BILE - Rel. DE SIERVO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Trasporto pubblico - Servizio di taxi - Norme contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233 - Deroga al divieto di cumulo di licenze - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, di tipo residuale, e amministrativa della Regione in materia di trasporto pubblico locale, nonché violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità - Esercizio ragionevole e proporzionato della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 6.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.

Trasporto pubblico - Servizio di taxi - Norme contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 - Rilascio di nuove licenze o di autorizzazioni temporali o stagionali - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, di tipo residuale, e amministrativa della Regione in materia di trasporto pubblico locale, nonché violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità - Esercizio ragionevole e proporzionato della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 6, comma 1, lettere *b*) e *c*), nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.

Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme contenute nell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, sul punto senza modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico in ambito comunale e intercomunale - Possibilità di svolgimento da parte di operatori economici in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali - Ricorsi della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, di tipo residuale, e amministrativa della Regione in materia di trasporto pubblico locale, nonché violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità - Esercizio ragionevole e proporzionato della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 12, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.

SENTENZA n. 1/2008

Pres. BILE - Rel. MADDALENA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 - Espletamento di gara ad evidenza pubblica nei casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione d'acqua - Disposizione non lesiva delle competenze regionali rientrando la materia nella «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 483, prima parte.
- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118, 119 e 120.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 - Procedura di gara per l'assegnazione di concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico - Determinazione con decreto ministeriale dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata - Ricorso delle Regioni Toscana, Campania, Piemonte ed Emilia-Romagna - Violazione della competenza concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché mancato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento amministrativo - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 483, seconda parte.
- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118, 119 e 120.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Proroga delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 - Ricorso delle Regioni Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Previsione, da parte del legislatore statale, di norma di dettaglio lesiva della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 485.
- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118, 119 e 120.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Disciplina di dettaglio del regime di proroga delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 - Ricorso delle Regioni Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Declaratoria di illegittimità costituzionale concernente il regime della proroga delle concessioni in atto - Illegittimità costituzionale in via consequenziale della disciplina denunciata.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 486, 487 e 488.

- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118, 119 e 120.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Obbligo di armonizzazione delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui ai commi da 483 a 491 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 - Ricorso delle Regioni Campania ed Emilia-Romagna - Censura non sorretta da specifiche argomentazioni.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 492.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Obbligo di armonizzazione delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui ai commi da 483 a 491 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Lamentata lesione della potestà legislativa residuale - Non riconducibilità della materia delle acque pubbliche utilizzate come fonte di energia alla competenza residuale regionale.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 492.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Obbligo di armonizzazione delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui ai commi da 483 a 491 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Esclusione dell'obbligo di adeguamento anche alle disposizioni di cui ai commi da 485 a 488, già dichiarati costituzionalmente illegittimi - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 492.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

SENTENZA n. 51/2008

Pres. BILE - Rel. CASSESE

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Porti e aeroporti civili - Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Meccanismo di regolazione tariffaria ('price cap') per il calcolo della variazione annuale massima dei diritti aeroportuali - Ulteriori misure per la riduzione dell'entità dei diritti aeroportuali - Ricorso della Regione Piemonte - Asserita violazione dei principi comunitari in materia di aiuti di Stato - Mancanza nella disposizione denunciata dell'elemento della selettività necessario perché si configuri un aiuto di Stato - Non fondatezza della questione.

- D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, artt. 11-*nonies*, 11-*decies* e 11-*terdecies*.
- Costituzione, artt. 11 e 117, primo comma.

Porti e aeroporti civili - Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Meccanismo di regolazione tariffaria ('price cap') per il calcolo della variazione annuale massima dei diritti aeroportuali - Ulteriori misure per la riduzione dell'entità dei diritti aeroportuali - Programmazione degli interventi concernenti le infrastrutture aeroportuali - Ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Sicilia, Piemonte, Campania - Asserita interferenza della disciplina denunciata sia su competenze regionali concorrenti (in materia di «porti e aeroporti», «trasporti» e «governo del territorio»), sia sulle competenze residuali (in materia di «turismo» e «sviluppo economico»), nonché sulla competenza statutaria della Regione Siciliana in materia di «comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere» - Riconducibilità della disciplina denunciata alle materie «ordinamento civile» e, parzialmente, «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

- D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, artt. 11-*nonies*, 11-*decies*, 11-*undecies* e 11-*terdecies*.
- Costituzione, artt. 114, 117, commi secondo [lettere *e*) e *i*)], terzo, quarto e sesto, e 118; r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, artt. 17, lettera *a*), e 20.

SENTENZA n. 63/2008

Pres. BILE - Rel. TESAURO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Impresa - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per il finanziamento di aiuti di Stato, consentiti dall'Unione europea, per imprese in difficoltà - Definizione, con delibera CIPE, delle priorità e delle modalità di utilizzo del fondo - Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Disciplina incidente su materie di competenza regionale, ma finalizzata al perseguimento di obiettivi di politica economica nazionale, esorbitanti dalla dimensione regionale - Conseguente attrazione in sussidiarietà allo Stato delle funzioni spettanti alle Regioni, a condizione del rispetto del principio di leale collaborazione - Mancata acquisizione dell'intesa con la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio dei poteri del CIPE - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 853.
- Costituzione, artt. 5, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.

SENTENZA n. 320/2008

Pres. BILE - Rel. TESAURO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Proroga 'ex lege' dei contratti di gestione del servizio di elisoccorso regionale fino al 31 dicembre 2007 - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12, art. 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *e*) (Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione alla direttiva 2004/18/CE, artt. 20, 28 e 35, par. 2, e al trattato istitutivo CE, artt. 43 e 49).

SENTENZA n. 322/2008

Pres. BILE - Rel. CASSESE

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche - Ambiti di legislazione concernenti «procedure di affidamento», «progettazione» e «contratti pubblici» - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva statale nelle materie «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle residue censure.

- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17, artt. 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettere *e*) e *l*); (art. 117, comma secondo, lettera *s*)).

SENTENZA n. 326/2008

Pres. BILE - Rel. CASSESE

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Partecipazioni pubbliche - Società a capitale pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali - Obbligo di operare esclusivamente con gli enti pubblici costituenti o partecipanti e correlativo divieto di operare nel libero mercato, obbligo di oggetto sociale esclusivo, nullità dei contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina e disciplina transitoria - Ricorso delle Regioni Veneto, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta - Asserita lesione della potestà legislativa regionale in materia di «organizzazione degli uffici regionali e degli enti locali» - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alle materie «ordinamento civile» e «tutela della concorrenza» - Non fondatezza della questione.

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 13.
- Costituzione, art. 17; statuto della Regione Siciliana, artt. 14, lettera *p*), e 17, lettera *i*); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1, n. 1-*bis* e n. 6, 8 e 48 e seguenti; statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma primo, lettere *a*) e *b*).

SENTENZA n. 368/2008

Pres. FLICK - Rel. TESAURO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori vitivinicoli friulani della facoltà di utilizzare la denominazione "Tocai Friulano" nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Disciplina eccedente l'ambito dell'agricoltura ed interferente in una pluralità di materie - Appartenenza del nucleo essenziale di essa, secondo il criterio della prevalenza, a materie non attribuite alla Regione (tutela della concorrenza, ordinamento civile) - Illegittimità costituzionale della legge regionale - Assorbimento di ulteriori profili, nonché della questione di compatibilità comunitaria proposta in riferimento ad altri parametri.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24, art. 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *e*), *l*) ed *r*); Statuto speciale Regione Friuli- Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4, primo comma, n. 2; (Costituzione, artt. 11 e 117, commi primo e quinto).

SENTENZA n. 411/2008

Pres. FLICK - Rel. TESAURO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Disciplina della progettazione e delle tipologie progettuali - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "tutela della concorrenza" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

– Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 9.

– Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori - Ricorso del Governo - Introduzione di modalità diverse per limiti e contenuti rispetto a quelle previste dalla normativa statale in materia di "tutela della concorrenza" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

– Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 11, commi 12, 13, 14, 15 e 16.

– Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Affidamento obbligatorio della validazione del progetto ad organismi accreditati secondo i parametri UNI CEI EN nel caso di interventi di valore superiore ai 25.000.000 di euro, anziché di importo superiore a 20.000.000 di euro come stabilito nella legge statale - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "tutela della concorrenza" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

– Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 13, commi 3, 4 e 10.

– Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Affidamento di lavori pubblici per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo in tutto o in parte mediante cessione di beni immobili - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in

materia di "tutela della concorrenza" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 16, comma 12.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Offerte anomale - Disciplina della richiesta di giustificazioni - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "tutela della concorrenza" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 20, comma 5.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Ampliamento delle ipotesi di affidamento dei lavori pubblici con procedura di gara semplificata - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "tutela della concorrenza" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 21, comma 1.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Pubblicità e in particolare omessa previsione della pubblicazione dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "tutela della concorrenza" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 22, commi 2, 14, 17 e 18.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Norme in tema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e di individuazione dei criteri di ammissione alla gara - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "tutela della concorrenza" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa

primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 24 e 30, comma 3.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Cause di esclusione dalle gare - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "tutela della concorrenza" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 26, comma 2.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Promotore - Attribuzione al promotore di un diritto di prelazione rispetto al vincitore della gara - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "tutela della concorrenza" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 35, comma 2, e 36.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Individuazione di ipotesi di trattativa privata con e senza pubblicazione del bando - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "tutela della concorrenza" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 38, comma 1, e 39, commi 1 e 3.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Individuazione e regolamentazione di nuove ipotesi di ricorso alle spese in economia - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "tutela della concorrenza" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione

Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 40 e 41.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Norme in tema di concorsi di idee e concorsi di progettazione - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "tutela della concorrenza" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 46, commi 4 e 7.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Norme in tema di cauzioni, garanzie e assicurazioni dell'offerta - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "tutela della concorrenza" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Programmazione e progettazione dei lavori pubblici - Previsto obbligo di redazione e approvazione di un programma triennale per i soli lavori di importo superiore ai 200.000 euro - Previsto inserimento dei lavori nell'elenco annuale in base al solo studio di fattibilità per i soli lavori di importo inferiore ai 2.000.000 di euro - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "tutela della concorrenza" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 5, commi 1 e 6.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Contratto di concessione di lavori pubblici - Regole in tema di limiti al corrispettivo - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità

rispetto alla disciplina statale in materia di "ordinamento civile" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 34, comma 1.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Aggiornamento dei prezzi in caso di variazioni oltre certi limiti - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "ordinamento civile" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 51, commi 1 e 3.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Norme in tema di consegna dei lavori, inizio delle prestazioni, sospensione dell'esecuzione, subappalti, collaudo e regolare esecuzione delle commesse, collaudo di lavori pubblici - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "ordinamento civile" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 57, 58, 59 e 60.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della normativa comunitaria - Allegato - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi di difformità rispetto alla disciplina statale in materia di "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile" - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, allegato I, punti 45.23 - 45.24 e 45.25.
- Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

SENTENZA n. 439/2008

Pres. FLICK - Rel. QUARANTA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Definizione del requisito della "rilevanza dell'attività" dell'ente concessionario - Assunzione di criterio solo quantitativo, in base al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, e non anche qualitativo - Violazione delle norme comunitarie sulla "tutela della concorrenza", come interpretate dalla Corte di giustizia - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, art. 3, comma 3.
- Trattato CE, artt. 43, 49 e 86; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera e).

SENTENZA n. 88/2009

Pres. AMIRANTE - Rel. DE SIERVO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Energia - Norme della legge finanziaria 2008 - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Competenza delle Province al rilascio dell'autorizzazione solo previa delega regionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta spettanza alla Provincia, e non più alla Regione, della legittimazione a rilasciare l'autorizzazione - Conseguente asserita interferenza, con norma di dettaglio, nelle competenze legislative amministrative regionali nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia" - Erroneo presupposto interpretativo - Persistenza della titolarità del potere autorizzatorio in capo alla Regione - Non fondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 158, lett. a).
- Costituzione, artt. 117 e 118; 5 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.

Energia - Norme della legge finanziaria 2008 - Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - Attribuzione di nuove competenze all'Autorità per l'energia elettrica e il gas - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia", e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 165.
- Costituzione, artt. 117 e 118; 5 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.

Energia - Norme della legge finanziaria 2008 - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione per gli impianti offshore - Competenza attribuita al Ministero dei trasporti, con partecipazione anche delle Regioni ai sensi della legge n. 241 del 1990 - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nelle materie "produzione", "trasporto" e "distribuzione nazionale dell'energia", del principio di leale collaborazione - Partecipazione, ex lege n. 241 del 1990, anche delle Regioni al procedimento autorizzatorio, a salvaguardia dell'esercizio delle competenze ad esse spettanti in materia - Non fondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 158, lett. c).
- Costituzione, artt. 117 e 118; 5 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.

SENTENZA n. 148/2009

Pres. AMIRANTE - Rel. TESAURO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Amministrazione pubblica - Amministrazioni contemplate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Norme della legge finanziaria 2008 - Divieto di costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e di assumere e mantenere le partecipazioni in tali società - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale nella materia "organizzazione amministrativa", con lesione dell'autonomia amministrativa regionale, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Ric conducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela della concorrenza", con modalità non irragionevoli - Non fondatezza delle questioni.

– Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 27 a 29.

– Costituzione, artt. 117 e 118, nonché 5 e 120; legge 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.

SENTENZA n. 160/2009

Pres. AMIRANTE - Rel. QUARANTA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Requisiti di partecipazione alle gare - Possibilità per i concorrenti, singoli o consorziati, di avvalersi dei requisiti di altri soggetti - Limitazione alle sole ipotesi di appalti di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria - Violazione della normativa statale che legittima l'istituto anche per gli appalti sotto-soglia - Conseguente violazione, per profili diversi, della competenza esclusiva statale nelle materie "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27, comma 1, lett. *l*).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*) e lett. *l*); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 49 e 121.

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Requisiti di partecipazione alle gare - Esclusione della possibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento per i contratti sotto-soglia comunitaria - Norma inscindibilmente connessa ad altra già dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3, art. 20, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*) e lett. *l*); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 49 e 121; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando nel solo anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale - Contrasto con la normativa statale vigente che prevede detta possibilità nel più ampio periodo triennale e attribuisce allo Stato il compito di individuare le procedure di affidamento - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27, comma 1, lett. *p*).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 57, comma 5, lett. *b*).

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Esclusione automatica dalla gara delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia - Contrasto con la normativa statale vigente che attribuisce alla stazione appaltante il potere discrezionale di valutare l'opportunità di procedere all'esclusione automatica (purché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci) ovvero di verificare in contraddittorio l'anomalia dell'offerta - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27, comma 1, lett. *t*), punto 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 122, comma 9; d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152, art. 1, comma 1, lett. *bb*), n. 2.

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Requisiti per la qualificazione degli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27, comma 1, lett. *t*), punto 5.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 40; d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152, art. 1, comma 1, lett. *bb*), n. 2.

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture - Richiesta del Governo di dichiarare l'illegittimità consequenziale di disposizioni non impugnate - Insussistenza della necessaria connessione con le norme già dichiarate costituzionalmente illegittime.

- Legge della Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3, artt. 6, 7, comma 3, 14, commi 2, 3 e 4, 18, 20, comma 2, 33, 36, commi 7 e 8, 53, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 5, e 60, comma 4.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

SENTENZA n. 246/2009

Pres. AMIRANTE - Rel. GALLO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Individuazione nell'autorità d'Ambito della struttura alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione della legge di delega in quanto priverebbe gli enti territoriali di poteri amministrativi ed esproprierebbe le regioni di poteri legislativi ad esse spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 12 del 1998 - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.

– D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 148.

– Costituzione, artt. 76, 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali - Adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativo per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operato direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune - Funzioni di regolazione generale e di controllo sulle gestioni esercitate dall'Autorità d'ambito - Criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito definiti con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità medesima, previo accordo di programma - Ricorso delle Regioni Piemonte, Umbria, Liguria, Calabria, Toscana - Asserita incidenza sulla materia, di potestà legislativa residuale dei "servizi pubblici locali"; incidenza sulle potestà legislative regionali per il contenuto di estremo dettaglio delle disposizioni censurate - Asserita esorbitanza dai principi dettati dalla legge di delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

– D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 5.

– Costituzione, artt. 76, 117, 117, quarto comma, e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Forma di gestione del servizio e procedure di affidamento dello stesso - Rinvio a tal fine al disposto dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione dell'art. 117 Cost., atteso l'intento dilatorio, attraverso tale rinvio, perseguito dal legislatore statale relativamente alle competenze di cui è titolare ed inoltre l'esclusione di ogni rilievo della "tutela della concorrenza", nel settore in

esame configurante come improponibile una recezione della normativa dal precitato art. 113 - Esclusione - Riconducibilità della norma alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) , Cost. - Non fondatezza della questione.

– D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 150.

– Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Forme di gestione del servizio e procedure di affidamento dello stesso, nonché relativo regime transitorio - Ricorso della Regione Piemonte - Asserita invasione delle competenze regionali in materia del servizio idrico integrato - Esclusione - Non fondatezza della questione.

– D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 150, in combinato disposto con l'art. 170, comma 3, lett. i).

– Costituzione, art. 117, terzo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento - Gestione del servizio idrico integrato aggiudicato dall'Autorità d'ambito mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto delle competenze regionali in materia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita violazione della legge di delegazione; indebita compressione delle competenze regionali ed illegittima previsione di un atto regolamentare interveniente nella materia di potestà legislativa regionale dei "servizi pubblici locali" - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

– D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 150, comma 2.

– Costituzione, artt. 76 e 117, secondo, quarto e sesto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti del servizio idrico integrato - Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato - Infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali - Affidamento in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, con assunzione dei relativi oneri - Immobilizzazioni, attività e passività relative al servizio idrico integrato trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi - Considerazione del trasferimento nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica - Ricorso della Regione Calabria - Disciplina basata sull'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, indice dell'intento dilatorio perseguito dal legislatore statale relativamente alle competenze di cui è titolare - Improponibilità della recezione della normativa del precitato art. 113 attesa l'esclusione di ogni rilievo

della "tutela della concorrenza" nel settore considerato - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 151 e 153.
- Costituzione, art. 117.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato - Infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali - Affidamento in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, con assunzione dei relativi oneri - Ricorso della Regione Umbria - Asserita violazione della legge di delegazione nonché delle competenze esclusive residuali delle regioni e del principio di ragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 153.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 117, quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri di determinazione della tariffa ed attribuzione di poteri ministeriali - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria - Asserita indebita normativa di minuto dettaglio; incidenza sulla competenza legislativa residuale regionale; lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate alla tutela dell'ambiente ed alla tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri di determinazione delle tariffe - Ricorso delle Regioni Calabria e Puglia - Asserita violazione delle competenze legislative delle regioni ed indebita incidenza su un tributo di carattere locale (tariffa del servizio idrico integrato) spettante alle autonomie territoriali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119, primo e secondo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Determinazione della tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato - Attribuzione di poteri ministeriali - Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione della legge di delegazione, che non prevederebbe "l'introduzione ex novo dell'imposta in questione"; incidenza sulla competenza legislativa residuale

regionale; lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154.
- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Determinazione della tariffa e criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica - Attribuzione allo Stato di poteri regolamentari - Asserita incidenza di tali poteri su materie diverse da quelle di competenza esclusiva statale e mancato coinvolgimento delle istanze rappresentative di regioni ed enti locali in violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, commi 2 e 3.
- Costituzione art. 117, sesto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Criteri di determinazione della tariffa - Ammissibilità di maggiorazioni di tariffa per le aziende artigianali, commerciali e industriali al fine di conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi - Ricorso della Regione Umbria - Asserita esorbitanza dalla legge di delegazione, che non consente l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione del tutto innovativa, ed indebita incidenza sulla potestà legislativa residuale regionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 6.
- Costituzione, artt. 76 e 117, quarto comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Modalità di riscossione della tariffa da parte del gestore del servizio idrico integrato - Ricorso della Regione Calabria - Asserita indebita incidenza su aspetti di dettaglio - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Usi produttivi delle risorse idriche - Usi delle acque irrigue e di bonifica - Compiti attribuiti ai consorzi di bonifica ed irrigazione - Asserita violazione della legge di delegazione per non consentite innovazioni rispetto alla legislazione previgente; indebita incidenza sulla potestà legislativa residuale delle regioni in materia di "agricoltura" e "lavori pubblici" di interesse regionale nonché lesione delle competenze amministrative regionali, in difetto di una fondata ragione di attrazione a livello statale e dell'imprescindibile concorso regionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 166, comma 1.

- Costituzione, artt. 76, 117, quarto comma, e 118, primo comma.

Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Usi produttivi delle risorse irrigue - Usi delle acque irrigue e di bonifica - Compiti attribuiti ai consorzi di bonifica ed irrigazione - Obbligo di versamento del contributo al consorzio da chiunque, non associato ai consorzi stessi, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi - Contributo determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore - Ricorso della Regione Umbria - Asserita esorbitanza dalla legge di delegazione; possibile incidenza sulla competenza legislativa residuale regionale; illegittima compressione dell'autonomia negoziale ed incidenza sull'autonomia finanziaria degli enti locali.

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 166, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 41, 76, 117, quarto comma, e 119.

SENTENZA n. 271/2009

Pres. AMIRANTE - Rel. MAZZELLA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Professioni turistiche - Limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione professionale ed entro i quali la professione può essere esercitata - Ricorso del Governo - Violazione del principio comunitario della libera prestazione dei servizi, oltre che della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Emilia Romagna 1 febbraio 2000, n. 4, art. 6, comma 2, secondo periodo, come introdotto dall'art. 7 della legge della medesima Regione 27 maggio 2008, n. 7.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e); Trattato CE, art. 40 (ex art. 49 Trattato CEE); decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2007, n. 40), art. 10, comma 4.

Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Professioni turistiche - Limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione professionale e gli ambiti territoriali nei quali la professione può essere esercitata - Ricorso del Governo - Violazione del principio comunitario della libera prestazione dei servizi, oltre che della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale in parte qua .

- Legge della Regione Emilia Romagna 1 febbraio 2000, n. 4, art. 6, comma 4, come introdotto dall'art. 7 della legge della medesima Regione 27 maggio 2008, n. 7.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e); Trattato CE, art. 40 (ex art. 49 Trattato CEE); decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2007, n. 40), art. 10, comma 4.

SENTENZA n. 283/2009

Pres. AMIRANTE - Rel. CASSESE

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio - Modalità di espletamento dei concorsi di idee e di progettazione il cui importo stimato sia inferiore al limite posto dalla legislazione statale per l'affidamento fiduciario - Ricorso del Governo - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14, artt. 5, comma 2, 6 e 7.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma 2, lett. e); (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 99 e ss.).

Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio - Modalità di espletamento dei concorsi di progettazione banditi dai privati - Ricorso del Governo - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'"ordinamento civile" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14, art. 8.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma 2, lett. l).

Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio - Emanazione di regolamento di attuazione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della "tutela della concorrenza" e dell' "ordinamento civile" - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14, art. 16.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma 2, lett. e) e l); (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 4, comma 3).

SENTENZA n. 307/2009

Pres. AMIRANTE - Rel. MADDALENA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio idrico integrato - Obbligo di affidamento del servizio di erogazione idrica unicamente mediante gara pubblica - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della potestà statale esclusiva Stato in materia di tutela della concorrenza nonché in materia di funzioni fondamentali degli enti locali - Inconferenza del richiamo a quest'ultima materia - Possibilità per le Regioni di tutelare, come nella specie, la concorrenza più intensamente rispetto alle norme statali - Disposizioni regionali emanate nell'esercizio della competenza residuale regionale relativa ai "servizi pubblici locali" - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, art. 49, comma 4, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. p) della legge della Regione Lombardia 8 agosto 2006, n. 18.
- Costituzione, artt. 114, 117, comma secondo, lett. e) e p); d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, art. 113; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 148, comma 5.

SENTENZA n. 314/2009

Pres. AMIRANTE - Rel. FINOCCHIARO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Ambiente - Gestione dei rifiuti - Norme della Regione Campania - Modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 - Modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte della Provincia - Partecipazione alle gare per l'affidamento riservata ad un soggetto a totale o prevalente capitale pubblico - Indebita compromissione alla piena esplicazione del mercato nei confronti di tutti gli operatori economici nel settore degli appalti pubblici - Disciplina difforme da quella nazionale in materia di tutela della concorrenza, riservata alla competenza esclusiva dello Stato - Illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione - Ripristino, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, del precedente testo, ferma restando la competenza della Provincia nell'affidamento del servizio.

- Legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, art. 1, comma 1, lettera m).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).

SENTENZA n. 29/2010

Pres. AMIRANTE - Rel. GALLO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Ambiente - Norme della Regione Emilia-Romagna - Servizio idrico - Determinazione, ad opera della Regione, della tariffa di riferimento quale corrispettivo del servizio idrico integrato - Contrasto con la interposta legislazione nazionale intesa a garantire l'uniforme metodologia tariffaria e lesione delle attribuzioni dei soggetti preposti al servizio (Stato, CO.VI.RI. ed AATO) - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale nelle materie "tutela dell'ambiente" e "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, art. 28, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 151, comma 2, lett. c), d) ed e), 154, commi 1, 2 e 4, e 161, comma 4, lett. a).

Ambiente - Norme della Regione Emilia-Romagna - Regolazione del servizio idrico - Avvalimento da parte della Regione di una struttura organizzativa con costo di funzionamento a carico delle tariffe dei servizi regolati - Introduzione di una nuova componente di costo nella determinazione della tariffa - Contrasto con la interposta legislazione nazionale intesa a garantire l'uniforme metodologia tariffaria - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, art. 28, comma 7.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, commi 1, 2 e 4, e 161, comma 4.

SENTENZA n. 45/2010

Pres. AMIRANTE - Rel. QUARANTA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alle leggi provinciali n. 26 del 1993, n. 6 del 1999, n. 1 del 2008 e n. 10 del 2008 - Ricorso del Governo - Preliminare individuazione delle disposizioni statutarie quali parametri applicabili e dei limiti all'esercizio delle competenze provinciali.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, artt. 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, commi 1, 2, 4, 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26; 2; 3; 4, nella parte in cui sostituisce l'art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 26 del 1993; 5; 6; 10; 15; 16, comma 1, lettera c); 17, nella parte in cui introduce l'art. 13-*bis*, commi 1, 2, lettere b), c), e), f), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), e 3, della medesima legge provinciale n. 26 del 1993; 18, comma 1, lettera a); 20; 22, nella parte in cui, al comma 1, lettere c), d) ed e), nel modificare l'art. 20 della legge provinciale n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i commi 12-*bis* e 12-*ter* del medesimo art. 20; 23; 24, nella parte in cui sostituisce l'art. 22, comma 3, della medesima legge provinciale n. 26 del 1993; da 25 a 32; 33, comma 1, lettera a); da 34 a 44; 45, comma 1, lettera a); 46; 47; 48; 53; da 55 a 74; da 79 a 95; da 97 a 108; 110; 111, commi 1 e 2; 112, comma 2; legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n. 16, art. 29, commi 2 (che ha inserito nell'art. 111 della legge provinciale n. 10 del 2008 i commi 1-*bis* e 1-*ter*), e 3 (che ha modificato il comma 2 dell'art. 112 della legge provinciale n. 10 del 2008).
- Costituzione, artt. 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l), ed m); Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Interventi eseguiti direttamente da privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazioni - Omessa previsione dell'applicabilità delle norme di garanzia che disciplinano le procedure di gara - Violazione dei limiti statutarî per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, art. 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 6, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 32, comma 1, lett. g), e 55.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Applicazione delle regole a tutela della concorrenza solo per i contratti di sponsorizzazione relativi ad opere o lavori pubblici di cui all'allegato I del Codice degli appalti e non anche per le forniture ed i servizi di cui allegato II - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, art. 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 7, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 26 e allegato II; direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, allegato I (corrispondente all'allegato I del Codice degli appalti).

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Estensione dell'applicazione dell'intera legge provinciale anche ai lavori eseguiti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici finanziate dalla Provincia - Applicazione condizionata all'esistenza di progetti di importo complessivo pari a tre milioni di euro - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, art. 4, nella parte in cui sostituisce l'art. 2, comma 2, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 32.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Invito alla procedura ristretta alle sole imprese scelte dalla stazione appaltante e non invece a tutte le imprese che ne facciano richiesta - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, art. 34.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 55, comma 6.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Ricorso alla procedura negoziata per fattispecie non contemplate dal legislatore statale e senza pubblicazione del bando - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli

appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, art. 35.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 56 e 57.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Disciplina dell'accordo quadro e sua riferibilità ad un numero di casi da definire con futuro regolamento provinciale, anziché a casi ben definiti come previsto dalla normativa statale - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, art. 37.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 59.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Affidamento della concessione di lavori pubblici con libertà di scelta tra le procedure aperta, ristretta o negoziata, quest'ultima invece esclusa dalla normativa statale - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, art. 56, nella parte in cui sostituisce l'art. 50, comma 4, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 144.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Procedura di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per suo grave inadempimento - Interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, con esclusione dell'originario aggiudicatario, come invece previsto dalla normativa statale - Violazione dei limiti statutari per contrasto con i principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, art. 86.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 140.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Applicazione della legge in caso di realizzazione di lavori pubblici d'importo inferiore o superiore alla soglia

comunitaria - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Inidoneità della disposizione denunciata a recare vulnus alle competenze costituzionali dello Stato - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, artt. 1, comma 2, che sostituisce l'art. 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e 99.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Definizione di contratto misto di lavori, forniture e servizi cui si applica la legge provinciale - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Inidoneità della disposizione denunciata a recare vulnus alle competenze costituzionali dello Stato - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, art. 1, comma 4, che sostituisce l'art. 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 14, comma 3.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Obbligo di rispettare taluni principi generali nella fase di affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Inidoneità della disposizione denunciata a recare vulnus alle competenze costituzionali dello Stato - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, art. 2.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Definizioni di locuzioni impiegate nella legge provinciale - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Inidoneità della disposizione denunciata a recare vulnus alle competenze costituzionali dello Stato - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, art. 3.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Disciplina dei "lavori sequenziali" - Ricorso del Governo - Introduzione di definizione sconosciuta al diritto comunitario e nazionale - Ritenuta violazione dei principi dettati dal Codice degli appalti in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza - Inidoneità della disposizione denunciata ad incidere negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurato dalla legislazione statale - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, art. 6, che introduce l'art. 3-*bis* nella legge 10 settembre 1993, n. 26.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Rinvio a regolamento provinciale anche per la disciplina dei capitolati generali e per l'adozione delle norme di attuazione della legge provinciale - Ricorso del Governo - Ritenuta esorbitanza dagli ambiti di esclusiva competenza provinciale con violazione delle materie di competenza esclusiva statale "ordinamento civile" e "tutela della concorrenza" - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, artt. 17, che introduce l'art. 13-*bis*, commi 1 e 2, lettere b); e); f); k); l); m); n); o); p); q); r); s), nella legge 10 settembre 1993, n. 26, e 111.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Documento tecnico di cantiere - Disciplina concernente la progettazione e l'esecuzione dei lavori - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione delle competenze statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e di ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, art. 20.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici - Rinvio alla normativa comunitaria per gli istituti non previsti dalla legge provinciale - Ricorso del Governo - Ritenuta lesività delle prerogative statali da parte della norma censurata - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, art. 110.

- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 10 del 2008 - Immediata applicabilità della normativa in materia di finanza di progetto ivi incluse le disposizioni da essa richiamate - Ricorso del Governo - Ritenuta lesione delle prerogative statali ad opera della norma censurata per illegittimità derivata da quella delle norme di cui si dispone l'immediata applicazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n. 16, art. 29, comma 2, che inserisce, dopo il comma 1 dell'art. 111 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, i commi *1-bis* e *1-ter*.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Modificazioni dell'art. 112, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 2008 - Misure degli aiuti finanziari - Protrazione dell'efficacia di norma, ancorché abrogata, alle domande presentate e non ancora definite alla data del 20 dicembre 2008 - Ricorso del Governo - Ritenuta lesione delle prerogative statali, da parte della disposizione censurata, per illegittimità derivata della norma di cui si dispone la protrazione di efficacia - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n. 16, art. 29, comma 3, che modifica il comma 2 dell'art. 112 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

SENTENZA n. 124/2010

Pres. AMIRANTE - Rel. SAULLE

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili Costituzione, per ciascuna fonte, di una riserva strategica regionale (SERC) sino al venti per cento, finalizzata ad azioni per lo sviluppo industriale regionale - Discriminazione delle imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale, con pregiudizio per la libertà di circolazione delle persone e delle cose fra Regioni - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 41.

Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione unica - Previsione di condizioni ed oneri economici a carico del richiedente - Violazione della disciplina statale avente natura di principio fondamentale nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42, allegato sub 1, punto 4.2, lett. *l*) ed *o*).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 6; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lettera *f*).

SENTENZA n. 142/2010

Pres. AMIRANTE - Rel. GALLO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifiche della legge regionale n. 26 del 2003 - Risorse idriche - Attribuzione alla Regione della competenza a verificare il piano d'ambito territoriale e i suoi aggiornamenti - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la pianificazione d'ambito - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua .

- Legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1, art. 4, comma 1, lett. *b*), che aggiunge la lett. *h-ter*) al comma 1 dell'art. 44 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lett. *b*).

Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della legge regionale n. 26 del 2003 - Risorse idriche - Sistema tariffario d'ambito - Determinazione della tariffa sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la determinazione tariffaria dei servizi idrici - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni.

- Legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1, art. 5, che sostituisce la lett. *e*) del comma 2 dell'art. 48 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*) ed *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, commi 2 e 4 (combinato disposto dell'art. 161, comma 4, lett. *a*) del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 6, comma 2, lett. *b*), del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90).

Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della legge regionale n. 26 del 2003 - Risorse idriche - Sistema tariffario d'ambito - Determinazione della tariffa sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la determinazione tariffaria dei servizi idrici - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni.

- Legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1, art. 8, che sostituisce il comma 1 dell'art. 51 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26.

- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*) ed *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, commi 2 e 4 (combinato disposto dell'art. 161, comma 4, lett. *a*), del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 6, comma 2, lett. *b*), del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90).

Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della legge regionale n. 26 del 2003 - Servizi idrici - Sistema tariffario d'ambito - Attribuzione alla Regione della competenza a fissare disposizioni "limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestioni delle reti ed erogazione del servizio" - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la determinazione tariffaria dei servizi idrici - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.

- Legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, art. 3, comma 1, lett. *p*) (che modifica l'art. 48, comma 2, lett. *e*), della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1), ed *r*) (che sostituisce l'art. 51, comma 1, della legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dall'art. 8 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio del 2009).
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. *e*) ed *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154, commi 2 e 4 (artt. 149, comma 6, e 161, comma 4).

Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della legge regionale n. 26 del 2003 - Servizi idrici - Attribuzione alla Giunta regionale delle competenze amministrative di controllo relative al piano d'ambito territoriale - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la pianificazione d'ambito - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, art. 3, comma 1, lett. *q*), che sostituisce l'art. 48, comma 4, secondo periodo, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dall'art. 5 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lett. *b*).

Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Modifica della legge regionale n. 26 del 2003 - Servizi idrici - Sistema tariffario d'ambito - Sanatoria degli atti emanati in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 8/5448 del 2007, inclusi i Piani d'ambito approvati e impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato, adottati anteriormente alla legge regionale n. 1/2009 - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la determinazione tariffaria dei servizi idrici - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di

**tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale -
Assorbimento delle ulteriori questioni.**

- Legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, art. 15, comma 9, che sostituisce l'art. 48, comma 4, secondo periodo, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dall'art. 5 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*) ed *s*) (artt. 3 e 97 Cost.); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, commi 2 e 4 (artt. 149, comma 6, e 161, comma 4).

SENTENZA n. 180/2010

Pres. AMIRANTE - Rel. FINOCCHIARO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Emilia-Romagna - Inserimento dell'art. 8-bis , comma 2, nella legge regionale n. 9 del 2002 - Proroga, a domanda, delle concessioni demaniali marittime fino ad un massimo di 20 anni a partire dalla data di rilascio - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale, in parte qua.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8, art. 1, nella parte in cui ha inserito nella legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, l'art. 8-bis, comma 2.
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione agli artt. 43 (ora 49) e 81 (ora 101) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

SENTENZA n. 186/2010

Pres. AMIRANTE - Rel. TESAURO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere autostradali di interesse regionale - Disciplina attinente alla progettazione e selezione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione e la gestione (finanza di progetto e concessioni) di dette opere - Contrasto con la disciplina statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, artt. 5, commi 2 e 3, 6 ed 8.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) (art. 117, secondo comma, lett. s), con riferimento all'art. 5, comma 2, della legge regionale); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

SENTENZA n. 221/2010

Pres. AMIRANTE - Rel. QUARANTA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modifiche alla legge regionale sui lavori pubblici n. 14 del 2002 - Lavori di minore complessità, di importo inferiore a 200.000 euro - Statuizione che l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori sostituisce l'approvazione del progetto preliminare - Violazione di norma statale sulla progettazione preliminare delle opere pubbliche coesistente a principio fondamentale di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1, comma 5, lett. a), che ha modificato l'art. 8, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 93 e 128.

Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modifiche alla legge regionale sui lavori pubblici n. 14 del 2002 - Aggiudicazione degli incarichi di progettazione - Preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con obbligo di specifica ed adeguata motivazione per il caso in cui la stazione appaltante decida di ricorrere al criterio del prezzo più basso - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile", nonché dei limiti statutari - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1, comma 5, lett. b) e c), che ha modificato gli artt. 9 e 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l); Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 91, comma 2, e 57, comma 6.

SENTENZA n. 233/2010

Pres. AMIRANTE - Rel. SAULLE

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessioni del demanio pubblico marittimo per attività turistico-ricreative - Proroga delle concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione, con preclusione per altri soggetti - Contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, art. 36, comma 2, modificativo dell'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lett. a); trattato CE, art. 43.

SENTENZA n. 325/2010

Pres. AMIRANTE - Rel. GALLO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Conformazione del servizio idrico come servizio a necessaria rilevanza economica e condizioni per l'affidamento e la gestione del servizio medesimo - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione della normativa comunitaria per le limitazioni imposte agli enti infrastatali circa una diversa qualificazione del servizio nonché per la previsione di condizioni più restrittive per l'affidamento diretto del servizio stesso - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-*bis*, commi 2, 3 e 4, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché comma 1-*ter* dello stesso art. 15.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, artt. 14 e 106.

Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Conformazione del servizio idrico come servizio a necessaria rilevanza economica e condizioni per l'affidamento e la gestione del servizio medesimo - Ricorso delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Ritenuta violazione di specifiche disposizioni della Carta europea dell'autonomia locale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-*bis*, commi 2, 3 e 4, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Carta europea dell'autonomia locale, artt. 3, comma 1, e 4, commi 2 e 4.

Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Condizioni per l'affidamento e la gestione e regime transitorio - Ricorso delle Regioni Piemonte, Liguria, Marche, Emilia-Romagna e Toscana - Ritenuta violazione della competenza legislativa residuale in materia di servizi pubblici locali e della potestà regolamentare regionale, con violazione dell'autonomia amministrativa degli enti locali e del principio di sussidiarietà - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Non fondatezza della questione.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-*bis*, commi 1, 2 e 3, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario, e commi 2, 3, 4 e 8 nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché comma 1-*ter* dello stesso art. 15.

- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117, secondo, quarto e sesto comma, e 118.

Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Condizioni per l'affidamento e la gestione e regime transitorio - Ricorso della Regione Puglia - Dedotta violazione della competenza legislativa concorrente in materia di servizi pubblici - Inconferenza del parametro evocato - Non fondatezza della questione.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-bis, commi 2, 3, 4 e 8, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Condizioni per l'affidamento e la gestione e regime transitorio - Ricorso della Regione Piemonte - Dedotta violazione della competenza legislativa in materia di servizi pubblici locali e dell'autonomia organizzativa degli enti locali - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" che comprende anche la disciplina amministrativa dell'organizzazione - Non fondatezza della questione.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che in quello modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
- Costituzione, artt. 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma.

Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Determinazione, con regolamento governativo, delle soglie minime per l'assoggettamento al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle gestioni in house - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione della potestà regolamentare di competenza regionale - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Non fondatezza della questione.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-bis, comma 4-bis, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
- Costituzione, artt. 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma.

Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Attribuzione alle Regioni e agli enti locali della competenza ad individuare i bacini di gara per i diversi servizi nel rispetto della legge statale - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Liguria -

Dedotta violazione della competenza legislativa residuale in materia di servizi pubblici locali con incidenza sull'autonomia amministrativa delle Regioni - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-bis, comma 7, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario.
- Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma.

Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Attribuzione alla potestà regolamentare dello Stato di stabilire la disciplina per l'"assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno" - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "coordinamento della finanza pubblica", con conseguente violazione della potestà regolamentare attribuita alle Regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente - Illegittimità costituzionale parziale.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-bis, comma 10, lett. a), prima parte, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Attribuzione alla potestà regolamentare dello Stato di stabilire la disciplina che prescriba alle società in house e alle società a partecipazione mista pubblica e privata di osservare procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte - Ritenuta esorbitanza dalla potestà regolamentare attribuita allo Stato e lesione del principio di ragionevolezza e leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Non fondatezza della questione.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-bis, comma 10, lett. a), seconda parte, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
- Costituzione, artt. 117, secondo, quarto e sesto comma, 3 e 120.

Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Attribuzione alla potestà regolamentare dello Stato di stabilire la possibilità per i Comuni, con un limitato numero di residenti, di svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte - Ritenuta esorbitanza dalla potestà regolamentare attribuita allo Stato e lesione del principio di ragionevolezza e leale collaborazione - Riconducibilità

della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Non fondatezza della questione.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-*bis*, comma 10, lett. b), aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
- Costituzione, artt. 117, secondo, quarto e sesto comma, 3 e 120.

Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Condizioni per l'affidamento e la gestione dei servizi - Ricorso delle Regioni Piemonte, Liguria e Umbria - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza e adeguatezza in materia di "tutela della concorrenza" per i limiti posti alla utilizzabilità della gestione in house - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-*bis*, commi 2, 3 e 4, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b), del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché comma 1-*ter* dello stesso art. 15.
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. e), e quarto.

Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Condizioni per l'affidamento e la gestione dei servizi - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza in materia di "tutela della concorrenza" per il carattere dettagliato della disciplina impugnata e per il carattere differenziato della stessa disciplina stabilita per l'ambito locale dei servizi rispetto a quella "prevista per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e in genere per le autorità di regolazione" - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-*bis*, commi 3 e 4, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché comma 1-*ter* dello stesso art. 15.
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. e), e quarto.

Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Regime transitorio - Cessazione degli affidamenti diretti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011 - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza e adeguatezza in materia di "tutela della concorrenza" per i limiti temporali imposti per la cessazione degli affidamenti diretti in essere - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-*bis*, comma 8, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l.

25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. e), e quarto.

Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Regime transitorio - Cessazione degli affidamenti diretti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza e adeguatezza in materia di "tutela della concorrenza", derivante dalla introdotta disciplina che opera, per il passato, una "sanatoria" in contrasto con il divieto del ricorso in via ordinaria all' in house providing - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-bis, comma 8, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e in quello modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
- Costituzione, artt. 3, 41, 114 e 117, secondo comma.

Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Regime transitorio - Cessazione degli affidamenti diretti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011 - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza e adeguatezza in materia di "tutela della concorrenza" per disciplina temporale eguale pur in relazione a fattispecie diverse - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-bis, comma 8, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
- Costituzione, artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118.

Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Conformazione del servizio idrico come servizio a necessaria rilevanza economica - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione della potestà regolamentare degli enti locali cui spetta la configurazione del servizio idrico integrato quale "servizio pubblico locale avente rilevanza economica" - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Non fondatezza della questione.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nonché comma 1-ter dello stesso art. 15.
- Costituzione, art. 117, sesto comma.

Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Regime transitorio - Cessazione degli affidamenti diretti già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011 - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali che impone loro la cessione delle quote da essi controllate, a prescindere dalla convenienza economica dell'operazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" - Non fondatezza della questione.

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-*bis*, comma 8, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
- Costituzione, art. 119.

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione dei servizi pubblici locali - Previsione della competenza dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) a provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato con richiamo delle forme di gestione di cui all'art. 113, comma 5, del TUEL - Contrasto con la normativa statale interposta (abrogatrice per incompatibilità dell'art. 113 TUEL), espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39, art. 4, comma 4.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-*bis*, commi 2, 3 e 11, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario.

Ambiente - Norme della Regione Liguria - Gestione dei servizi pubblici locali - Regime transitorio degli affidamenti diretti del servizio pubblico, con richiamo dell'art. 113, comma 15-*bis*, TUEL e affidamento all'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) di una serie di competenze amministrative - Contrasto con la normativa statale interposta (abrogatrice per incompatibilità dell'art. 113 TUEL), espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39, art. 4, commi 5 e 6.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-*bis*, commi 8 e 9, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario.

Ambiente - Norme della Regione Campania - Servizio idrico integrato - Previsione della competenza della medesima Regione a disciplinarlo quale "servizio privo di rilevanza economica", nonché a stabilire sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare detto servizio sia il correlato regime transitorio - Contrasto con la

normativa statale interposta, espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 141 e 154; d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-*bis*, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e in quello modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113.

SENTENZA n. 340/2010

Pres. DE SIERVO - Rel. FINOCCHIARO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Toscana - Concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo - Previsione di proroga, a domanda, della durata delle concessioni in atto fino ad un massimo di venti anni - Indebita introduzione di un rinnovo automatico delle concessioni medesime, con conseguente disparità di trattamento tra operatori economici - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77, art. 16, comma 2.
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

SENTENZA n. 7/2011

Pres. DE SIERVO - Rel. MAZZELLA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Finanza di progetto - Concorso di capitali privati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale - Facoltà per l'amministrazione di individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, i soggetti che intendano concorrere a ruolo di promotore, prima della valutazione di pubblica utilità dell'opera da effettuarsi in sede di programmazione triennale di cui all'art. 128 del codice dei contratti pubblici - Disciplina difforme da quella del codice dei contratti, espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, art. 1, comma 6, che introduce l'art. 27-*bis* nella legge della Regione Liguria 11 marzo 2008, n. 5.
- Costituzione, art. 117, secondo secondo, lett. e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 153.

SENTENZA n. 43/2011

Pres. DE SIERVO - Rel. QUARANTA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) e *l*).

Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Definizione dei soggetti aggiudicatori destinatari della disciplina - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con le definizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, espressione della competenza legislativa esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) e *l*); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3.

Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Possibilità per i soggetti aggiudicatori di utilizzare i prezziari pubblici non aggiornati, relativi all'anno precedente - Contrasto con la specifica e più restrittiva disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 13, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *l*); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 133, comma 8, e 4, comma 3.

Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Affidamento di incarichi architettonici ed ingegneristici, con preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella ordinaria del prezzo più basso - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con la specifica disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 19, comma 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 81, commi 1 e 2.

Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Procedure di affidamento diretti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a ventimila euro - Determinazione dei corrispettivi demandati alla negoziazione tra la stazione appaltante ed il progettista fiduciario - Contrasto con la specifica disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della questione ulteriore.

- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 20, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. 1 (art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 92, commi 2 e 3.

Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Attività di manutenzione tramite la stipula di contratti aperti - Previsione di una tipologia contrattuale innovativa, in contrasto con la tassatività delle tipologie contrattuali previste dal Codice dei contratti pubblici - Violazione statale della competenza legislativa esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

- D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 22, commi 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, commi 3 e 10.

SENTENZA n. 114/2011

Pres. DE SIERVO - Rel. QUARANTA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero - Affidamento dei lavori di valore pari o inferiore a 1 milione di euro preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-*bis*, comma 3, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *l*); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 81 e 112, comma 9.

Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Ipotesi di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Applicazione, in ogni caso, del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-*bis*, comma 3, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *l*); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 122, comma 9.

Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Forme di pubblicità - Affidamento dei lavori di valore pari o inferiore a 1 milione di euro preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Pubblicazione all'Albo della stazione appaltante e comunicazione all'Osservatorio Regionale - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-*bis*, comma 4, inserito dalla Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *l*); legge 12 aprile 2006, n. 163, art. 122, commi 3, 4 e 5.

Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una

procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua .

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, art. 1-*bis*, comma 5, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *l*); legge 12 aprile 2006, n. 163, art. 120, comma 2-*bis*.

SENTENZA n. 123/2011

Pres. DE SIERVO - Rel. QUARANTA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Trasporto pubblico - Norme della Regione Calabria - Trasporto pubblico locale - Proroga dei relativi contratti al 31 dicembre 2010, con eventuali rinnovi annuali, entro il termine finale del 3 dicembre 2019 - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e del vincolo di osservanza degli obblighi comunitari - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, art. 43, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *e*); d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 23-*bis*; regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, art. 8, comma 2.

SENTENZA n. 128/2011

Pres. DE SIERVO - Rel. GALLO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Interventi per il contenimento delle spese negli enti locali - Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Nullità degli atti compiuti oltre il termine di soppressione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica nonché dell'autonomia finanziaria della Regione e degli enti locali - Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.

- D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42), art. 1, comma 1-*quinquies*.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Interventi per il contenimento delle spese negli enti locali - Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Nullità degli atti compiuti oltre il termine di soppressione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale residuale in tema di servizio idrico e di forme di cooperazione con gli enti locali nonché del potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali - Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.

- D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42), art. 1, comma 1-*quinquies*.
- Costituzione, art. 117, quarto comma, e 118.

SENTENZA n. 150/2011

Pres. DE SIERVO - Rel. NAPOLITANO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Commercio - Norme della Regione Abruzzo - Deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva deliberate dai Comuni limitatamente alla grande distribuzione - Impegno dei Comuni ad inserire nei propri atti la garanzia di assicurare a rotazione il riposo ai lavoratori per almeno la metà delle giornate di apertura domenicale o festiva e di sostituire i lavoratori a riposo con assunzioni temporanee nelle giornate domenicali e festive - Incidenza sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, rientranti nella materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato dell'«ordinamento civile» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore questione.

- Legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, art. 34, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l) [art. 117, secondo comma, lett. e)].

Commercio - Norme della Regione Abruzzo - Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 17 del 2010 - Obbligatoria corrispondenza per ogni giornata di deroga all'obbligo di chiusura domenicale della concertazione di una giornata di chiusura infrasettimanale - Preclusione della deroga alle chiusure domenicali e festive nel caso di inadempimento del suddetto obbligo ovvero di mancato rispetto del comma 3 del medesimo art. 34 - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38, art. 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 11.

Commercio - Norme della Regione Abruzzo - Vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione - Obbligo per gli esercizi commerciali di destinare a tale attività una superficie di vendita non inferiore ai minimi indicati dalla legge - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione, attesa la riconducibilità della disposizione censurata alla materia di legislazione concorrente della «tutela della salute» - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, art. 5, comma 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 5.

Commercio - Norme della Regione Abruzzo - Possibilità per gli esercenti il commercio di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un numero di 40 giornate nell'arco dell'anno, stabilito con Ordinanza sindacale, previa concertazione, con i Sindacati e con le Organizzazioni di categoria, delle giornate di chiusura infrasettimanale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza

legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione, attesi gli effetti pro-concorrenziali derivanti dalla disposizione censurata, riconducibile alla materia di competenza regionale residuale del «commercio» - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, art. 34, comma 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 11.

SENTENZA n. 185/2011

Pres. MADDALENA - Rel. TESAURO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Prezzi e tariffe - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Contributi sull'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato da persone fisiche residenti nella Regione e da ONLUS - Previsione dell'erogazione diretta da parte del gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo e del successivo rimborso effettuato dalla Regione - Ricorso del Governo - Lamentata indiretta riduzione dell'accisa gravante sui carburanti nonché differenziazione della tassazione su base regionale, in contrasto con la normativa comunitaria - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, art. 3.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Direttiva CE 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE.

SENTENZA n. 187/2011

Pres. MADDALENA - Rel. NAPOLITANO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Ambiente - Norme della Regione Marche - Servizio idrico integrato - Dichiarazione che il servizio idrico integrato, in quanto di interesse generale riconducibile a diritti fondamentali della persona, non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica - Contrasto con la normativa statale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" nonché con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, art. 40, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 23-*bis*, come modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Ambiente - Porti - Norme della Regione Marche - Disciplina in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Previsione che i Comuni territorialmente competenti curino le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e che tra le funzioni amministrative dei Comuni concernenti la manutenzione dei porti siano ricomprese le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti portuali - Contrasto con la normativa statale espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, art. 42, commi 7 e 9, che aggiunge il comma 1-*bis* all'art. 4 della legge della Regione Marche 12 ottobre 2009, n. 24.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.lgs 24 giugno 2003, n. 182, art. 5, comma 4; direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/59/CE.

SENTENZA n. 213/2011

Pres. QUARANTA - Rel. QUARANTA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, art. 4, comma 1.
- Costituzione, art. 117, primo comma; d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) art. 1, comma 18; Trattato CE, artt. 43 e 81 (ora artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Individuazione, con delibera della Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri per il rilascio delle concessioni, nonché delle modalità per il loro rinnovo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di libera concorrenza, violazione del vincolo di osservanza della normativa comunitaria, violazione della competenza statale esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, e di tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, art. 4, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *a*) ed *e*); d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) art. 1, comma 18; Trattato CE, artt. 43 e 81 (ora artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Veneto - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13, art. 5.

- Costituzione, art. 117, primo comma; d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) art. 1, comma 18; Trattato CE, artt. 43 e 81 (ora artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Abruzzo - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Estensione della durata della concessione applicabile anche alle nuove concessioni per le quali, alla data di approvazione della disposizione censurata, sia in corso il procedimento di rilascio - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3, artt. 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, primo comma; d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) art. 1, comma 18; Trattato CE, artt. 43 e 81 (ora artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

SENTENZA n. 235/2011

Pres. QUARANTA - Rel. CASSESE

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Acque minerali e termali - Norme della Regione Campania - Concessioni demaniali idriche - sottrazione delle concessioni demaniali idriche in quanto "afferenti alle attività sanitarie" all'applicazione delle norme statali relative ai servizi nel mercato interno - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*); (artt. 70 e 117, commi primo e secondo lett. *m*) ed *s*); d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 7.

SENTENZA n. 310/2011

Pres. QUARANTA - Rel. SILVESTRI

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti rinnovabili - Misure agevolative a favore di enti pubblici, enti locali e consorzi di sviluppo industriale che intendano proporre iniziative energetiche rinnovabili - Contrasto con la normativa nazionale di principio che prevede il regime di libero mercato concorrenziale - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, della libertà di iniziativa economica e della potestà legislativa statale nella materia concorrente dell'energia - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, art. 29, che aggiunge l'art. 4-*bis* alla legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42.
- Costituzione, artt. 41 e 117, primo e terzo comma; d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

SENTENZA n. 339/2011

Pres. QUARANTA - Rel. CRISCUOLO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Energia - Appalti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Grandi derivazioni ad uso idroelettrico - Determinazione, ad opera della Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999, dei suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della norma - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua .

- Legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, art. 14, nella parte in cui ha introdotto nella legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, l'art. 53-*bis*, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 12, comma 2.

Energia - Acque e acquedotti - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Lombardia - Grandi derivazioni ad uso idroelettrico - Previsione che gli impianti afferenti l'utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi derivazioni idroelettriche siano direttamente conferiti a società pubbliche patrimoniali di scopo - Previsione che la Regione, anche per il tramite di tali società, affidi l'esercizio industriale di detti impianti mediante procedure di evidenza pubblica, ovvero direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata - Previsione che le concessioni idroelettriche ricadenti nei territori delle province montane siano affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata - Previsione che la concessione per l'uso delle acque pubbliche sia rilasciata, di diritto, in favore dei soggetti affidatari degli impianti - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ogni altro profilo di censura.

- Legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, art. 14, nella parte in cui ha introdotto nella legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, l'art. 53-*bis*, commi 7, 8, 9 e 10.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 12; [Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. s), e terzo].

SENTENZA n. 18/2012

Pres. QUARANTA - Rel. CASSESE

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Commercio - Norme della Regione Sardegna - Disciplina del commercio su aree pubbliche - Cessione dell'attività commerciale per atto tra vivi - Subordinazione al decorso di un triennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo - Restrizione lesiva della concorrenza, in carenza di ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, che sole, secondo il diritto comunitario, possono giustificare una deroga al principio della libera circolazione dei servizi - Restrizione al libero esplicarsi dell'attività imprenditoriale lesiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Sardegna 18 maggio 2006, n. 5, art. 15-*bis*, comma 4, introdotto dall'art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*); direttiva CE 12 dicembre 2006, n. 123, art. 16, recepita con d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

SENTENZA n. 52/2012

Pres. QUARANTA - Rel. CASSESE

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Regione Marche - Procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale - Elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Considerazione quali criteri di ammissibilità delle offerte anziché quali criteri di valutazione delle offerte medesime - Contrasto con la disciplina statale in tema di qualificazione e selezione dei concorrenti, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale, nel testo vigente prima dello *ius superveniens* - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4, art. 2, commi 4 e 5, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 22 della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) (art. 117, secondo comma, lett. l).

Appalti pubblici - Norme della Regione Marche - Procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale - Elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Considerazione quali criteri di ammissibilità delle offerte anziché quali criteri di valutazione delle offerte medesime - Contrasto con la disciplina statale in tema di qualificazione e selezione dei concorrenti, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - *Ius superveniens* sostanzialmente coincidente con la formulazione della disposizione impugnata - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4, art. 2, comma 4, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) (art. 117, secondo comma, lett. l).

SENTENZA n. 62/2012

Pres. QUARANTA - Rel. GALLO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Servizio idrico integrato - Norme della Regione Puglia - Affidamento del servizio, direttamente e a tempo indeterminato, all'ente regionale "Acquedotto pugliese - AQP" - Contrasto con la normativa statale per la quale le Regioni debbono limitarsi ad individuare con legge gli enti e gli organi ai quali devolvere le funzioni già esercitate dalle AATO, e ai quali spetta di determinare in via amministrativa le forme della gestione e le modalità di affidamento del SII - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell' ulteriore profilo.

- Legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11, art. 2, comma 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *s*), (art. 117, primo comma).

Servizio idrico integrato - Norme della Regione Puglia Costituzione dell'Agenzia pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP" - Subentro nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese - Incidenza della legge regionale su una s.p.a. a suo tempo costituita con legge dello Stato - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11, art. 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *s*).

SENTENZA n. 86/2012

Pres. QUARANTA - Rel. CRISCUOLO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Artigianato - Norme della Regione Marche - Approvazione, ad opera della Giunta, di disciplinari di produzione che descrivono e definiscono i materiali impiegati, le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate - Diritto delle imprese artigiane, che svolgono la propria attività secondo i disciplinari, di avvalersi del marchio di origine e qualità denominato "Marche Eccellenza Artigiana (MEA)" - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, e specificamente del divieto di adottare "misure ad effetto equivalente" - Illegittimità costituzionale - Estensione della declaratoria d'illegittimità costituzionale a tutte le norme che compongono la disposizione - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7, art. 21.
- Costituzione, art. 117, primo comma; trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 34, 35 e 36; (Cost., art. 120).

SENTENZA n. 114/2012

Pres. QUARANTA - Rel. TESAURO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di derivazioni di acqua - Scadenza - Rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - Violazione del principio comunitario di temporaneità delle concessioni - Contrasto con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza - Mancata previsione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), in contrasto con il codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, art. 2, comma 10, modificato dall'art. art. 24, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15.
- Costituzione, art. 117, primo e secondo comma lett. e) ed s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte II, punti nn. 13, 16 e 18 dell'Allegato II, lettere b), t), af) e ag) dell'Allegato III, punti nn. 1, lett. d), 7, lett. d), m) ed o), e 8, lett. t), dell'Allegato IV.

Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Pluralità di concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in capo ad un unico titolare - Possibilità di chiedere l'accorpamento - Conseguente determinazione dell'unica scadenza relativa alla concessione più lunga - Effetto di proroga automatica per le concessioni più brevi - Contrasto con la normativa nazionale che, in conformità ai principi comunitari di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, stabilisce che l'attribuzione della concessione deve avvenire tramite una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione - Illegittimità costituzionale .

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, art. 3, commi 1 e 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 12, comma 1.

SENTENZA n. 164/2012

Pres. QUARANTA - Rel. CRISCUOLO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attività" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso della Regione Puglia - Asserita inconferenza delle autoqualificazioni che riconducono la normativa alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia del governo del territorio - Asserita violazione delle attribuzioni del Consiglio regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza delle questioni.

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, commi 4-*bis* e 4-*ter*.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *e*) ed *m*), e terzo.

SENTENZA n. 191/2012

Pres. QUARANTA - Rel. MORELLI

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Commercio - Istituzione dell'elenco regionale "Made in Lazio - Prodotto in Lazio" - Implicita valutazione di miglior qualità del prodotto, insita nella circostanza dell'origine territoriale - Misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ed alla esportazione - Ostacolo alla libera circolazione delle merci - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.

- Legge della Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9.
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione agli artt. 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (art. 120, primo comma, Cost.).

SENTENZA n. 200/2012

Pres. QUARANTA - Rel. CARTABIA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Ricorso della Regione Lazio - Asserita interferenza con la competenza legislativa residuale regionale in materia di commercio e attività produttive - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Attività legislativa esercitata nell'ambito della competenza statale della tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.

- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 117.

Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Qualificazione del principio come "principio fondamentale per lo sviluppo economico" rivolto all'attuazione della "piena tutela della concorrenza" - Ricorso della Regione Calabria - Asserita interferenza con la competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute e governo del territorio, e residuale in materia di commercio - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Attività legislativa esercitata nell'ambito della competenza statale della tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.

- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 41, 97 e 117.

Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Qualificazione del principio come "principio fondamentale per lo sviluppo economico" rivolto all'attuazione della "piena tutela della concorrenza" - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria - Asserita interferenza con la competenza legislativa regionale residuale in materia di "sviluppo economico" - Insussistenza - Attività legislativa esercitata nell'ambito della competenza statale della tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.

- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 117.

Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Eliminazione di restrizioni all'esercizio di attività economiche attraverso l'adozione di un regolamento governativo - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Asserita lesione del principio di legalità sostanziale per l'indeterminatezza della potestà regolamentare attribuita allo Stato - Asserita interferenza negli ambiti di competenza residuali della Regione - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Ambito di applicazione della norma censurata circoscrivibile alle sole materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.

- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, comma 10.
- Costituzione, art. 117.

Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Possibilità, riguardante lo Stato e non anche le Regioni, di mantenere delle limitazioni alle libertà economiche, da individuarsi con decreto presidenziale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Asserita compressione della potestà legislativa regionale - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Ambito di applicazione della norma censurata circoscrivibile alle sole materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.

- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, comma 11.
- Costituzione, art. 117.

SENTENZA n. 203/2012

Pres. QUARANTA - Rel. CRISCUOLO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) - Autoqualificazione quale norma attinente alla tutela della concorrenza e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione delle competenze provinciali statutarie in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, di urbanistica, di tutela del paesaggio, di igiene e sanità, di ordinamento degli uffici provinciali, di artigianato, di miniere, di turismo, di commercio, di esercizi pubblici di industria - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza della questione.

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, comma 4-ter.
- Costituzione, artt. 117 e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino -Alto Adige, artt. 8, nn. 1), 9), 14) e 20), e 9, nn. 3), 7) e 10).

SENTENZA n. 217/2012

Pres. QUARANTA - Rel. MORELLI

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Impresa e imprenditore - Sovvenzioni, aiuti, agevolazioni pubbliche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessione di contributi ai rivenditori di generi di monopolio - Concessione di contributi a favore dell'imprenditoria femminile - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - Insussistenza - Rinvio a norme attuative, da adottarsi nel rispetto della normativa comunitaria - Non fondatezza delle questioni.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11, art. 2, commi 70 e 85.
- Costituzione, art. 117, primo comma; regolamento CE n. 800/2008; regolamento CE n. 1998/2006.

Impresa e imprenditore - Sovvenzioni, aiuti, agevolazioni pubbliche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessione di contributi a favore di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Asserito contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - Insussistenza - Finanziamenti in regime di aiuti *de minimis* - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11, art. 2, comma 91.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); regolamento CE n. 1998/2006.

Impresa e imprenditore - Sovvenzioni, aiuti, agevolazioni pubbliche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessione di un contributo, "sino alla concorrenza di 2 milioni di euro", al Consorzio per lo sviluppo Industriale della zona dell'Aussa Corno a sollievo degli oneri sostenuti per l'esercizio della facoltà di riacquisto della proprietà di aree cedute - Aiuto di Stato concesso ad una impresa individualizzata oltre la soglia *de minimis* - Contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11, art. 2, comma 106.
- Costituzione, art. 117, primo comma; TFUE, artt. 107 e 108; regolamento CE n. 1998/2006.

SENTENZA n. 219/2012

Pres. QUARANTA - Rel. FRIGO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Professioni - Norme della Regione Molise - Maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome - Obbligo di praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori censure.

- Legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, art. 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*) (art. 117, commi primo e secondo, lett. *l*).

SENTENZA n. 274/2012

Pres. QUARANTA - Rel. CAROSI

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Enti locali - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia funeraria - Comuni ricompresi nei territori classificati montani o loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti - Possibilità di deroga al regime di incompatibilità, già stabilito con legge regionale, della gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale con lo svolgimento dell'attività funebre - Ricorso del Governo - Asserta violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Ascrivibilità delle norme censurate alla potestà legislativa regionale in materia di tutela della salute e dei servizi pubblici locali - Non fondatezza delle questioni.

- Legge della Regione Veneto 11 novembre 2011, n. 21, artt. 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e).

SENTENZA n. 291/2012

Pres. QUARANTA - Rel. NAPOLITANO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Commercio - Norme della Regione Toscana - Esclusione dell'applicabilità della disciplina statale, riproduttiva di norme comunitarie, delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio - Invocazione di "motivi imperativi d'interesse generale" - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

– Legge della Regione Toscana 28 novembre 2011, n. 63, art. 6.

– Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera *e*); d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 16; direttiva CE 12 dicembre 2006, n. 123, art. 12.

SENTENZA n. 299/2012

Pres. GALLO - Rel. NAPOLITANO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale o statutaria del commercio - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio - Asserita violazione della potestà regolamentare regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina che attua un principio di liberalizzazione, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; statuto della Regione siciliana, art. 14, lett. *d*) ed *e*).

Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari per il contrasto della norma censurata con i principi generali dell'ordinamento comunitario in materia di libera circolazione dei servizi e con il principio della massima liberalizzazione delle attività economiche - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 1.
- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 2006/123/CE.

Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorsi delle Regioni Veneto, Lombardia e Toscana - Asserita violazione della autonomia amministrativa regionale e pregiudizio alla possibilità di attribuire funzioni amministrative ai comuni - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 1.
- Costituzione, art. 118.

Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Possibilità di introdurre limiti alla libertà di apertura solo per motivi relativi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita violazione delle attribuzioni regionali per l'impossibilità di valutare altri motivi imperativi d'interesse generale - Insussistenza - Disciplina che attua un principio di liberalizzazione, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.

- D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 2.
- Costituzione, art. 117, quarto comma; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 5.

Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorso della Regione Lombardia - Richiesta alla Corte di sollevare una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia - Assorbimento nella decisione di non fondatezza.

- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 1.

SENTENZA n. 8/2013

Pres. QUARANTA - Rel. CARTABIA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Iniziativa economica - Liberalizzazione delle attività economiche - Vincolo per le Regioni e gli enti locali di adeguamento ai principi stabiliti dal legislatore statale - Previsione che detto adeguamento "costituisce elemento di valutazione della virtuosità" produttivo di conseguenze finanziarie - Ricorsi della Regione Toscana e della Regione Veneto - Asserita violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni - Asserita violazione delle competenze regionali in materia di attuazione del diritto europeo - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 117, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 118 e 119.

SENTENZA n. 27/2013

Pres. GALLO - Rel. NAPOLITANO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Commercio - Norme della Regione Toscana - Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa - Introduzione di nuovi limiti agli orari - Limite massimo di apertura oraria di tredici ore giornaliere e reintroduzione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - Contrasto con la normativa statale che ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 66, art. 88.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 2011, n. 214), art. 31, comma 1.

Commercio - Norme della Regione Toscana - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - Introduzione di nuovi limiti agli orari di apertura e chiusura al pubblico, da determinarsi dai Comuni previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore e le associazioni dei consumatori - Contrasto con la normativa statale che ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .

- Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 66, art. 89.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 2011, n. 214), art. 31, comma 1.

SENTENZA n. 28/2013

Pres. GALLO - Rel. CARTABIA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Bandi di gara effettuati con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa - Parità di punteggio tra i concorrenti - Applicazione del criterio della preferenza delle "imprese che hanno la propria sede legale ed operative sul territorio campano, ovvero che svolgono almeno la metà della propria attività in territorio campano ovvero che impiegano almeno la metà dei lavoratori cittadini residenti in Campania" - Contrasto con i principi statali in materia di procedure di affidamento e di criteri di valutazione dell'offerta - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, art. 27, comma 1, lettera *b*).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 4, comma 3.

Acque - Norme della Regione Campania - Regolamento regionale disciplinante il conferimento a terzi di concessioni di derivazioni idriche cessate - Inapplicabilità alle richieste di riassegnazione inoltrate prima della sua entrata in vigore, con conseguente effetto di rinnovo automatico delle concessioni - Contrasto con la normativa statale che vieta la proroga delle concessioni giunte al termine, senza l'espletamento delle procedure previste per la scelta del concessionario e di quelle relative alla compatibilità ambientale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .

- Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, art. 32, comma 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *s*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 95, comma 6.

SENTENZA n. 36/2013

Pres. GALLO - Rel. CASSESE

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Sardegna - Dismissione di immobili sdemanializzati - Immobili che siano stati sdemanializzati e che siano detenuti da privati cittadini i quali abbiano presentato istanza di sdemanializzazione - Previsto ricorso alla trattativa diretta - Attribuzione di un irragionevole privilegio lesivo della concorrenza sul mercato dei beni immobili - Irragionevole disparità di trattamento in favore del soggetto detentore, che non è portatore di un interesse qualificato meritevole di tutela rafforzata, in danno della generalità dei potenziali acquirenti dell'immobile - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 1995, n. 35, art. 1, comma 8, lettera *d*), quale sostituito dall'art. 3, comma 4, della legge della Regione Sardegna 15 marzo 2012, n. 6.
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera *e*).

Lavori pubblici - Norme della Regione Sardegna - Partecipazione agli appalti - Prevista proroga di regime transitorio che consente alle imprese regionali di partecipare "pur non essendo in possesso della prescritta qualificazione attestata in conformità alla disciplina nazionale vigente in materia" - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Esorbitanza dalla competenza legislativa primaria in materia di "lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione" - Illegittimità costituzionale .

- Legge della Regione Sardegna 15 marzo 2012, n. 6, art. 4, comma 48.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*); statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera *e*).

SENTENZA n. 38/2013

Pres. GALLO - Rel. CRISCUOLO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive - Previsione che il commercio al dettaglio nelle zone produttive sia ammesso solo come eccezione, per le categorie merceologiche indicate nella legge medesima e per i relativi accessori determinati ed ammessi da una successiva deliberazione della Giunta provinciale - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Esorbitanza dalle attribuzioni statutarie in materia di commercio - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, art. 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 2; statuto della Regione Trentino Alto-Adige, artt. 4, 5, 8 e 9.

Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive - Possibilità di continuare l'attività per le strutture di vendita al dettaglio già autorizzate o già in esercizio all'entrata in vigore della legge, con divieto di ampliamento, trasferimento o concentrazione - Decadenza di tale possibilità, se l'attività stessa viene a cessare - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, del libero svolgimento e sviluppo delle imprese commerciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di censura.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, art. 5, commi 4 e 7.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 2; (Costituzione, art. 41; statuto della Regione Trentino Alto-Adige, artt. 4, 5, 8 e 9).

Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Previsione che la Giunta provinciale possa emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, che esclude limitazioni agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, art. 6.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 1, comma 1; (statuto della Regione Trentino Alto-Adige, artt. 4, 5, 8 e 9).

SENTENZA n. 41/2013

Pres. GALLO - Rel. CARTABIA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Trasporti - Istituzione dell'Autorità nazionale dei trasporti - Competenza a definire, anche nell'ambito dei servizi di trasporto locale, i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi, nonché a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara nel settore autostradale, e a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva - Ricorso della Regione Veneto - Incidenza nella materia del trasporto pubblico locale, asseritamente lesiva delle competenze spettanti alle amministrazioni regionali - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizione adottata nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, funzionale alla liberalizzazione dei pubblici servizi in tutti i comparti del trasporto - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 36, comma 1, lettera *a*).
- Costituzione, art. 118.

SENTENZA n. 46/2013

Pres. GALLO - Rel. NAPOLITANO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali - Selezione dei concorrenti e criteri di aggiudicazione - Previsione che in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta - Ricorso della Regione Veneto - Asserito esercizio della competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza ingiustificato e non proporzionato - Asserita compressione dell'autonomia regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Scelta non irragionevolmente esercitata - Riconducibilità della norma censurata alla competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, avente carattere prevalente - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera a), nella parte in cui introduce il comma 2 dell'art. 3-bis, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e), e 118.

Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità", ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.l. n. 98 del 2011 - Relativa comunicazione annuale del Governo al Ministero dell'economia - Previsione che, in assenza di comunicazione, "si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità" - Ricorso della Regione Veneto - Asserito contrasto con la disciplina comunitaria - Asserita esorbitanza dalla potestà esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Asserita violazione dell'autonomia regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative - Insussistenza - Utilizzo della tecnica premiale, che non priva le Regioni delle loro competenze, ma le orienta in base ai principi di liberalizzazione indicati dal legislatore statale - Riconducibilità dell'intervento normativo alla competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera a), nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 3-bis, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, artt. 117, commi primo e secondo, lettera e) e 118.

Bilancio e contabilità pubblica - Finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali - Attribuzione prioritaria agli enti di governo degli ambiti

o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale per la mancata riconducibilità dei predetti finanziamenti ai tipi di fondi consentiti - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle Regioni - Insussistenza - Utilizzo della tecnica premiale, che non priva le Regioni delle loro competenze, ma le orienta in base ai principi di liberalizzazione indicati dal legislatore statale - Inapplicabilità del principio di leale collaborazione al procedimento legislativo - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera a), nella parte in cui introduce il comma 4 dell'art. 3-*bis*, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 119, quinto comma.

Bilancio e contabilità pubblica - Assoggettamento delle società affidatarie in house al Patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale di cui all'art. 18, comma 2- *bis* del d.l. n. 112 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Istanza di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 predetto - Reiezione.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera a), nella parte in cui introduce il comma 5 dell'art. 3-*bis*, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e sesto.

SENTENZA n. 50/2013

Pres. MAZZELLA - Rel. SILVESTRI

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Servizi pubblici locali - Norme della Regione Abruzzo - Servizio idrico integrato - Programmazione e gestione del servizio nel territorio regionale, realizzata mediante un ambito territoriale unico (ATUR) e un unico soggetto d'ambito (ente regionale per il servizio idrico - ERSI) - Prevista istituzione dell'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione "per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale" - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente per contrasto con la normativa statale di riferimento - Insussistenza - Organizzazione conforme ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9, art. 1, comma 10.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 149, comma 3, secondo periodo.

Servizi pubblici locali - Norme della Regione Abruzzo - Servizio idrico integrato - Programmazione e gestione del servizio nel territorio regionale, realizzata mediante un ambito territoriale unico (ATUR) e un unico soggetto d'ambito (ente regionale per il servizio idrico - ERSI) - Prevista istituzione dell'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione, avente competenza ad esprimere pareri obbligatori e vincolanti per l'ERSI - Contrasto con la normativa statale di riferimento e vanificazione del suo intento razionalizzatore ed efficientistico - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9, art. 1, commi 11, limitatamente alle parole "e vincolanti", e 14, limitatamente alle parole "e vincolante".
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 149, comma 3, secondo periodo.

Servizi pubblici locali - Norme della Regione Abruzzo - Servizio idrico integrato - Programmazione e gestione del servizio nel territorio regionale, realizzata mediante un ambito territoriale unico (ATUR) e un unico soggetto d'ambito (ente regionale per il servizio idrico - ERSI) - Prevista istituzione dell'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione, avente competenza ad esprimere pareri obbligatori e vincolanti per l'ERSI - Dichiarazione di illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "e vincolante" - Altra disposizione contenente la medesima locuzione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .

- Legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9, art. 1, comma 15, limitatamente alle parole "e vincolante".

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 149, comma 3, secondo periodo; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Servizi pubblici locali - Norme della Regione Abruzzo - Servizio idrico integrato - "Controllo analogo" svolto dall'ERSI (ente regionale per il servizio idrico) sui gestori *in house* - Previsione che debba essere esercitato attraverso parere (solo) obbligatorio sugli atti fondamentali del soggetto gestore e nel rispetto della sua autonomia gestionale - Mancata previsione di un controllo effettivo e strutturale - Contrasto con il diritto dell'Unione europea, che consente l'affidamento *in house* solo in via eccezionale e a condizione che l'autorità pubblica concedente abbia una "possibilità di influenza determinante" - *Ius superveniens* abrogativo delle modalità di controllo censurate - Possibilità di applicazione medio tempore - Illegittimità costituzionale nel testo vigente prima della abrogazione - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9, art. 1, comma 16, secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, primo comma (art. 117, secondo comma, lettera e).

SENTENZA n. 62/2013

Pres. GALLO - Rel. NAPOLITANO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Procedimento amministrativo - Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari - Previa segnalazione certificata di inizio attività con modalità semplificate - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di commercio - Insussistenza - Norme di semplificazione amministrativa riconducibili alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35), art. 41.
- Costituzione, art. 117, terzo e quarto comma.

SENTENZA n. 65/2013

Pres. MAZZELLA - Rel. NAPOLITANO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Commercio - Norme della Regione Veneto - Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa - Introduzione di nuovi limiti agli orari e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - Contrasto con la normativa statale di settore, che ha eliminato vincoli e limiti agli orari e alle giornate di chiusura - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, art. 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 1.

Commercio - Norme della Regione Veneto - Adozione della nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata - Prevista sospensione, nelle more dell'approvazione e al massimo per un anno, dei procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa europea e nazionale, che consentono limitazioni all'accesso ad un'attività di servizio, solo per motivi imperativi di interesse generale e ove non sia applicabile una misura meno restrittiva - Asserita violazione del principio di proporzionalità - Insussistenza - Sussistenza di un interesse generale alla salvaguardia di altri interessi coinvolti, quali quelli urbanistici, edilizi, di viabilità e ambientali - Ragionevolezza della limitazione all'iniziativa economica privata per un tempo certo e proporzionato - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, art. 4.
- Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera *e*); direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, art. 9, comma 1; decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 14.

SENTENZA n. 66/2013

Pres. MAZZELLA - Rel. MORELLI

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Marchi - Norme della Regione Lazio - Marchio regionale di qualità, destinato a contrassegnare determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio - Effetto restrittivo sulla circolazione delle merci - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale - Estensione della declaratoria all'intera legge - Assorbimento di ulteriore profilo.

- Legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1.
- Costituzione, art. 117, primo comma (art. 120); TFUE, artt. 34, 35 e 36.

SENTENZA n. 67/2013

Pres. MAZZELLA - Rel. TESAURO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Servizi pubblici locali - Norme della Regione Veneto - Servizio idrico integrato - Approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti - Attribuzione alla competenza dei Consigli di bacino - Contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di censura.

- Legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, artt. 4, comma 2, lettera e) e 7, comma 4.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e) ed s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 161; decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106), art. 10, comma 14, lettera e).

Servizi pubblici locali - Norme della Regione Veneto - Servizio idrico integrato - Introiti della tariffa - Attribuzione ai Consigli di bacino del compito di determinare una quota di investimento non inferiore al 3% per la realizzazione di interventi a tutela dell'assetto idrogeologico - Contrasto con la normativa statale che attribuisce allo Stato la determinazione delle componenti di costo delle tariffe - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .

- Legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, art. 7, comma 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e) ed s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 161; decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106), art. 10, comma 14, lettera e).

Servizi pubblici locali - Norme della Regione Veneto - Servizio idrico integrato - Inerzia dei Consigli di bacino nell'approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti - Attribuzione al Presidente della Giunta regionale del potere sostitutivo, mediante la nomina di un commissario ad acta - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .

- Legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, art. 11, comma 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e) ed s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 161; decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106), art. 10, comma 14, lettera e).

SENTENZA n. 98/2013

Pres. GALLO - Rel. GROSSI

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Straniero - Norme della Regione Lombardia - Regolamentazione dell'accesso di extracomunitari ad attività commerciali - Requisiti professionali - Possesso, in via alternativa, di un certificato di conoscenza della lingua italiana, di un titolo di studio conseguito presso una scuola italiana legalmente riconosciuta, di un attestato di frequenza di un corso professionale regionale relativo al settore merceologico di riferimento - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Asserita lesione dell'assetto concorrenziale del mercato - Insussistenza - Carattere alternativo dei requisiti che esclude la configurabilità di effetti discriminatori - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, artt. 2, comma 2, e 19.
- Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettere *a*) ed *e*).

Commercio - Norme della Regione Lombardia - Criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - Previsione di potere di deroga rispetto alla normativa nazionale che stabilisce la durata limitata delle autorizzazioni, ed esclude il rinnovo automatico e vantaggi in favore del prestatore uscente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.

- Legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, art. 14.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*) (art. 117, primo comma).

Commercio - Norme della Regione Lombardia - Requisiti per l'accesso alla attività lavorativa commerciale - Attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale - Estensione dell'ambito di applicazione di disposizioni statali in materia di previdenza sociale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.

- Legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, art. 18.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *o*) (art. 117, commi primo, secondo, lettere *a*), *b*) ed *e*), e terzo).

SENTENZA n. 171/2013

Pres. GALLO - Rel. CARTABIA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Proroga automatica delle concessioni per il demanio marittimo a favore del soggetto già titolare della concessione, senza alcuna determinazione della durata temporale - Disparità di trattamento tra operatori economici in violazione dei principi della concorrenza e della libertà di stabilimento - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Liguria 30 luglio 2012, n. 24, art. 1.
- Costituzione, art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e); direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, art. 12, comma 2.

SENTENZA n. 187/2013

Pres. GALLO - Rel. MATTARELLA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - Determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Prevista possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di continuare ad utilizzare, in via transitoria, le tariffe professionali abrogate - Contrasto con la normativa statale di derivazione comunitaria, che persegue la progressiva eliminazione delle tariffe fisse e la liberalizzazione dei mercati - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia della tutela della concorrenza - Esorbitanza dai limiti posti dallo statuto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Provincia di Trento 3 agosto 2012, n. 18, art. 11, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8; decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9; (Cost., art. 117, secondo comma, lettera *l*).

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - Determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Rinvio, per quanto non previsto dalla normativa statale, all'elenco prezzi della legge provinciale sui lavori pubblici - Contrasto con la normativa statale di derivazione comunitaria, più stringente sull'utilizzazione dei prezzari - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia della tutela della concorrenza - Esorbitanza dai limiti posti dallo statuto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Provincia di Trento 3 agosto 2012, n. 18, art. 11, comma 1, lettera *c*).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8; decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9; (Cost., art. 117, secondo comma, lettera *l*).

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - Determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare di appalto - Attribuzione alla competenza della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sulla base di bandi-tipo approvati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Preclusione per il legislatore provinciale ad intervenire in un ambito materiale che non tollera, per esigenze unitarie, deroghe alla normativa statale di derivazione comunitaria - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia della tutela della concorrenza - Esorbitanza dai limiti posti dallo statuto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Provincia di Trento 10 settembre 1993, n. 26, art. 30, comma 3-*bis*, introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera *a*), della legge della Provincia di Trento 3 agosto 2012, n. 18, e modificato dall'art. 68, comma 1, lettera *a*), della legge della Provincia di Trento 27 dicembre 2012, n. 25.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 64, comma 4-*bis*; (Cost., art. 117, secondo comma, lettera *l*).

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - Determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare di appalto - Determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Disciplina che proroga norme dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .

- Legge della Provincia di Trento 3 agosto 2012, n. 18, art. 11, comma 2.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - Determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare di appalto - Disciplina che rinvia integralmente a norme dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .

- Legge della Provincia di Trento 3 agosto 2012, n. 18, art. 16, comma 1, lettera *b*), e comma 3.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

SENTENZA n. 209/2013

Pres. GALLO - Rel. FRIGO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Agricoltura - Commercio - Norme della Regione Basilicata - Sostegno al consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero - Previsione che l'utilizzo di prodotti agricoli di origine lucana costituisca titolo preferenziale per l'aggiudicazione negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva - Previsto obbligo per i comuni di riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti di origine regionale almeno il venti per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche - Prevista assegnazione di un contrassegno con lo stemma della Regione, da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale, a favore delle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico operanti sul territorio regionale che utilizzino in misura almeno del trenta per cento prodotti agricoli di origine lucana "a chilometri zero" - Misure con effetti anticoncorrenziali - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12, artt. 2, comma 1, 3, comma 1, e 4, commi 2 e 4.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e), (art. 117, primo comma).

Agricoltura - Commercio - Norme della Regione Basilicata - Contrassegno regionale - Modalità di documentazione circa l'approvvigionamento dei prodotti di origine regionale - Disposizione meramente strumentale ad altra già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12, art. 4, comma 3.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

SENTENZA n. 228/2013

Pres. GALLO - Rel. TESAURO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Servizio idrico integrato - Norme della Regione Molise - Affidamento diretto della gestione all'Azienda speciale regionale Molise Acque, ente di diritto pubblico strumentale della Regione - Conseguente sottrazione al soggetto subentrato all'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) del potere di scelta delle modalità di affidamento della gestione del servizio idrico integrato - Contrasto con la normativa di settore adottata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.

- Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, art. 79.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *e* ed *s* (art. 117, primo comma).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che esclude l'applicazione delle predette disposizioni solo "qualora per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato" - Previsione secondo cui, come regola, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire i servizi strumentali alle proprie attività sul mercato secondo le procedure concorrenziali - Previsione che, a partire dal 1 gennaio 2014, il ricorso agli affidamenti diretti sia limitato solo a favore di società a capitale interamente pubblico - Ricorsi delle Regioni Campania, Sardegna e Puglia - Ritenuta riproduzione di una disciplina sui servizi pubblici locali, già espunta dall'ordinamento a seguito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 e della sentenza n. 199 del 2012 - Asserita lesione delle competenze costituzionali e statutarie delle Regioni nella materia dei servizi pubblici, nonché delle competenze regolamentari ed amministrative degli enti locali nella medesima materia - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Disposizioni che sono rivolte alle società pubbliche strumentali e che non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, incluse le società che gestiscono servizi pubblici locali - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, commi 1, 2, 3, 7 ed 8.
- Costituzione, artt. 75 e 136.

Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società - Indebita interferenza, nella parte in cui le disposizioni si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria, sull'autonomia organizzativa e di funzionamento delle stesse, in quanto si esclude che esse possano continuare ad avvalersi di società *in house*, pur ricorrendo le condizioni prescritte dall'ordinamento dell'Unione europea - Violazione della competenza legislativa

regionale nella materia residuale dell'organizzazione e nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-*sexies* ed 8.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto (artt. 118, 119 e 123).

Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e dalla Regione siciliana - Asserita lesione delle prerogative delle autonomie speciali - Insussistenza - Disposizioni che non si applicano alle medesime, in virtù dell'operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-*bis* - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, commi 1, 2, 3, 3-*sexies* ed 8.
- Costituzione, artt. 75, 117, secondo e terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 136; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, comma 1, lettere *a*), *b*) e *g*), e 4, comma 1, lettere *f*) e *g*), 7 ed 8; statuto della Regione siciliana, artt. 14, lettere *o*) e *p*), 15 e 17.

Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società - Ricorsi delle Regioni Lazio, Veneto e Puglia - Asserita violazione delle attribuzioni costituzionali e statutarie degli enti locali - Insussistenza - Disposizioni adottate nell'esercizio della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-*sexies* ed 8.
- Costituzione, artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118.

Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Acquisizione sul mercato di beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal codice dei contratti pubblici - Ricorsi delle Regioni Veneto, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia - Asserta violazione delle attribuzioni legislative regionali - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla materia della tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, comma 7.
- Costituzione, artt. 118 e 119; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 4.

SENTENZA n. 245/2013

Pres. SILVESTRI - Rel. GROSSI

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Commercio - Norme della Regione Liguria - Commercio al dettaglio su aree pubbliche - Assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche - Previsione che in attesa dell'adozione dei nuovi criteri recettivi della normativa comunitaria, vengano applicati i criteri regionali previgenti - Contrasto con la previsione del decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno, che esclude scelte unilaterali del legislatore regionale e prevede lo strumento dell'intesa - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di censura.

- Legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23, art. 51, comma 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 70; direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE; (art. 117, primo comma).

SENTENZA n. 259/2013

Pres. SILVESTRI - Rel. CRISCUOLO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Impresa e imprenditore - Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Iniziative a favore di imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata - Potestà della Giunta regionale di attribuire posizioni preferenziali nei bandi, oltreché per la concessione di finanziamenti pubblici, anche per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Necessità di espungere dal testo della disposizione impugnata le parole "e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali" - Illegittimità costituzionale parziale .

- Legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, art. 10, comma 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*).

Impresa e imprenditore - Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Iniziative a favore di imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata - Potestà della Giunta regionale di attribuire posizioni preferenziali per l'affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .

- Legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, art. 10, comma 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*).

SENTENZA n. 264/2013

Pres. SILVESTRI - Rel. GROSSI

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Trasporti - Norme della Regione Molise - Trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti - Requisiti richiesti per l'iscrizione - Residenza in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno e sede legale dell'impresa nel territorio regionale - Irragionevole discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un mero elemento di localizzazione - Violazione del principio comunitario di libertà di stabilimento - Violazione dell'obbligo di osservanza del diritto comunitario - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25, art. 6, comma 1, lettera *b*).
- Costituzione, art. 117, primo comma; trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), art. 49.

SENTENZA n. 282/2013

Pres. SILVESTRI - Rel. LATTANZI

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Professioni - Norme della Regione Toscana - Modalità di accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti di altre Regioni e Stati - Iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana, previa verifica da parte del Collegio regionale dei maestri di sci della permanenza dei requisiti - Ricorso del Governo - Ritenuta necessità di sostenere nuovamente l'esame di abilitazione presso la Regione Toscana - Ritenuta sussistenza di un conflitto di interessi in capo al Collegio competente per la verifica - Asserta lesione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza, per l'introduzione di un ostacolo ingiustificato e sproporzionato alla libera prestazione del servizio - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, art. 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).

SENTENZA n. 292/2013

Pres. SILVESTRI - Rel. FRIGO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità - Affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici - Priorità attribuita ai gestori che si riforniscono da aziende agricole locali, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse al trasporto - Misura ad effetto equivalente, costituente ostacolo agli scambi intracomunitari e alla concorrenza - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale in parte qua .

- Legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5.
- Costituzione, art. 117, primo comma; trattato sul funzionamento dell'Unione europea, artt. 34, 35 e 36.

SENTENZA n. 298/2013

Pres. SILVESTRI - Rel. CORAGGIO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio - Introduzione di divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l'avvio di nuove attività economiche e l'ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, artt. 35, comma 7.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*) (art. 41).

SENTENZA n. 299/2013

Pres. SILVESTRI - Rel. CAROSI

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Aiuto di Stato - Mancata sottoposizione preventiva del progetto alla Commissione europea - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

- Legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69, art. 1.
- Costituzione, art. 117, primo comma; trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 107 e 108 (Cost., art. 117, secondo comma, lettera e).

Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Ius superveniens non satisfattivo dell'interesse del ricorrente - Inscindibile connessione con la norma già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .

- Legge della Regione Abruzzo 7 ottobre 2013, n. 33, art. 2.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Copertura finanziaria - Inscindibile connessione con la norma già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69, art. 2, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 4 febbraio 2013, n. 5.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Aeroporto - Norme della Regione Abruzzo - Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo - Finanziamento regionale per complessivi 5,5 milioni di euro - Entrata in vigore della legge - Inscindibile connessione con la norma già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69, art. 3.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

SENTENZA n. 2/2014

Pres. SILVESTRI - Rel. NAPOLITANO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Servizi pubblici locali - Norme della Regione Toscana - Trasporto pubblico locale su gomma - Disciplina delle modalità di affidamento in concessione - Possibilità per gli enti locali di reiterare la proroga dei contratti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, senza un termine finale - Alterazione del corretto svolgimento della concorrenza, con disparità di trattamento tra operatori economici - Violazione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.

- Legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64, art. 2, nella parte in cui inserisce il comma 1-*bis* nell'art. 82 della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e) (art. 117, primo comma).

SENTENZA n. 28/2014

Pres. SILVESTRI - Rel. CRISCUOLO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Gare per l'affidamento di concessioni nel settore idroelettrico - Disciplina delle procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare e al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Asserita violazione delle competenze provinciali - Insussistenza - Disciplina volta a tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, riconducibile alla competenza legislativa statale esclusiva in materia della tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134), art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 116, primo e secondo comma, 117, terzo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 3), 5), 6), 13), 15), 17), 21) e 24), 9, numeri 9) e 10), 12, 13, 14, 16, 104 e 107; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4.

Appalti pubblici - Gare per l'affidamento di concessioni nel settore idroelettrico - Disciplina delle procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare e al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione delle competenze provinciali - Insussistenza - Disciplina volta a tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, riconducibile alla competenza legislativa statale esclusiva in materia della tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.

- Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134), art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 117 e 118; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 18), 79, 80, 81 e 103; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.

SENTENZA n. 49/2014

Pres. SILVESTRI - Rel. GROSSI

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Commercio - Norme della Regione Veneto - Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime - Previsione che ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune - Sopravvenuta abrogazione della disposizione, medio tempore applicata - Necessità di procedere allo scrutinio nel merito della questione - Contrasto con il decreto legislativo attuativo della "direttiva servizi", secondo cui l'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, fatte salve eccezioni giustificate da un motivo imperativo di interesse generale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di censura

- Legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55, art. 16, che introduce il comma 4-*bis* nell'art. 48-*bis* della legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 19; (Cost. art. 117, primo comma; direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE).

Commercio - Norme della Regione Veneto - Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime - Concessione del nulla osta comunale - Prevista applicazione dei criteri di selezione propri della diversa forma di attività commerciale con assegnazione dei posteggi su area pubblica - Apposizione, attraverso scelta unilaterale, di vincoli all'accesso e all'esercizio di attività economiche non strettamente necessari o proporzionati agli interessi pubblici - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di censura.

- Legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 8, art. 5, comma 1, lettera a).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 70, comma 5; (Cost. art. 117, primo comma; direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE).

SENTENZA n. 97/2014

Pres. SILVESTRI - Rel. GROSSI

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009 - Estensione ai lavori privati del sistema di qualificazione rilasciato da Società Organismo di Attestazione (SOA), previsto per gli appalti di lavori pubblici - Compromissione dell'assetto concorrenziale degli appalti privati regolati dalle norme civilistiche - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .

– Legge della Regione Umbria 8 febbraio 2013, n. 3, art. 10, comma 1.

– Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*).

SENTENZA n. 104/2014

Pres. SILVESTRI - Rel. NAPOLITANO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Commercio - Norme della Regione Valle d'Aosta - Attribuzione alla Giunta regionale del compito di individuare, sentite le associazioni delle imprese, gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi, tenendo conto anche dell'interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all'accessibilità e alla convenienza dell'offerta - Disposizione che consente alla Regione di limitare l'accesso sul mercato degli operatori economici, in contrasto con il principio generale dell'ordinamento nazionale di liberalizzazione - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .

- Legge della Regione Valle d'Aosta 25 febbraio 2013, n. 5, art. 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).

Commercio - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle medie e grandi strutture di vendita - Autorizzazione all'apertura subordinata all'attestazione di conformità agli indirizzi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, già dichiarato incostituzionale - Disposizioni inscindibilmente connesse - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 25 febbraio 2013, n. 5, art. 7.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).

Commercio - Norme della Regione Valle d'Aosta - Accesso all'attività commerciale nel settore merceologico alimentare effettuata nei confronti di una determinata cerchia di persone - Richiesto possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59 del 2010 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Disposizione funzionale ad assicurare una specifica preparazione ed esperienza professionale per la salvaguardia della salute dei consumatori, espressiva della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della tutela della salute - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 25 febbraio 2013, n. 5, art. 3.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera e), e terzo.

Commercio - Norme della Regione Valle d'Aosta - Liberalizzazioni - Previsione che le attività commerciali siano svolte senza il rispetto di orari di apertura o di chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza giornata infrasettimanale, "fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica" - Contrasto con la normativa statale, preposta alla tutela della concorrenza, per la quale sono ammissibili limitazioni solo per esigenze di sostenibilità ambientale o

sociale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 25 febbraio 2013, n. 5, art. 4.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).

Commercio - Norme della Regione Valle d'Aosta - Divieto nei centri storici di apertura e trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita - Disposizione che per la sua assolutezza costituisce una limitazione alla libertà di accesso degli operatori economici al mercato e si risolve in un vincolo per la libertà di iniziativa economica - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 25 febbraio 2013, n. 5, art. 11.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).

SENTENZA n. 121/2014

Pres. SILVESTRI - Rel. CRISCUOLO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Previsione che la disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) sostituisca direttamente quella sulla "denuncia di inizio attività" (DIA), recata da ogni normativa statale e regionale - Qualificazione della disciplina come attinente alla tutela della concorrenza e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserito contrasto con la disciplina provinciale nelle specifiche materie di competenza statutaria, e particolarmente nelle materie dell'urbanistica e dei piani regolatori - Asserita violazione dell'autonomia statutaria speciale che non consente ipotesi di sostituzione automatica delle disposizioni provinciali incompatibili con quelle statali - Insussistenza - Censura di disposizione già oggetto di scrutinio da parte della Corte nelle sentenze n. 164 e 203 del 2012 - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, comma 4-ter.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, numero 5, e 9; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

SENTENZA n. 125/2014

Pres. SILVESTRI - Rel. NAPOLITANO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Commercio - Iniziativa economica - Norme della Regione Umbria - Disciplina dei "poli commerciali" - Prevista attribuzione della qualifica di "polo commerciale" ad esercizi commerciali per il solo fatto che questi siano adiacenti o vicini e a prescindere dalla volontà degli esercenti di unirsi in un polo commerciale - Conseguente sottoposizione degli esercizi commerciali di vicinato, anziché alla SCIA, alla procedura autorizzatoria prevista per le grandi strutture di vendita - Contrasto con i principi di liberalizzazione posti dalla normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, art. 9, che ha aggiunto all'art. 10-*bis* della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, i commi da 3-*bis* a 3-*sexies*.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e) (artt. 41 e 117, primo comma); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, 214), art. 31, comma 2; decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 1; decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 3, comma 1, lettera *b*).

Energia - Iniziativa economica - Norme della Regione Umbria - Apertura di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti - Previsione che i nuovi impianti erogino "benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo" - Disciplina più restrittiva di quella statale di settore, che vieta restrizioni che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti - Introduzione di significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non giustificate da specifici interessi pubblici - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .

- Legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, art. 43, che sostituisce l'art. 7 della legge della Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 13.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e); decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 83-*bis*, comma 17.

Energia - Iniziativa economica - Norme della Regione Umbria - Apertura di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti - Installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore - Prevista

condizione che l'impianto sia classificato di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q) della legge regionale n. 13 del 2013, e dunque che sia "l'unico impianto del Comune o l'impianto posto ad almeno dieci chilometri dal punto di distribuzione più vicino anche se ubicato sul territorio di altro Comune limitrofo"
- Contrasto con la disciplina statale di settore sulla liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati - Introduzione di significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non giustificate da specifici interessi pubblici - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .

- Legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, art. 44, che aggiunge l'art. 7-ter alla legge della Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 13.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e); decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 18; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 28, comma 7.

SENTENZA n. 165/2014

Pres. SILVESTRI - Rel. CARTABIA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Commercio - Norme della Regione Toscana - Apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita - Istanza allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) - Onere di effettuare analisi dei flussi veicolari, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi, di predisporre un bilancio dei rifiuti, di allegare progetti supplementari, di avanzare istanze per lo svolgimento di conferenze dei servizi - Aggravamento degli oneri documentali e delle attività supplementari previsti dalla legislazione statale - Ostacolo effettivo alla libera concorrenza intraregionale e interregionale - Contrasto con il principio generale dell'ordinamento nazionale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, artt. 13, 14, 15 e 16.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e) (artt. 41 e 117, secondo comma, lettera m); decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 38, comma 3; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 2.

Commercio - Norme della Regione Toscana - Grandi strutture di vendita - Introduzione di requisiti obbligatori relativi alle dotazioni energetiche, alla collaborazione con le associazioni di volontariato sociale, alla produzione, raccolta e gestione dei rifiuti, alla realizzazione di accordi sindacali di secondo livello - Necessaria dotazione di strutture per il lavaggio dei mezzi commerciali, fasce verdi per la protezione dall'inquinamento, bacini per la raccolta delle acque piovane, parcheggi per le biciclette e le auto elettriche, servizi di trasporto pubblico e privato, spazi per l'accoglienza del cliente e aree dedicate ai bambini - Contrasto con il principio generale dell'ordinamento nazionale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali - Ostacolo effettivo alla libera concorrenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, art.17; legge della Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13, art. 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e) (artt. 41 e 117, secondo comma, lettera m); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 2; decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 1.

Commercio - Norme della Regione Toscana - Grandi strutture di vendita - Subordinazione del rilascio dell'autorizzazione alla conformità del progetto ai requisiti già riconosciuti incostituzionali perché costituenti ostacolo effettivo alla

libera concorrenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, art. 18.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e) (artt. 41 e 117, secondo comma, lettera m); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 2; decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 1.

Commercio - Norme della Regione Toscana - Grandi strutture di vendita - Previsione che la procedura davanti allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) si svolga secondo le condizioni e le procedure già riconosciute incostituzionali perché costituenti ostacolo effettivo alla libera concorrenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, art. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e) (artt. 41 e 117, secondo comma, lettera m); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 2; decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 1.

Commercio - Norme della Regione Toscana - Introduzione della tipologia di esercizio commerciale definita "strutture di vendita in forma aggregata" - Qualificazione della tipologia attraverso l'elemento della distanza minima tra gli esercizi - Previsione di una distanza minima inferiore rispetto a quella ordinaria - Contrasto con le normative statali attuative di direttive europee sulla liberalizzazione delle attività economiche - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52, art. 20; legge della Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13, art. 6.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e) (artt. 41 e 117, secondo comma, lettera m); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 34, comma 3; decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 1.

Commercio - Norme della Regione Toscana - Esercizi commerciali di vendita in "outlet" - Prevista esposizione del solo prezzo finale - Ostacolo effettivo alla libera concorrenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13, art. 5, comma 2.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*) (artt. 41 e 117, secondo comma, lettera *m*).

Commercio - Norme della Regione Toscana - Distribuzione di carburanti - Installazione di impianti dotati esclusivamente di apparecchiature "self-service" prepagato, condizionata alla presenza di una adeguata sorveglianza - Ostacolo effettivo alla libera concorrenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13, art. 16.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*) (artt. 41 e 117, secondo comma, lettera *m*); decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 28, comma 7; decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 18, comma 1.

Commercio - Norme della Regione Toscana - Distribuzione di carburanti - Funzionamento contestuale della modalità "servito" e della modalità "self-service" durante l'orario di apertura dell'impianto - Ostacolo effettivo alla libera concorrenza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- Legge della Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13, art. 18.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*) (artt. 41 e 117, secondo comma, lettera *m*); decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 28, comma 7.

SENTENZA n. 178/2014

Pres. SILVESTRI - Rel. NAPOLITANO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Turismo - Professioni - Norme della Regione Umbria - Direttore tecnico di agenzia di viaggio - Svolgimento dell'attività di gestione tecnica da parte dei titolari o legali rappresentanti delle agenzie di viaggio - Introduzione di diversi e ulteriori requisiti professionali rispetto a quelli previsti dal legislatore statale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio - Violazione del principio che riserva alla normativa dello Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti - Illegittimità costituzionale .

- Legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, art. 62, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, art. 20, comma 1, dell'Allegato 1.

Turismo - Professioni - Norme della Regione Umbria - Direttore tecnico di agenzia di viaggio - Abilitazione professionale - Conseguimento in alternativa mediante la verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 20 del d.lgs. 79/2011, ovvero mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. 206/2007 conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio che riserva alla normativa dello Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti - Insussistenza - Disposizione che si limita a rimandare in modo esaustivo alla legislazione statale che disciplina i requisiti professionali in materia di direttore tecnico di agenzia di viaggi - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, art. 63, comma 1, lettera *b*).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, art. 20, comma 1, dell'Allegato 1.

Turismo - Professioni - Norme della Regione Umbria - Formazione professionale per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa - Possibilità di sostituire il periodo previsto dal d.lgs. 206/2007 con un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo - Contrasto con la disciplina statale, costituente principio fondamentale nella materia delle professioni, che cumula la pregressa esperienza lavorativa con il periodo di formazione professionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, art. 63, comma 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, art. 29.

Turismo - Professioni - Norme della Regione Umbria - Impresa professionale di congressi - Disciplina dei requisiti e delle modalità per l'esercizio dell'attività da definirsi attraverso un regolamento regionale - Istituzione degli elenchi provinciali delle imprese, da tenersi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale - Violazione del principio che riserva alla normativa dello Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

- Legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, art. 68.
- Costituzione, art. 117, terzo comma (art. 117, secondo comma, lettera *e*).

Turismo - Professioni - Norme della Regione Umbria - Guida turistica - Abilitazione conseguita presso altre Regioni - Accertamento della conoscenza del territorio, da parte della Provincia - Contrasto con la piena liberalizzazione della materia che prevede la validità dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica su tutto il territorio nazionale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

- Legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, art. 73, comma 4.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*) (art. 117, primo comma); legge 6 agosto 2013, n. 97, art. 3.

SENTENZA n. 190/2014

Pres. CASSESE - Rel. CARTABIA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Impresa e imprenditore - Norme della Provincia di Bolzano - Concessione di contributi ad emittenti e portali informativi on line - Requisito della sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio della Provincia - Trattamento discriminatorio a svantaggio delle società con sede legale fuori dalla Provincia, che esercitano il proprio diritto di stabilimento secondario tramite una succursale, filiale o agenzia - Violazione del principio della libertà di stabilimento garantito dai Trattati europei - Necessità di espungere dal testo le parole "sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale" - Illegittimità costituzionale parziale.

- Legge della Provincia di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11, art. 20, comma 2.
- Costituzione, art. 117, primo comma; trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 49.

SENTENZA N. 199/2014

Pres. CASSESE - Rel. MATTARELLA

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Affidamento diretto dei servizi di interesse generale degli enti locali "mediante procedure di evidenza pubblica o, in alternativa, ad organismi a partecipazione mista pubblica privata o a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria" - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il diritto dell'Unione europea nella parte in cui è consentito l'affidamento diretto a società "a partecipazione mista pubblica privata" - Insussistenza - Conformità al diritto comunitario della norma che consente l'affidamento diretto a società miste quando la scelta del socio privato sia effettuata con procedura ad evidenza pubblica e con gara "a doppio oggetto" - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25, art. 6, comma 1.
- Costituzione, art. 117, primo comma; statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 4.

SENTENZA n. 249/2014

Pres. NAPOLITANO - Rel. CAROSI

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Porti e aeroporti - Norme della Regione Abruzzo - Finanziamento, con diverse e successive tipologie di intervento, in favore della Società abruzzese gestione aeroporto s.p.a. (SAGA) - Agevolazioni in astratto riconducibili alla categoria degli aiuti di Stato - Omessa previa notifica del progetto alla Commissione europea - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55, art. 38; legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14, art. 7.
- Costituzione, art. 117, primo comma; trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 107, 108, par. 3.

Porti e aeroporti - Norme della Regione Abruzzo - Intervento normativo che modifica la fonte di finanziamento per le erogazioni in favore della SAGA s.p.a. - Dichiarata illegittimità costituzionale delle erogazioni predette - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34, art. 1, comma 1.

SENTENZA n. 32/2015

Pres. CRISCUOLO - Rel. NAPOLITANO

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Servizio idrico - Norme della Regione Liguria - Attribuzione ai Comuni, già appartenenti alle Comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, della facoltà di gestire autonomamente il Servizio idrico integrato, in forma singola o associata - Contrasto con il principio, espresso dalla norma statale interposta, di unitarietà e superamento della frammentazione verticale delle gestioni - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1, art. 10, comma 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 147; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 186-*bis*.

ELENCO DELLE SENTENZE

(2004 – 2015)

sentenza n. **32/2015**
sentenza n. **249/2014**
sentenza n. **199/2014**
sentenza n. **190/2014**
sentenza n. **178/2014**
sentenza n. **165/2014**
sentenza n. **125/2014**
sentenza n. **121/2014**
sentenza n. **104/2014**
sentenza n. **97/2014**
sentenza n. **49/2014**
sentenza n. **28/2014**
sentenza n. **2/2014**
sentenza n. **299/2013**
sentenza n. **298/2013**
sentenza n. **292/2013**
sentenza n. **282/2013**
sentenza n. **264/2013**
sentenza n. **259/2013**
sentenza n. **245/2013**
sentenza n. **229/2013**
sentenza n. **228/2013**
sentenza n. **209/2013**
sentenza n. **187/2013**
sentenza n. **171/2013**
sentenza n. **98/2013**
sentenza n. **67/2013**
sentenza n. **66/2013**
sentenza n. **65/2013**
sentenza n. **62/2013**
sentenza n. **50/2013**
sentenza n. **46/2013**
sentenza n. **41/2013**
sentenza n. **38/2013**
sentenza n. **36/2013**
sentenza n. **28/2013**
sentenza n. **27/2013**
sentenza n. **8/2013**

sentenza n. **299/2012**
sentenza n. **291/2012**
sentenza n. **274/2012**
sentenza n. **219/2012**
sentenza n. **217/2012**
sentenza n. **203/2012**
sentenza n. **200/2012**
sentenza n. **191/2012**
sentenza n. **164/2012**
sentenza n. **114/2012**
sentenza n. **86/2012**
sentenza n. **62/2012**
sentenza n. **52/2012**
sentenza n. **18/2012**
sentenza n. **339/2011**
sentenza n. **310/2011**
sentenza n. **235/2011**
sentenza n. **213/2011**
sentenza n. **187/2011**
sentenza n. **185/2011**
sentenza n. **150/2011**
sentenza n. **128/2011**
sentenza n. **123/2011**
sentenza n. **114/2011**
sentenza n. **43/2011**
sentenza n. **7/2011**
sentenza n. **340/2010**
sentenza n. **325/2010**
sentenza n. **233/2010**
sentenza n. **221/2010**
sentenza n. **186/2010**
sentenza n. **180/2010**
sentenza n. **142/2010**
sentenza n. **124/2010**
sentenza n. **45/2010**
sentenza n. **29/2010**
sentenza n. **314/2009**
sentenza n. **307/2009**
sentenza n. **283/2009**
sentenza n. **271/2009**
sentenza n. **246/2009**
sentenza n. **160/2009**

sentenza n. **148/2009**

sentenza n. **88/2009**

sentenza n. **439/2008**

sentenza n. **411/2008**

sentenza n. **368/2008**

sentenza n. **326/2008**

sentenza n. **322/2008**

sentenza n. **320/2008**

sentenza n. **63/2008**

sentenza n. **51/2008**

sentenza n. **1/2008**

sentenza n. **452/2007**

sentenza n. **443/2007**

sentenza n. **431/2007**

sentenza n. **430/2007**

sentenza n. **401/2007**

sentenza n. **64/2007**

sentenza n. **450/2006**

sentenza n. **440/2006**

sentenza n. **213/2006**

sentenza n. **80/2006**

sentenza n. **29/2006**

sentenza n. **336/2005**

sentenza n. **242/2005**

sentenza n. **175/2005**

sentenza n. **345/2004**

sentenza n. **272/2004**

sentenza n. **176/2004**

sentenza n. **14/2004**